SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

624ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 57-74

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) ... 75-103

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULLA TRAGICA COLLISIONE VERIFICATASI NEL CANALE DI OTRANTO

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3362) ***Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)*

(79) ***D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione***

(125) ***MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe***

(207) ***SALVATO e CARCARINO. – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo***

(924) ***COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico***

(2565) ***FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici***:

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3362:

PRESIDENTE . . . . . 3, 6, 7 e *passim*
BEDIN *(PPI)* . . . . . 3, 16, 33 e *passim*
NOVI *(Forza Italia)* 6, 39
MULAS *(AN)* . . . . . 7, 17, 23 e *passim*
PILONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* . . . . 9, 13, 14 e *passim*
FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* *Pag.* 11, 14, 15 e *passim*
MORO *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 13, 16
GUBERT *(Misto-Il Centro)* 16, 20, 22 e *passim*
VEGAS *(Forza Italia)* 21, 24
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 25, 26
MUNDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 33
WILDE *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . 22, 26, 34
RIPAMONTI *(Verdi-L'Ulivo)* 34, 35
DANIELE GALDI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 37, 38
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* 40

Seguito della discussione:

(2849) ***MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati***

(3052) ***PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile***

(3406) ***FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile***

(3693) ***DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile:***

DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* 41
WILDE *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . 44
TRAVAGLIA *(Forza Italia)* 45, 48
ZILIO *(PPI)* 52
MANCONI *(Verdi-L'Ulivo)* 53

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 28 MAGGIO 1999 . 55

ERRATA CORRIGE 56

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3362:

Articolo 1 ed emendamento 57
Articolo 2 58
Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno 58, 59, 60

Articolo 4 ed emendamenti ..... *Pag.* 61, 62

Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno 62, 63

Articolo 6 ed emendamenti 64, 65

Articolo 7 ed emendamenti 66

Articolo 8 ed emendamenti 68

Articolo 9 ed emendamento 70

Articolo 10 ed emendamenti 71

Articolo 11 ed emendamenti 73

Articolo 12 74

ALLEGATO B

GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Presentazione di relazioni 75

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . 75

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato ..... *Pag.* 75

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .. 75

Annunzio di presentazione 76

Assegnazione 76

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 77

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 78

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte 78

Annunzio 55

Mozioni 80

Interpellanze 82

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea ... 103

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 103

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Sulla tragica collisione nel canale di Otranto

PRESIDENTE. Esprime a nome del Senato il cordoglio per le vittime causate dalla collisione avvenuta questa notte tra una motovedetta della Guardia di finanza e un gommone di profughi. Il Governo si è dichiarato disponibile a rispondere sin da domani ad eventuali atti di sindacato ispettivo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3362) ***Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*** *(Approvato dalla Ca-*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSA

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)

(79) *D'ALESSANDRO PRISCO. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione*

(125) *MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe*

(207) *SALVATO e CARCARINO. – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo*

(924) *COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico*

(2565) *FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3362

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri aveva avuto inizio la discussione generale.

BEDIN *(DS)*. Alcune normative di assicurazione in questo campo sono già presenti in numerose legislazioni regionali. La principale novità è rappresentata dalla qualificazione come lavoro dell'attività domestica, contenuta nell'articolo 6. Il campo degli infortuni sul lavoro rientra poi negli ambiti esclusi dalla possibile liberalizzazione del settore assicurativo, il che spiega il ricorso esclusivo all'INAIL. Il testo contiene inoltre importanti norme di prevenzione dai rischi, ed il Senato ha anche introdotto una parziale estensione dell'assicurazione ai rischi mortali. Il Gruppo PPI voterà sicuramente a favore. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

NOVI *(FI)*. Il testo è opportuno, considerando la raggiunta centralità del lavoro svolto in ambito domestico e gli incidenti che si verificano. Altrettanto necessaria appare la predisposizione di un testo unico, come previsto dalla delega al Governo. Questa normativa dovrà comunque essere in futuro accompagnata da altri provvedimenti che valorizzino ancora di più il lavoro domestico ed il ruolo centrale della famiglia. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

MULAS *(AN)*. Con questo testo viene colmata una lacuna legislativa, nonostante le non enormi risorse finanziarie previste. I perfezionamenti apportati al testo non hanno fatto superare tutte le perplessità, come quelle sulla mancata copertura del rischio di morte o dei casi di invalidità permanente inferiore al 33 per cento, nonché sulla limitazione dell'articolo 9 ai soli casi di invalidità permanente e non anche di morte. Si tratta di un importante passo in avanti, pur se incompleto. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PILONI, *relatrice*. La normativa garantisce dignità al lavoro domestico e di cura, mentre l'affidamento all'INAIL appariva il più ovvio. Nello specifico, l'assicurazione obbligatoria si riferisce soltanto a quegli infortuni che determinano un'invalidità permanente, anche se di certo alcuni aspetti segnalati andranno riconsiderati. Comunque, anche per mancanza di dati statistici, sembra opportuno avviare l'applicazione sperimentale della normativa, per adottare poi le necessarie correzioni. L'emendamento 10.100 prevede una graduazione di priorità per le eventuali eccedenze di risorse. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione lavoro ha svolto un lavoro assai apprezzabile. Da parte sua, il Governo si impegna ad un serio monitoraggio dell'applicazione della normativa, che dà attuazione finalmente agli articoli 32 e 35 della Costituzione, nonché agli stimoli provenienti dagli ambiti internazionali in materia di riconoscimento di pari dignità al lavoro domestico.*(Applausi dal Gruppo DS)*.

PASSIGLI, *segretario*. Dà lettura del parere della Commissione bilancio. *(v. Resoconto stenografico)*.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

PILONI, *relatrice*. È contraria.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

PRESIDENTE. L'1.1 è improcedibile.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PILONI, *relatrice*. È contraria al 3.1 ed al 3.2 e favorevole al 3.101 ed al 3.104. Sottolinea inoltre che quelli a sua firma tendono a superare il parere contrario della 5ª Commissione.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda con la relatrice per il parere, esprimendo altresì il parere favorevole agli emendamenti a sua firma. Accoglie inoltre l'ordine del giorno n. 1.

BEDIN *(PPI)*. Fa propri gli emendamenti 3.101 e 3.104.

Il Senato respinge il 3.1 ed il 3.2 ed approva gli altri emendamenti, nonché l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Dato l'accoglimento del Governo, l'ordine del giorno n. 1 non viene posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È favorevole.

Il Senato approva il 4.100 ed il 4.101 e l'articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PILONI, *relatrice*. È contraria al 5.1 e al 5.2 e favorevole al 5.101.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda con la relatrice ed esprime parere favorevole sul 5.100. Accoglie inoltre l'ordine del giorno n. 2.

Il Senato approva il 5.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono di conseguenza preclusi.

BEDIN *(PPI)*. Fa proprio l'emendamento 5.101.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Invita i presentatori a ritirarlo.

PILONI, *relatrice*. Conferma il parere favorevole su tale emendamento.

Il Senato approva il 5.101 e l'articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Dato l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno n. 2 non viene posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MULAS *(AN)*. Illustra il 6.1 e, al fine di superare il parere contrario della Commissione bilancio, propone di destinare 1.000 lire di ciascun rimborso per le spese elettorali alla sua copertura. *(Applausi del senatore Bonatesta)*.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Illustra gli emendamenti che recano la sua firma.

PILONI, *relatrice*. È contraria a tutti.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

PRESIDENTE. Il 6.1 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.2 e 6.3.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Insiste sul 6.4.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 ed approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS *(FI)*. Dà conto del 7.100.

WILDE *(LNPI)*. Il 7.1 e il 7.2 si intendono illustrati.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Dà ragione degli emendamenti a sua firma.

MULAS *(AN)*. Propone di trasformare il 7.3 in un ordine del giorno, per superare le obiezioni della Commissione bilancio.

PILONI, *relatrice*. È contraria a tutti gli emendamenti. Quanto al 7.3, ritiene inutile la sua trasformazione in un ordine del giorno, in quanto il disegno di legge già ne recepisce il contenuto.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

VEGAS *(FI)*. Ringrazia la relatrice e la Sottosegretario per la puntuale motivazione del parere contrario sugli emendamenti e invita il Governo ad una maggiore coerenza politica, considerato il contenuto del disegno di legge governativo A.S. 2565.

Il Senato respinge il 7.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6 sono improcedibili

Il Senato respinge il 7.4.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Insiste per l'approvazione del 7.5.

MULAS *(AN)*. Ritira il 7.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.5, 7.7 e 7.8 ed approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GASPERINI *(LNPI)*. Intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la Corte di cassazione ha confermato la nullità del *referendum.*

PRESIDENTE. Invita il senatore Gasperini a prendere la parola al termine della seduta per questioni che non riguardano il provvedimento in esame.

WILDE *(LNPI)*. Dà per illustrati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Illustra gli emendamenti a sua firma e presenta il nuovo testo dell'8.6.

PILONI, *relatrice.* Esprime parere contrario sugli emendamenti.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.1, 8.5, 8.2 e 8.8 sono improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.3 e 8.4.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Dichiara voto favorevole sul nuovo testo dell'8.6.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.6 (Nuovo testo), 8.7 e 8.9 ed approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento 9.1.

MULAS *(AN)*. Lo ritira.

Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PILONI, *relatrice.* Illustra l'emendamento 10.100, dal cui testo elimina i due riferimenti al comitato amministratore.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Ritira il nuovo testo del 10.1.

Il Senato approva l'emendamento 10.100, nel testo modificato, e l'articolo 10, così emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Illustra gli emendamenti.

PILONI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'11.1 ed invita al ritiro dell'11.2.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

Il Senato respinge l'11.1.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Ritira l'11.2, purché resti agli atti che verranno fatte salve le attuali forme di previdenza adottate in tema di lavori domestici dalle regioni e province autonome.

PILONI, *relatrice*. Il provvedimento non affronta la materia previdenziale. Le forme assicurative attualmente in vigore in alcune regioni potranno permanere come aggiuntive a quelle imposte su tutto il territorio nazionale dalla normativa in esame.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. L'assicurazione contro gli infortuni è una forma di previdenza.

BEDIN *(PPI)*. Fa proprio l'11.2 per proporne una versione modificata.

PRESIDENTE. Può far proprio l'emendamento, ma non modificarlo.

BEDIN *(PPI)*. Rinuncia.

Il Senato approva gli articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MUNDI *(RI-LI-PE)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge n. 3362.

WILDE *(LNPI)*. Annuncia il voto favorevole della Lega Nord.

BEDIN *(PPI)*. Conferma le motivazioni già espresse dai popolari per il voto favorevole al testo.

RIPAMONTI *(Verdi)*. Chiedendo un maggiore approfondimento in ordine al regime di monopolio imposto con l'affidamento della gestione dell'assicurazione obbligatoria esclusivamente all'INAIL, conferma il voto di astensione del suo Gruppo.

MULAS *(AN)*. Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge numero 3362, pur giudicandolo per molti versi incompleto. Si tratta di un punto di partenza in vista della piena tutela del lavoro domestico, alla quale si potrà giungere anche grazie al previsto monitorag-

gio degli infortuni da parte dell'INAIL. Non è stato possibile accentuare il carattere sociale dell'assicurazione obbligatoria prevista con l'approvazione di alcuni emendamenti. Desta infine perplessità la mancanza di un'adeguata copertura finanziaria a sostegno degli onerosi compiti assegnati al Servizio sanitario nazionale. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Piloni e Smuraglia).*

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Accanto al giusto riconoscimento del lavoro domestico, la discussione sul testo ha evidenziato il riproporsi di una cultura antifamiliare. In particolare, per l'accesso all'assicurazione si fa riferimento al reddito familiare e quindi si penalizzano le famiglie, mentre la parte relativa ai soggetti destinatari dell'attività di cura agevola le convivenze di fatto. Per questi motivi, si astiene.

DANIELE GALDI *(DS)*. Il testo contribuisce a far uscire dalla clandestinità il lavoro domestico. Si tratta di norme giuste e innovative che, a coronamento di un lungo processo, affrontano la tematica degli infortuni domestici anche dal lato della prevenzione e dell'informazione. Il monitoraggio dell'INAIL consentirà successivamente interventi mirati e la valutazione sulla possibilità di estendere l'assicurazione agli incidenti mortali. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

NOVI *(FI)*. La normativa presenta non poche contraddizioni, in particolare per quanto riguarda il vuoto quinquennale delle prestazioni sancito dal comma 3 dell'articolo 8. Poiché l'astensione potrebbe essere intesa come un disconoscimento del valore sociale del lavoro domestico o come una mancanza di interesse per i problemi della famiglia, Forza Italia voterà a favore.*(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert).*

DE LUCA Athos *(Verdi)*. In dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole.

Il Senato approva il disegno di legge numero 3662, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 79, 125, 207, 924 e 2565.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2849) ***MANCONI – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importanti***

(3052) ***PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile***

(3406) ***FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile***

(3693) *DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri, il senatore Caponi aveva integrato la relazione scritta. Dichiara aperta la discussione generale.

DE LUCA Athos *(Verdi)*. Il testo ha il pregio della concretezza, puntando alla promozione dei prodotti realizzati senza sfruttamento di manodopera minorile. In tal modo si offre all'opinione pubblica ed ai consumatori un ulteriore parametro di qualità dei prodotti, vale a dire il rispetto dei diritti umani nel processo produttivo. Attraverso questa normativa si potrà contribuire alla lotta che la WTO sta conducendo contro le forme di *dumping* sociale e si potrà convincere i Paesi in via di sviluppo ad eliminare queste forme di sfruttamento minorile.

WILDE *(LNPI)*. Dando seguito ad una risoluzione approvata nel 1998 in sede di 10ª Commissione permanente, il lavoro minorile, di certo non in diminuzione, va sicuramente perseguito, senza però ricorrere ad alcuna forma di rigidità. In ogni caso, nella salvaguardia del principio liberista, va difesa la volontarietà da parte delle imprese.

TRAVAGLIA *(FI)*. Lo scopo della normativa è quello di garantire la conoscenza da parte dei consumatori, ma i nobili intenti sono in parte smentiti da un certo intento punitivo nei confronti degli imprenditori. Le problematiche del lavoro minorile nel Terzo mondo superano peraltro l'ambito di una legislazione nazionale.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue TRAVAGLIA). Anche l'Unione europea ha d'altronde previsto incentivi a favore dei paesi che dovessero dimostrarsi sensibili a tali tematiche, mentre forse la predisposizione di un marchio di garanzia dovrebbe riferirsi più ai paesi produttori che non alle singole aziende. Peraltro, una sentenza della Corte costituzionale in materia di diritto comunitario aveva stabilito il principio della libera circolazione delle merci, rispetto al quale un singolo Stato membro non può prevedere limitazioni unilaterali. La volontarietà dell'adesione è poi contraddetta dalla prevista mancata concessione degli incentivi di cui all'articolo 5 del testo, mentre il previsto Comitato di sorveglianza sembra rappresentare il trionfo di una logica burocratizzante. In definitiva, la questione del lavoro minorile può essere seriamente affrontata soltanto attraverso la promozione dello sviluppo dei paesi più poveri. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni)*.

ZILIO *(PPI)*. Preannuncia il consenso del Gruppo PPI al disegno di legge, considerando come la piaga dello sfruttamento del lavoro minorile, diffusa non soltanto nei paesi poveri del mondo, è determinata anche dall'interesse del mondo occidentale alle condizioni economiche che tale sfruttamento garantisce. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Caponi. Congratulazioni)*.

MACONI *(DS)*. L'utilizzo del lavoro minorile si riferisce a situazioni estremamente diversificate, non necessariamente di arretratezza economica. Occorre allora evitare interventi improvvisati ed appaiono sproporzionate le reazioni al testo, sicuramente limitato ma realistico. Esso ha lo scopo di stimolare un comportamento virtuoso, laddove solo un quadro giuridico più complessivo a livello internazionale potrebbe rappresentare la soluzione del problema. *(Applausi dal Gruppo DS e dei senatori De Luca Athos e Caponi)*.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PASSIGLI, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Fa presente che, data l'indisponibilità del Governo, la seduta pomeridiana non avrà luogo e comunica l'ordine del giorno della seduta del 28 maggio 1999. *(v. Resoconto stenografico)*.

La seduta termina alle ore 12,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Angius, Barbieri, Barrile, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brienza, Brutti, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Corrao, Debenedetti, De Luca Michele, De Martino Francesco, Duva, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manca, Manconi, Manzella, Manzi, Martelli, Mele, Miglio, Montagnino, Pagano, Palumbo, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Ucchielli, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bosostri e De Carolis, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, Loreto, Migone, Palombo, Pinggera, Porcari, Tabladini e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Conte, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulla tragica collisione verificatasi nel canale di Otranto

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea)* Onorevoli colleghi, una tragica collisione, che avrebbe provocato diversi morti e numerosi feriti, è avvenuta questa notte nel canale di Otranto tra una motovedetta della Guardia di finanza e un gommone carico di profughi. Sono ancora in pieno svolgimento le operazioni di soccorso per il recupero delle vittime e per la ricerca di eventuali dispersi.

Il primo pensiero di solidarietà è per coloro che sono stati colpiti da questo drammatico incidente; a ciò si aggiunge l'augurio di un pronto ristabilimento per i feriti e un ringraziamento per coloro che si stanno prodigando nelle operazioni di soccorso.

La Presidenza del Senato si è immediatamente messa in contatto con il Governo, che ha assicurato la propria disponibilità a rispondere fin dalla giornata di domani agli strumenti ispettivi che verranno presentati su questa triste vicenda.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3362) ***Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)*

(79) ***D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione***

(125) ***MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe***

(207) ***SALVATO e CARCARINO. – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo***

(924) ***COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico***

(2565) *FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3362

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3362 già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 79, 125, 207, 924 e 2565.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame un testo derivante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e numerose proposte d'iniziativa parlamentare presentate, sia alla Camera dei deputati che qui al Senato della Repubblica. Anche questo è un segno della maturità legislativa dell'argomento; maturità sottolineata del resto anche dalle normative poste in essere da numerose regioni proprio su questa materia. Infatti, merita di essere ricordato che forme di assicurazione contro gli infortuni domestici sono già previste in alcune leggi regionali e di province autonome. In particolare, cito le leggi della provincia autonoma di Trento e delle regioni Lazio, Sicilia, Umbria, Basilicata, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia. Sottolineo questo non solo come elemento di un ruolo di indirizzo e di sintesi che ormai il Parlamento nazionale è chiamato a fare su questa materia – e sarà sempre più chiamato a farlo in un'articolazione legislativa che riconosca ed attui in se stessa il principio di sussidiarietà –, ma anche dal punto di vista formale. Essendo numerosi i compiti che questo disegno di legge assegna alla sanità pubblica ed essendo la sanità una materia largamente regionalizzata, è indispensabile registrare il consenso e la convergenza delle regioni sugli indirizzi che il Parlamento nazionale esprime su questa materia.

Cito brevemente, proprio in riferimento al ruolo che il Servizio sanitario nazionale svolgerà se questo disegno di legge, come ci auguriamo, verrà approvato, il percorso procedurale che è stato seguito qui in Senato, perché esso evidenzia uno degli aspetti più innovativi di questo disegno di legge.

Il disegno di legge è stato affidato dalla Presidenza del Senato alla Commissione lavoro e previdenza sociale. Dopo l'inizio dell'esame in sede referente, la Presidenza della 12ª Commissione permanente ha sollevato un conflitto di competenza, sottolineando i contenuti di carattere sanitario del provvedimento. La questione è stata successivamente risolta dalla Presidenza del Senato con la conferma dell'originaria assegnazione dei disegni di legge alla Commissione lavoro e previdenza sociale. La decisione della Presidenza del Senato certificava, a mio parere, la novità più rilevante dal punto di vista culturale contenuta in questo disegno di legge. Questa novità è costituita dal fatto di qualificare come lavoro un'attività non retribuita, avente come obiettivo non la produzione di reddito ma la creazione di benessere e di qualità della vita per un numero limitato di persone.

Certo, ed è l'aspetto più enfatizzato, c'è, in particolare all'articolo 6, il riconoscimento da parte della Repubblica del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico; a questo fine si introducono misure finalizzate alla tutela contro il rischio infortunistico in caso di invalidità permanente. Ma il punto a mio avviso più qualificante è, sempre all'articolo 6, la definizione del lavoro svolto in ambito domestico, qualificato come l'insieme delle attività prestate in tale luogo – e tale luogo a sua volta è definito come l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle loro pertinenze dove dimora il nucleo familiare dell'assicurato – senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico.

Lo stesso articolo precisa che il lavoro domestico deve intendersi come svolto in via esclusiva quando l'assicurato non svolga altra attività comportante l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Ora, definire questa attività come lavoro è rilevante culturalmente ma determinante anche per un aspetto essenziale dal punto di vista normativo. Si è infatti discusso e si continuerà a discutere anche in quest'Aula, e probabilmente anche dopo l'approvazione da parte del Senato, sulla previsione contenuta in questo disegno di legge che sia solamente l'INAIL a gestire la nuova forma di assicurazione. La discussione riguarda due aspetti: se l'INAIL sia in grado di far fronte da solo alla gestione di tale sistema e, in secondo luogo, se la mancata apertura di questo servizio a tutte le imprese di assicurazione in regime di concorrenza non contrasti con la normativa comunitaria e quindi sia passibile di eventuali rilievi da parte della Commissione europea.

Sul primo aspetto, anche sulla base di procedure affinate opportunamente dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato rispetto al testo della Camera, l'esperienza e il monitoraggio previsto nel periodo iniziale di applicazione forniranno elementi di giudizio e anche di cambiamento, perché si potrà rispondere e procedere – questa mi sembra una prassi da sottolineare e da incentivare nei nostri lavori – anche senza strumenti legislativi; cioè sarà affidato al Governo il compito di precisare meglio il percorso successivo dell'applicazione della legge.

Ma più rilevante dal punto di vista normativo mi sembra il secondo aspetto. Perché considero rilevante che il nostro disegno di legge definisca come lavoro l'attività casalinga? La direttiva CEE n. 239 del 1973, in materia di assicurazioni diverse da quella sulla vita, individua tra i settori esclusi dal piano di liberalizzazione - e quindi non soggetti al regime della concorrenza – le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale. Tra i regimi legali di sicurezza sociale rientra quello degli infortuni sul lavoro, come risulta dall'articolo 4 del regolamento n. 1408 del 1971 dell'Unione europea e dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 1996.

Mi pare dunque rilevante, per evitare che ci siano possibilità di ricorsi e, soprattutto, di procedure di infrazione, che il nostro disegno di legge definisca chiaramente come lavoro l'attività casalinga.

Mi sono soffermato su questi aspetti per il loro carattere innovativo dal punto di vista politico e culturale, non perché siano quelli maggior-

mente attesi da chi svolge lavoro casalingo – e quindi prevalentemente dalle casalinghe – ma perché è da questi due aspetti politico-culturali che trarrò le conclusioni.

Il disegno di legge prevede anche un'azione di prevenzione nei confronti dei rischi che il lavoro casalingo presenta. La questione della sicurezza negli ambienti di vita – che costituisce appunto uno degli aspetti del testo a nostro esame – non deve essere in nessun modo sottovalutata; gli incidenti domestici costituiscono infatti tuttora un fenomeno di grandissime proporzioni (si calcola che siano almeno 4.500 gli infortuni ogni 100.000 abitanti). I dati, come ho già detto, evidenziano che anche per ragioni statistiche ad essere colpite sono soprattutto le donne, ma c'è anche una percentuale di bambini ed anziani.

Voglio ricordare che anche su questo aspetto, cioè sulle iniziative legislative che mirino alla sicurezza dei luoghi di vita, altri paesi dell'Unione Europea e la stessa Unione Europea insistono per la limitazione del rischio e quindi per la riduzione del costo sociale di questo fenomeno.

In effetti, l'articolo 1 del disegno di legge in esame, quello che individua le finalità del provvedimento, indica proprio nella prevenzione dei rischi uno degli obiettivi, insieme a quello dell'introduzione di un sistema di assicurazione obbligatoria contro i rischi domestici. Proprio alla prevenzione sono dedicati i primi articoli con un compito importante assegnato al Servizio sanitario nazionale e quindi alle regioni per una attività di promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di civile abitazione. Il comma 5 dell'articolo 3 prevede altresì l'inserimento nel Piano sanitario nazionale di un progetto-obiettivo dal titolo «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione». Sui contenuti dell'altra finalità, quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni – che è l'aspetto più atteso, sul quale in particolare i movimenti delle casalinghe hanno svolto una battaglia, avanzando proposte normative, e in tal senso va dato atto a questa parte della società di aver aiutato il Parlamento nel suo percorso – faccio riferimento alle considerazioni della senatrice Piloni e a quanto riportato nella relazione scritta.

Credo di non dover aggiungere altro se non che il testo mi pare migliorato rispetto a quello che ci è pervenuto dalla Camera. Infatti, non esclude, ad esempio, la possibilità che siano oggetto dell'assicurazione anche i rischi mortali, che per ragioni economiche – e non ideali o contenutistiche – la Camera aveva escluso.

Certamente, come ha rilevato il senatore Ripamonti nel suo intervento di ieri, nel disegno di legge ci sono delle lacune, delle questioni che meritano di essere approfondite e, probabilmente, in parte riusciremo a farlo con il lavoro che svolgeremo in Aula.

Tuttavia, credo sia opportuno – e con ciò torno a quanto ho detto in precedenza – che in questo momento il Parlamento repubblicano voti questo disegno di legge: il Senato deve riaffidarlo velocemente alla Camera per l'approvazione definitiva. Si tratta di incardinare nel nostro ordinamento quel principio normativo ma anche culturale da cui sono partito, cioè definire come lavoro non solo quello che produce reddito, quello finalizzato alla produzione, ma anche ogni attività finalizzata

all'allargamento del bene «qualità della vita» delle persone. E poi l'altro aspetto, la definizione dell'ambiente domestico per le iniziative di prevenzione dei rischi, anche in previsione dello sviluppo del lavoro a domicilio, soprattutto del telelavoro (che non c'entra e deve essere distinto dal lavoro casalingo) a cui stiamo già assistendo e a cui assisteremo sempre di più. Ora, introdurre, anche in una normativa che non riguarda il telelavoro una precisazione riguardo all'ambiente domestico, alla qualità della protezione dai rischi in tale ambiente, mi sembra un gradino che dobbiamo affrontare urgentemente.

Per queste ragioni, il Partito Popolare parteciperà al possibile miglioramento del testo consegnatoci dalla Commissione, secondo quanto vorrà indicarci la relatrice, ed esprimerà in ogni caso un voto favorevole al termine del dibattito. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

NOVI. Signora Presidente, questo disegno di legge giunge quanto mai opportuno, soprattutto in una fase dello sviluppo economico che con il sistema di produzione diffuso sul territorio pone anche la centralità del lavoro domestico, inteso anche come momento di coniugazione delle prestazioni che vengono attuate in casa e il lavoro svolto per un committente esterno. Giunge opportuno perché ormai si era arrivati a contare 4.500 infortuni su 100.000 abitanti ed interessa ben 7.300.000 persone, che ne sono le destinatarie. È una legge che fino ad ora, non ha perso la sua ispirazione originaria, che tendeva a promuovere l'attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione e, soprattutto, prevedeva l'istituzione di una copertura assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro domestico.

Il lavoro domestico, in questa fase, è stato rivalutato. C'è stato un periodo, soprattutto negli anni Settanta e all'inizio degli anni Ottanta, in cui al lavoro domestico non veniva riconosciuto il ruolo che invece questo tipo di prestazione riveste per lo stesso sviluppo della società. Il lavoro domestico ha un valore sociale enorme. Basti pensare a quanto è importante il ruolo della famiglia in un momento in cui i costi del *Welfare* diventano insostenibili per molti dei sistemi industriali avanzati; nel momento in cui non ci sono risorse per un certo tipo di *Welfare* è chiaro che la famiglia riacquisisce quella centralità che stava perdendo, anche come struttura di prestazioni sociali. Ecco che il lavoro domestico riemerge con il suo rilievo e la sua importanza.

Questa legge prevede, inoltre, una delega per il Governo che, nel termine di un anno, dovrà emanare un testo unico delle disposizioni legislative in materia: è una previsione quanto mai necessaria perché vi è un coacervo di leggi che si contraddicono tra di loro. Bisogna tenere conto anche che in materia di tutela del lavoro domestico e di prevenzione degli infortuni domestici vi è stata un'attività

legislativa intensa da parte di molte regioni; in particolare il Trentino-Alto Adige è la regione più avanzata come proposte legislative.

Signora Presidente, il lavoro domestico acquisisce un ruolo centrale: è arrivato il momento di tutelarlo e di prevenire gli infortuni e di valutare la centralità della famiglia e quindi del lavoro domestico. Questa legge non può rimanere isolata, deve essere accompagnata e seguita da altri interventi legislativi, da un altro sistema normativo che tenga conto, appunto, della svolta che si va delineando negli assetti sociali.

Si tratta di una svolta epocale perché, con la crisi del grande sistema produttivo e della centralità della fabbrica si pongono altre centralità: la famiglia è una di queste e il lavoro domestico svolto in famiglia acquisisce quindi un grande rilievo. Per tutte queste ragioni il disegno di legge trova il nostro consenso, anche perché il Gruppo Forza Italia aveva presentato una proposta i cui contenuti sono ripresi in parte nel provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS. Signora Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, il testo in esame, che tende ad affrontare il tema degli infortuni domestici, è frutto dell'intenso lavoro svolto prima alla Camera e poi nella Commissione lavoro del Senato; esso premia soprattutto l'impegno e le iniziative portate avanti dalle casalinghe e dalle associazioni che le rappresentano e vuole essere la risposta concreta anche alle varie sollecitazioni che l'Unione europea ha rivolto agli Stati membri per portare avanti ed approvare iniziative concrete in materia di infortuni domestici.

Il disegno di legge che stiamo esaminando potrebbe colmare, pertanto, una lacuna legislativa – che tutti sentivamo l'esigenza di superare – se venisse valorizzato l'intenso lavoro costruttivo di tutti i Gruppi parlamentari.

L'ambiente domestico sicuramente espone i soggetti che più vi lavorano al rischio di infortuni, in molti casi anche gravi, e fra le persone che ne hanno una ricaduta maggiormente negativa (anche perché più a lungo ivi presenti) ricordiamo le donne, che in questo ambiente con amore svolgono il proprio lavoro.

Che fosse necessario intervenire organicamente nel settore lo dimostra il fatto che non siano disponibili dati reali sull'entità degli infortuni domestici; i dati più attendibili che abbiamo sono infatti ricavati dalla differenza fra tutti gli infortuni censiti e quelli riconducibili ad altri tipi di incidenti.

Il provvedimento, pur contando su risorse finanziarie che riteniamo non certamente abbondanti, ha tentato – riuscendoci in maniera non definitiva – di sintetizzare le esigenze portate avanti dai diversi progetti di legge e riassume in primo luogo la necessità di adottare tutti gli accorgimenti per prevenire gli infortuni negli ambienti di civile abitazione; inoltre detta norme in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

La prima parte del disegno di legge si rivolge, infatti, alla generalità dei cittadini assumendo come riferimento qualunque ambiente di civile abitazione. La seconda parte, invece, quella che possiamo definire risarcitoria, istituisce un'assicurazione rivolta ad una determinata fascia di popolazione e presuppone una definizione più ristretta del concetto di abitazione, esattamente l'ambito domestico.

Riconosciamo che il testo unificato si è perfezionato nel tempo e grazie al contributo di tutti risulta migliorato, sia per la chiarezza delle disposizioni, sia sul piano tecnico. Restano però varie perplessità che cercherò di illustrare.

Entrando nel merito del disegno di legge, valuto positivamente il riconoscimento da parte dello Stato del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico. Si sono introdotte giustamente misure finalizzate alla tutela del rischio infortunistico in caso di invalidità permanente, ma inaspettatamente l'assicurazione non copre il rischio di morte che purtroppo può avvenire anche tra le pareti domestiche. Un'assicurazione che interviene solo in caso di invalidità permanente rappresenta una carenza legislativa che mi auguro possa essere colmata approvando l'emendamento che abbiamo presentato in proposito.

Su questo punto non siamo quindi soddisfatti della modifica apportata all'articolo 7, e fatta propria dalla relatrice, che a nostro parere serve soltanto a rimandare e quindi a complicare. È la solita grave carenza di tante leggi che vengono approvate dal Parlamento sotto la spinta del fare in fretta, rimandando ad altro intervento legislativo eventuali correttivi. Solo raramente si approvano leggi che abbiano la possibilità di durare nel tempo: qui appunto si vuole incorrere nell'errore di cui abbiamo detto prima.

Un'altra limitazione del disegno di legge in esame la riscontriamo nell'articolo 7 che circoscrive la copertura assicurativa ai casi in cui dall'infortunio derivi un'invalidità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento, secondo le tabelle INAIL. Riteniamo infatti che la percentuale di invalidità coperta dall'assicurazione sia troppo elevata. Per rendere l'assicurazione effettiva e realmente valida sarebbe necessario elevare la copertura del rischio infortuni ed abbassare parimenti la percentuale di invalidità risarcibile.

Contestualmente a quanto abbiamo testé detto, riteniamo infine necessaria una modifica dell'articolo 9. Tale articolo infatti prevede interventi, consistenti in una rendita, giustamente esente da oneri fiscali, solo in caso di infortuni che comportino una inabilità permanente, mentre non prevede alcun risarcimento a favore degli eredi in caso di morte. Per colmare questa lacuna e legare ancor di più la funzione della casalinga assicurata alla propria famiglia, abbiamo presentato un emendamento migliorativo che coinvolge logicamente solo gli eredi conviventi.

Credo sia doveroso ricordare che un nuovo ed oneroso compito viene affidato al Servizio sanitario nazionale, esattamente quello di promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione, svolgere un'azione adeguata di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli

ambienti di civile abitazione, come recita testualmente la legge. Sembra logico a questo punto chiedersi, con i tagli finanziari che questo Governo ha apportato al già scarno bilancio del Servizio sanitario nazionale, come possa quest'ultimo portare avanti tale ulteriore compito, che non è di poco conto. Infatti il disegno di legge prevede che: «è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale: *a)* l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione; *b)* l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti; *c)* la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione; *d)* il coordinamento territoriale dei programmi d'intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.».

Ebbene, quella di tagliare le risorse aumentando contemporaneamente i compiti affidati al Servizio sanitario nazionale è una teoria molto suggestiva ma poco rispondente alla realtà. Il Servizio sanitario nazionale si trova già in enorme difficoltà. Il Ministro della sanità intende apportare ulteriori tagli e noi tranquillamente affidiamo al Servizio sanitario nazionale ulteriori compiti.

Concludo ribadendo che il provvedimento in esame costituisce per l'Italia un importante passo in avanti, tuttavia incompleto, per la sicurezza e la tutela del lavoro, sia sul piano culturale che politico. Riconosce infatti il valore sociale del lavoro domestico e non solo interviene in modo organico con l'istituzione di una copertura assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro domestico, ma promuove anche un'attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione; tuttavia si ferma a metà lasciando degli aspetti insoluti ed altri poco chiari.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale è del parere che accogliendo i nostri emendamenti possano essere fugati quei dubbi sul provvedimento che anche altre parti politiche hanno espresso. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

PILONI, *relatrice*. Signora Presidente, molto opportunamente tutti i colleghi intervenuti hanno sottolineato l'aspetto più rilevante del disegno di legge, cioè il fatto che finalmente, non solo con questo provvedimento ma anche con altre iniziative – e credo abbia fatto bene il collega Novi ad affermare che non dovremmo fermarci qui –, viene riconosciuto il valore sociale ed economico del lavoro domestico. Il lavoro di cura, finalmente, assume una dignità più compiuta.

Non voglio dire altro su questo aspetto dal momento che esso è stato già ampiamente trattato sia nella relazione che negli interventi dei colleghi. Da questo punto, però, credo debba discendere per tutti noi la condivisione dell'impianto successivo che si basa sull'interrogativo se il lavoro domestico debba essere considerato lavoro

e se, nel momento in cui si introduce un'assicurazione sui rischi di infortunio, questa non può che essere di tipo obbligatorio.

Alcuni colleghi hanno sollevato dubbi sulla scelta relativa all'INAIL. Credo che proprio perché abbiamo riconosciuto l'attività domestica come lavoro sia giusto fare riferimento all'INAIL, che offre più garanzie rispetto alla sicurezza e alle modalità di intervento. Su questo aspetto siamo certi di non incorrere in alcun atto impugnabile, come sosteneva il senatore Bedin nel suo intervento, in base alla direttiva CEE n. 239 del 1973, che precisa le esclusioni dal regime di liberalizzazione.

Vorrei aggiungere altre brevissime considerazioni. Voglio ricordare che l'assicurazione obbligatoria non interviene su tutti gli infortuni domestici, ma solo quando l'incidente procura un'invalidità permanente al lavoro (esattamente come succede nel lavoro extradomestico). E si definiscono le modalità con cui tale principio verrà applicato: probabilmente il 33 per cento di inabilità permanente al lavoro è una soglia un pò alta e l'ammontare del reddito entro il quale è previsto che la polizza sia a carico dello Stato, come la questione della morte del soggetto incidentato, che non è completamente definita, rappresentano aspetti da migliorare.

Voglio limitarmi ad una considerazione. Noi, con questo disegno di legge, agiamo su una platea potenziale di 7 milioni e 300.000 persone; tanti sono le casalinghe e i casalinghi cui la legge farà riferimento. Scegliamo un premio assicurativo estremamente basso: 25.000 lire annue, esenti da oneri, sono davvero molto poche. In più, non disponiamo di un insieme di dati statistici concreti che ci consentano di operare fino in fondo una valutazione di merito. Credo sia giusto che avviamo una sperimentazione sulla base di questi punti di riferimento – aggiungerò ulteriori considerazioni su aspetti che ritengo sia opportuno introdurre nel provvedimento già nel corso dell'esame qui in Aula – e verifichiamo, come prevede la normativa in cui si indica un termine di tre anni, facendo il punto rispetto sia all'intervento in campo preventivo sia all'intervento nel campo delle prestazioni date. Si indica il termine di tre anni perché per l'attuazione sarà necessario attendere circa un anno dal momento che occorrono alcuni decreti e così via. Di fatto, la sperimentazione sarà di due anni.

A quel punto, potremo verificare meglio come apportare correzioni anche migliorative con riguardo alle questioni che i colleghi hanno posto esprimendo considerazioni che sono state oggetto di ampia discussione anche all'interno della Commissione.

Mi sono permessa di presentare qui in Aula l'emendamento 10.100, che spero incontri il favore dei colleghi e che si riferisce a quella parte del disegno di legge in cui si parla dell'eventuale eccedenza del fondo, per fugare ogni dubbio sulla destinazione di eventuali eccedenze: saranno tutte utilizzate a favore del provvedimento.

Nell'emendamento presentato si indice una graduazione rispetto all'utilizzazione di eventuali eccedenze.

Il primo obiettivo indicato in questo emendamento – senatore Mulas – è l'infortunio in caso di morte, perché se è vero che noi in questo

provvedimento abbiamo tolto tale esclusione (perché dalla Camera dei deputati la morte era stata esclusa) è altrettanto vero che prevediamo di vedere fra un anno se è possibile indennizzarla. Questo emendamento propone che le prime eccedenze siano destinate a tal fine, proprio per dare attuazione in tempi brevi a questo aspetto. La seconda questione riguarda il miglioramento delle prestazioni; la terza questione attiene al campo preventivo, rispetto alle campagne di informazione.

Queste sono le uniche considerazioni che volevo svolgere in replica. Ringrazio tutti i colleghi e mi auguro (così come è successo alla Camera) che anche qui al Senato questo provvedimento possa ottenere ampio consenso da parte di tutte le forze politiche. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signora Presidente, onorevoli colleghi, come ha esposto la relatrice, senatrice Piloni, ed anche i colleghi che sono intervenuti, da tempo i dati statistici nazionali hanno messo in evidenza la rilevanza del problema degli infortuni domestici, rendendo sempre più sentita nel paese la necessità di una normativa che regolamenti la materia sotto il duplice aspetto della prevenzione e della tutela dei rischi infortunistici.

Desidero proprio ringraziare la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, e in particolare il presidente Smuraglia, sia per il lavoro svolto che per i miglioramenti apportati al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento: testo che è stato votato quasi all'unanimità. Questo significa per il Governo che per alcuni significativi problemi come questi si superano le divisioni, ci si intende, e molto spesso il Parlamento si esprime proprio in maniera matura, fornendo sempre di più un mezzo, uno strumento per avvicinare la collettività dei cittadini alle istituzioni.

Mi preme poi anche sottolineare l'accresciuta importanza data dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato al fondamentale aspetto della prevenzione dei rischi infortunistici negli ambienti di civile abitazione.

Significativa è stata la scelta di prevedere la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e delle loro cause: tale relazione permetterà di avere un quadro annuale della situazione nazionale, di attuare così un'attività di prevenzione mirata e di agevolare le campagne di informazione per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Rispondo subito all'intervento del senatore Ripamonti, impegnandomi ad effettuare un monitoraggio così serio al punto che potrà fornirci anche gli elementi di sperimentazione. Valuteremo – come Governo – anche possibili miglioramenti dell'impianto della legge stessa.

Il riconoscimento da parte dello Stato del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico è, signora Presidente e onorevoli colleghi, un'innovazione che, salvaguardando anche gli interessi

delle fasce di reddito più basse, segna un momento storico nella vita del nostro paese.

L'approvazione di questo disegno di legge darebbe infatti finalmente completa attuazione al dettato costituzionale dell'articolo 32 sulla tutela del diritto alla salute e al principio contenuto nell'articolo 35, secondo il quale «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

Il provvedimento, pur tenendo conto della situazione attuale, che vede colpite dagli incidenti domestici soprattutto le casalinghe, è destinato a lavoratori e lavoratrici: è l'indispensabile riconoscimento dei vantaggi che l'intera collettività trae dal lavoro svolto in ambito domestico, contribuisce all'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa; si iscrive nell'ambito di una nuova cultura del lavoro che tiene anche conto di alcune importanti sollecitazioni internazionali. Mi riferisco, in particolare, alla Dichiarazione e al programma di azione di Pechino, che sottolinea la necessità di rendere visibile il pieno sviluppo del lavoro delle donne e tutti i loro contributi all'economia nazionale, inclusi quelli nei lavori non retribuiti e domestici.

L'accresciuta attenzione nei confronti del lavoro svolto in ambito domestico rappresenta un'importante innovazione culturale per la vita del nostro paese, anche perché può contribuire al superamento dei pregiudizi ancora esistenti nei confronti di questo tipo di attività.

L'approvazione da parte di quest'Assemblea del disegno di legge al nostro esame, signora Presidente, può modificare in modo radicale il sentimento quasi dispregiativo che spesso ha accompagnato questo tipo di attività. Dall'approvazione di questa norma può anche derivare una nuova concezione del rapporto di coppia, determinata dall'affermazione di una pari dignità per il lavoro svolto in casa e per quello svolto fuori casa. Mi sento di compiere queste riflessioni non solo come rappresentante del Governo ma anche in qualità di presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, perché l'approvazione di questo testo costituisce senz'altro uno degli atti più significativi nell'attuazione di una concreta politica delle pari opportunità.

Il contenuto globale del disegno di legge, con le modifiche introdotte, è certamente condivisibile e introduce uno strumento necessario per migliorare la situazione di una categoria di lavoratori, assicurando loro una giusta forma di tutela.

Per tali ragioni, raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento in questione, che si dimostra uno strumento capace di migliorare la qualità della vita e di contribuire alla creazione di una nuova società sorretta da strumenti legislativi all'altezza dell'attualità. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PASSIGLI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 3, dell'articolo 3, nel senso di precisare che le risorse ivi richiamate sono quelle già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, nonché alla soppressione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 (modificando conseguentemente il comma 7 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 5); alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 e del riferimento all'esercizio 1998 nel comma 3 dell'articolo 4. Esprime, altresì parere contrario sul comma 2 dell'articolo 9. Esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 1.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.6, 8.5, 8.6 e 8.8, parere contrario sugli emendamenti 7.4, 7.7, 8.4 e 6.6 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3362, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PILONI, *relatrice.* Signora Presidente, esprimo parere contrario a tale emendamento.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5 Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 3.1 e 3.2 e li do per illustrati.

PILONI, *relatrice.* Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma, nonché l'ordine del giorno n. 1.

BEDIN. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.101 e lo do per illustrato.

GUBERT. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.104 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PILONI, *relatrice.* Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.1. Devo dire che, tra l'altro, non capisco il senso dell'emendamento perché intende sopprimere la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 3 con il quale si chiedono una serie di iniziative di promozione sanitaria nei confronti di tutta la popolazione e non solo delle casalinghe.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.100, 3101, 3.102 e 3.103; gli emendamenti a mia firma sono finalizzati a recepire le obiezioni della 5ª Commissione permanente.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 3.2, anche perché per la reale messa in opera di questa legge ci vorrà almeno un anno, per cui il periodo di sperimentazione – che nell'emendamento si propone di ridurre da tre a due anni – si restringerebbe troppo.

Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 3.104.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice. Inoltre, accolgo l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, fatto proprio dal senatore Bedin.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, fatto proprio dal senatore Gubert.

È approvato.

Poiché il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla relatrice, esso non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito la relatrice ad illustrare.

PILONI, *relatrice.* Signora Presidente, anche gli emendamenti 4.100 e 4.101 sono volti a recepire le osservazioni della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PILONI, *relatrice.* Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento e l'ordine del giorno a mia firma.

MORO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 5.1 e 5.2 e li do per illustrati.

BEDIN. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.101 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PILONI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 5.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.1 e 5.2, esprimo parere contrario; comunque essi sarebbero dichiarati preclusi nel caso in cui venisse approvato l'emendamento 5.100.

Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 5.101.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

A seguito della votazione del precedente emendamento risultano preclusi gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, evidentemente l'intenzione dei proponenti di questo emendamento è quella di coinvolgere le province autonome nella materia. Tuttavia, nella regione Trentino Alto Adige esiste già la possibilità di un'assicurazione integrativa per le casalinghe riguardante gli infortuni che è di competenza regionale. Pertanto, in questo caso far partecipare direttamente le province che non hanno competenza nel merito, escludendo invece la regione che l'avrebbe, non mi sembra una soluzione opportuna. Per questo motivo chiederei il ritiro dell'emendamento oppure che esso venisse respinto dal momento che si pone in contraddizione rispetto alla distribuzione attuale delle competenze.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice se vuole aggiungere qualche considerazione.

PILONI, *relatrice*. Signora Presidente, la relatrice non ravvisa alcuna contraddizione. Innanzitutto perché in questo caso ci riferiamo a linee guida per attività formative e informative e non al merito dell'arti-

colo che, ricordo, tratta la materia dell'attività di formazione ed educazione; in secondo luogo, non si escludono affatto le regioni, ma a queste si aggiungono le province autonome.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Auserhofer e fatto proprio dal senatore Bedin.

È approvato.

Invito la rappresentate del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n.2.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 2, non lo metto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MULAS. Signora Presidente, il disegno di legge in esame intende prevedere, su sollecitazione dell'Unione europea, una copertura assicurativa per i rischi connessi ai lavori domestici; ciò apparirebbe un'opera meritoria se non fosse per alcune gravi lacune, talmente gravi da sembrare sospette.

Il disegno di legge prevede un'assicurazione obbligatoria di non elevato peso che, appunto perché obbligatoria per tutti, è suscettibile di notevoli accumuli. Una stima attendibile per il CODACONS calcola in 182 miliardi annui l'ammontare dell'accumulo e in soli 19 miliardi annui gli eventuali oneri dei vitalizi. A fronte di un così elevato sbilanciamento a favore dei profitti, non si capisce come non si sia finora prevista una copertura nel caso di morte e una forma di reversibilità a favore degli eredi sopravvissuti.

Viene a mio avviso surrettiziamente argomentato che le cifre sopra enunciate non siano veritiere. Le cifre di cui trattasi sono in verità il frutto di uno studio statistico effettuato sulla scorta di dati relativi a incidenti domestici e la riflessione che, ora come ora, non tutti gli incidenti sono denunciati non appare rilevante. Infatti, i gravi incidenti hanno sbocchi istituzionali, arrivano cioè in ospedale ed è su tali dati che sono costruite e vanno verificate le cifre.

D'altra parte si parla sempre dell'Europa per far ingoiare i sacrifici, le ristrettezze, le ristrutturazioni selvagge; e allora dobbiamo guardare all'Europa ed alle sue sollecitazioni anche quando tale esempio può por-

tare qualche vantaggio! Orbene, la cifra prevista, come ho detto, è pari ad un accumulo di lire 182 miliardi; i profitti sarebbero di 163 miliardi, depurati *ad abundantiam* di un 10 per cento per le spese di gestione, rimane comunque una cifra notevole e quindi non si vede come si possa negare l'introduzione del caso di morte e la previsione della reversibilità.

Quindi non condivido il possibile profitto che potrebbe derivare all'INAIL, si tratta infatti di un profitto che non si comprende essendo tale ente statale e quindi tendente al pareggio e non all'accumulo. Invece, propendo per quella che è la tutela dei cittadini e in tal senso l'emendamento 6.1 mi sembra equo e tendente a coprire il rischio morte a causa di incidenti casalinghi. Questo ci rapporterebbe alle sollecitazioni della Comunità e ad una civiltà assicurativa più attenta all'utenza che al profitto eccessivo ed eviterebbe l'ennesima legge che nasce per tutelare e invece finisce per arricchire chi gestisce a scapito del tutelato.

Vorrei ribaltare la proposta della relatrice includendo subito nella norma gli infortuni mortali, poi ascolteremo il parere del comitato amministratore del fondo e, se quest'ultimo è in passivo, penso che si possano trovare le risorse necessarie magari tagliando gli sprechi che attualmente esistono e i tanti rami secchi della gestione dello Stato. Potrei consigliare, ad esempio, di togliere 1.000 lire dal finanziamento dei partiti e vedrete che troveremo i fondi necessari per coprire questo capitolo che in questo momento appare scoperto, senza avere la documentazione necessaria. Facciamo la prova, facciamo l'inverso e poi vedremo chi ha ragione. *(Applausi del senatore Bonatesta)*.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 6.2 vorrebbe chiarire qual è l'oggetto delle prestazioni considerate come lavoro di cura. Secondo la lettera dell'attuale il testo normativo, nel caso di un gruppo di amici, di studenti universitari che vivono in un appartamento, l'attività svolta da uno di questi – o da tutti – potrebbe rientrare tra i lavori di cura. È questo che si vuole, oppure ci si riferisce alla classica casalinga o al casalingo che svolge attività per la famiglia? Da questo punto di vista, credo sia molto più meritevole di tutela il lavoro casalingo nell'ambito di una comunità legata da vincoli stretti, per cui la prestazione gratuita è in qualche modo legata alle obbligazioni discendenti dal ruolo che queste persone rivestono.

Occorre anche riflettere su un altro aspetto: non è che nella nroma può essere considerata la collaboratrice domestica che presta gratuitamente la cura e quindi si favorisce l'evasione fornendo un'assicurazione per gli infortuni e basta? In sostanza, se non precisiamo l'ambito relazionale della prestazione di cura, rischiamo di favorire soluzioni non congrue. Può darsi che questa sia già l'intenzione del legislatore, non lo so, perché non ho partecipato alla discussione. Comunque, stando alla lettera della norma, mi sembra che questo aspetto sia dubbio e quindi l'emendamento 6.2 tende a fornire una precisazione.

L'emendamento 6.3 propone un necessari chiarimento, laddove, alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 6, si dice che per «ambito domestico» si intende quello in cui vive il nucleo familiare di chi presta

l'opera. Cosa si intende per «nucleo familiare»? Costituiscono un nucleo familiare anche il gruppo di amici che vivono insieme o la coppia omosessuale? Una precisazione di cosa si intende per nucleo familiare è necessaria per applicare poi la legge, a meno che non ci si rifaccia a qualche altra legge – che però dovrebbe essere citata – nella quale si indica la definizione di nucleo familiare.

Tale espressione, infatti, non equivale al termine francese *ménage* o alla coabitazione. Non ogni nucleo che coabita costituisce un nucleo familiare. Pertanto, chiedo che si precisi questo concetto. Si può anche lasciarlo indefinito, se si vuole, però in questo caso si porrebbero sicuramente una serie di questioni interpretative.

Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 6 si afferma che è soggetto a questa assicurazione obbligatoria chi presta in via esclusiva l'attività di cura. Ma per quanto tempo deve svolgersi questa attività per essere considerata esclusiva? Può essere esclusiva per un giorno, per 10 mesi o per tanti anni. Se non si precisa che l'esclusività è relativa a un dato periodo, non si riesce a capire. Ad esempio, se si svolge attività di cura dalle ore 20 alle ore 23 o a mezzanotte, allora si potrebbe parlare di attività esclusiva? Sulla base di quale periodo di tempo si misura l'esclusività? Su un anno, su 6 mesi, su un mese, su un giorno? Credo che questo elemento vada precisato, altrimenti vi è il rischio che si intenda solo l'attività svolta dalla classica casalinga per anni e anni, per tutta la vita. È questo che si vuole o si intende coprire dai rischi anche chi svolge questo ruolo per un periodo di tempo più limitato?

L'emendamento 6.5 si riferisce alla questione dell'esclusione dall'obbligo per chi svolge attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. La pensionata che fa la mamma di famiglia (oppure il pensionato che fa il padre di famiglia, per non offendere nessuno) e che cura i propri familiari, è iscritta ad una forma obbligatoria di previdenza, però non svolge attività lavorativa perché il godimento di una pensione non è legato allo svolgimento di una attività. Non è chiaro pertanto se i pensionati siano esclusi o meno da questo tipo di assicurazione obbligatoria.

L'emendamento 6.6 riguarda gli studenti; per tali soggetti forse si può anche parlare di attività che comporti una iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale, credo però che l'attività dello studente debba comportare un'iscrizione non sua personale, ma a carico della persona che lo mantiene.

Gli emendamenti presentati tendono a chiarire le questioni esposte.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PILONI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 6.1, che credo sia improcedibile.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.2 e 6.3, mi limito a dire al senatore Gubert che nel comma 2 si definisce cosa sia il lavoro svolto in ambito domestico; non si ridefinisce lo stato di famiglia, né si intro-

ducono chissà quali nuove norme sulla famiglia. Il mio parere è pertanto contrario a detti emendamenti.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, mentre capisco le obiezioni della relatrice sui primi due emendamenti da me presentati, ossia che non stiamo definendo nulla di nuovo, ma ci rifacciamo a concetti già definiti, e pertanto si lasciano impregiudicate le questioni che ho sollevato, per quanto riguarda l'emendamento 6.4 ritengo che sia necessario chiarire che cosa si intenda con l'espressione «in via esclusiva». Si intende forse in via esclusiva nella vita?

Sinceramente non capisco l'ostilità a considerare la possibilità di precisare meglio. Se si usasse l'espressione «in via esclusiva nel medesimo periodo», come da me suggerito, si lascerebbe impregiudicata la definizione del periodo, ma almeno si chiarirebbe che non può corrispondere all'intera vita; invece la formulazione del disegno di legge consente anche di intendere che il riferimento sia a tutta la vita dell'assicurato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signora Presidente, nel corso della discussione generale ho sentito richiamare per questa legge grandi princìpi; non essendo capace di fare lo stesso, mi limiterò alla materialità di qualche piccolo fatto concreto.

Signora Presidente, se questo provvedimento ha la finalità di offrire una garanzia per i rischi nei confronti dei soggetti che possono subire una lesione della loro capacità lavorativa ed anche della propria vita di relazione a seguito di infortuni domestici, bisogna strutturarlo in modo che copra effettivamente il rischio, altrimenti si approva soltanto un manifesto che come tale non porta da nessuna parte.

Dato che l'articolo 8 prevede una sorta di assicurazione obbligatoria con un premio annuo prefissato in quantità francamente irrisoria (25.000 lire annue significano sostanzialmente 2.000 lire al mese), ne ricaviamo semplicemente che la prestazione che potrà essere erogata a questi soggetti sarà di livello infimo e risibile. Mi domando allora se tutto ciò abbia senso; è chiaro che, poiché ci avviamo verso le elezioni del 13 giugno, ha senza dubbio un senso elettorale, ma è una previsione che aiuta le casalinghe o i casalinghi e che garantisce effettivamente un ritorno assicurativo?

Signora Presidente, penso che la risposta sia negativa perché delle due l'una: o le prestazioni sono calibrate sul livello dei premi, e quindi saranno di livello bassissimo, tanto più che, come si legge nel testo del disegno di legge, si avrà diritto ad averle nel caso in cui l'invalidità raggiunga la soglia del 33 per cento che è, rispetto a quella media, relativamente bassa (quindi vi sarà una platea molto alta di soggetti cui saranno dedicate tali prestazioni, questo potrebbe essere il retropensiero presente nel testo); oppure interverrà direttamente lo Stato per rinforzare questo fondo. Mi chiedo tuttavia se l'INAIL sia in condizioni tali da potersi permettere questo tipo di intervento pubblico. Penso proprio di no, tanto più che il settore previdenziale è uno di quelli per cui ci troviamo, e lo vediamo in questi giorni, in una forma di libertà vigilata.

Non sarebbe allora meglio prevedere un'assicurazione (il mio emendamento introduce un carattere di obbligatorietà per questo aspetto, ma sorvoliamo) consentendo a qualunque cittadino di sottoscrivere liberamente un'assicurazione, per un valore ovviamente congruo rispetto al rischio ed alle necessità di cura, con la possibilità di dedurre tale spesa? Tale sistema mi parrebbe assai più efficiente. Tra l'altro non vedo perché si debba concedere tale assicurazione come monopolio ad un ente pubblico con il risultato, come insegnano tutti i casi di monopolio, di avere un servizio peggiore, un risarcimento di livello inferiore ed una qualità più bassa. Non sarebbe meglio, proprio a vantaggio dei soggetti che possono essere danneggiati, consentire ai cittadini di scegliere l'ente

con cui assicurarsi deducendo fiscalmente tale spesa? In tal modo offriremmo un servizio migliore in termini di efficienza e non un servizio in termini di mera propaganda, come si fa con questo testo.

Inoltre, secondo quanto scritto nell'articolo 8, non otterremo altro effetto se non un semplice e brutale aumento della pressione fiscale, ancorché per una cifra risibile, come dicevo prima, comunque un aumento della pressione fiscale basato sul fatto che lo Stato stabilisce che da qui in avanti il cittadino che subisce un certo rischio deve essere assicurato. Ma in questo modo non si tratta più di una libera scelta del cittadino bensì di una scelta statale. Ed allora perché lo Stato non copre direttamente questo rischio assicurativo? Altrimenti si finisce, come accade con il testo in esame, per fare discriminazioni ingiustificate.

Mi spiego meglio. Il testo recita che si copre il rischio d'infortunio domestico, cioè quello che si svolge nell'ambiente domestico. Mi chiedo, allora, onorevole Sottosegretario, perché la casalinga o il casalingo che va a fare la spesa in macchina e subisca un incidente per propria colpa, quindi un danno non risarcibile dall'assicurazione, magari più grave di una scottatura che può avvenire tra le pareti domestiche, non sia in questo caso risarcito. Si tratta di un criterio arbitrario, e secondo me ottuso, che esclude il risarcimento del danno per l'infortunio domestico *in itinere*, mentre include quello che si verifica tra le mura domestiche. Non vi è alcuna razionalità e quindi la norma va rivista. Non si comprende perché lo Stato debba operare una discriminazione tra alcuni comportamenti ed eventi ritenuti meritevoli di tutela, e sostanzialmente di finanziamento pubblico per la via indiretta di un'assicurazione con un istituto pubblicistico e quindi per la via indiretta della tassazione, ed altri che non lo sono, creando dei danneggiati di serie A e di serie B. Questo francamente non mi sembra opportuno.

Per tale motivo ritengo che la normativa che riguarda il *quantum* del premio, le modalità del premio e l'unicità dell'ente che sovrintende a questo tipo di assicurazione, vada radicalmente rivista, altrimenti non forniremo alcun aiuto vero ai soggetti che possono essere interessati ma creeremo semplicemente delle norme propagandistiche che possono anche andare bene alle associazioni che le propugnano ma che sicuramente non vanno bene agli interessati.

WILDE. I nostri emendamenti si intendono illustrati.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 7.4 prevede che l'obbligatorietà non scatti per gli studenti e per i percettori di pensioni derivanti da forme obbligatorie di previdenza sociale. Tali soggetti possono assicurarsi, ma non sono costretti a farlo.

Può accadere che una figlia, studentessa, svolga dei lavori di cura e tuttavia non abbia molto senso stipulare questo tipo di assicurazione in quanto già gode di qualche altra assicurazione. Tutto questo può valere anche per i pensionati.

Pure l'emendamento 7.5 è volto a rendere meno farraginosa la procedura. Infatti, se lo svolgimento esclusivo dell'attività di cura si intendesse anche per periodi brevi (un mese, due settimane, pochi giorni)

scatterebbe un obbligo assicurativo che non ha alcuna ragione sostanziale di esistere. Pertanto, l'emendamento propone che, qualora tale attività esclusiva sia svolta per un breve periodo, è possibile derogare al principio dell'obbligatorietà.

Su tale punto interviene non solo l'emendamento 7.5, che pone un limite di 30 giorni, ma anche l'emendamento 7.7, che indica un limite di 180 giorni. Sono quindi previste due opzioni volte a limitare l'obbligo assicurativo.

L'emendamento 7.6, invece, propone che l'obbligo assicurativo decorre dal trentesimo giorno da quello nel quale il soggetto svolge esclusiva attività di cura. Pensiamo, ad esempio, ad una famiglia in cui la madre o il padre restino disoccupati e comincino a svolgere attività di cura all'interno della famiglia stessa. Rimanendo a casa e svolgendo per una settimana attività di cura, il soggetto sarebbe obbligato ad assicurarsi per gli infortuni. Poniamo il caso che dopo una settimana questo trovi lavoro; è possibile mettere in moto un meccanismo farraginoso per una situazione di questo genere? Credo che, non conoscendo la durata dell'esclusiva attività di cura, l'interessato possa decidere di aspettare almeno un mese prima di avviare le pratiche per l'iscrizione. Ritengo che questo sia ragionevole.

L'emendamento 7.8 fa riferimento alla modifica introdotta dalla Commissione, che io considero positiva, laddove si prevede che il rischio di infortunio mortale possa essere incluso nell'assicurazione qualora l'equilibrio economico del Fondo lo consenta. Tale emendamento, allora, intende introdurre una precisazione in base alla quale l'assicurazione prevista in caso di infortunio mortale sia intesa anche in modo parziale, richiede cioè che non si indennizzi necessariamente l'intero valore assicurabile sulla base delle polizze private, ma si possa anche prevedere un iniziale indennizzo parziale rispetto all'intero valore stimato dell'infortunio mortale. Pertanto, l'emendamento, prevede un aiuto per un avvio parziale dell'indennizzo in caso di infortunio mortale.

MULAS. Signora Presidente, ritengo che sia una limitazione del disegno di legge il fatto che vengano previsti solo gli infortuni che comportino una invalidità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.

Pertanto chiedo alla relatrice ed alla rappresentante del Governo se sono disponibili ad accettare la trasformazione dell'emendamento 7.3 da me presentato in un ordine del giorno, come è già avvenuto per quanto riguarda gli infortuni mortali.

Chiedo, quindi, al Governo di verificare, così come è accaduto per gli incidenti mortali, la possibilità, se i fondi lo consentano, di prevedere un abbassamento della quota infortunistica.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PILONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 7.

Al senatore Mulas rispondo dicendo che considero inutile la trasformazione dell'emendamento 7.3 in ordine del giorno, perché la possibilità in esso prevista è già contemplata dalla legge, rafforzata, oltretutto, anche dall'emendamento da me presentato. Ripeto che esso prevede che, innanzitutto, con le eccedenze si coprano le cause di infortuni mortali, poi si migliorino le prestazioni e infine si attuino le campagne informative. Tutto questo è già contenuto nella legge, per cui non vedo l'utilità di un ordine del giorno in proposito.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa al parere espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signora Presidente, ringrazio la relatrice e la signora Sottosegretario per l'ampia motivazione che hanno espresso a supporto della loro contrarietà rispetto alle ampie argomentazioni di una certa serietà da me addotte a sostegno dell'emendamento. Comunque, ringrazio ugualmente. *(Commenti della relatrice.)*

Infine, noto con certo stupore che la sottosegretario Fiorillo aveva presentato un disegno di legge (che peraltro è presente nello stampato distribuito), il n. 2565, al cui articolo 4 prevedeva un regime di prestazioni diverso da quello attuale, mentre all'articolo 7 la volontarietà dell'assicurazione.

Non voglio, dunque, fare un richiamo alla coerenza personale poiché – francamente – visto l'andamento del dibattito, mi sembra fuori luogo, però, anche da un punto di vista di coerenza politica, mi sembra assolutamente assurdo che quando si possono definire normative liberamente e razionalmente le si definiscano in un certo modo e poi, dopo, quando si assume una posizione a nome del Governo si vada verso una strada che non porta da nessuna parte. Credo che una riconsiderazione della questione e una maggiore coerenza, anche rispetto alle precedenti posizioni, possano essere utili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.4 , presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

GUBERT. Signora Presidente, sono anch'io molto soddisfatto dell'ampiezza delle delucidazioni contenute nei pareri espressi dalla relatrice. Dato che non c'è alcun atteggiamento ostile di principio e c'è un dialogo, perché siamo qui in pochi, pensavo che la relatrice potesse spendere qualche parola di più di fronte alle obiezioni avanzate, magari rispondendo che esse non hanno ragione di esistere.

Tuttavia, considerare obbligatoria l'iscrizione ad una assicurazione di tutela dagli infortuni anche per un solo giorno o per una settimana di esclusivo lavoro domestico, mi sembra «fuor di testa». Ed allora, o c'è una risposta del perché la mia obiezione non è ritenuta accettabile oppure non mi resta che prendere atto del fatto che non c'è alcuna volontà di considerare gli apporti che vengono dall'esterno della maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

MULAS. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, vorrie intervenire brevemente sull'ordine dei lavori.

Signora Presidente, ella e tutta l'Assemblea sanno che la Corte suprema di cassazione ha confermato la nullità del *referendum* del 18 aprile per mancanza del *quorum.*

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, non mi faccia essere scortese: questo intervento non è sull'ordine dei lavori. A fine seduta, se intende sollevare la questione (anche presentando interrogazioni od altro), le darò volentieri la parola.

GASPERINI. Era solo un annuncio, signora Presidente, e vorrei che mi fosse consentito di farlo.

PRESIDENTE. Non voglio essere scortese con lei, senatore Gasperini, che è sempre così garbato, ma lei sa che gli annunci (già derogando al Regolamento), in genere, li facciamo fare ad inizio seduta: permettere che vengano fatti anche durante la seduta instaurerebbe un'altra prassi che è bene evitare.

Procediamo, dunque, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 8.1.

GUBERT. Signora Presidente, illustro gli emendamenti presentati all'articolo 8, anche se serve a ben poco.

L'emendamento 8.3 suggerisce di modificare il testo, nel punto in cui si fa riferimento a «lire 25.000 annue»: questo «annue» cosa vuol dire? A partire dal momento in cui ci si assicura o no, o vale forse «per anno solare»? Credo che vi sia la necessità di precisare questo aspetto, oppure vuol dire per tanti giorni quanti uno è assicurato, per cui per tutti i 365 giorni in cui è assicurato paga 25.000 lire? Senza queste precisazioni credo che la disposizione sia equivoca.

L'emendamento 8.4 prevede una riduzione del premio se il periodo di esclusiva attività è inferiore alla metà dell'anno, e questo mi sembra ragionevole. Infatti, se un soggetto svolge un'esclusiva attività soltanto per una settimana deve pagare 25.000 lire? Io credo che, in qualche misura si debba graduare il pagamento del premio assicurativo in relazione alla durata dell'attività svolta. Comprendo che le 25.000 lire non possono essere graduate per singoli giorni di lavoro, ma le si potrebbe graduare grosso modo per periodi inferiori o superiori alla metà dell'anno.

Gli emendamenti 8.5 e 8.6 fanno riferimento alle soglie di reddito per considerare a carico dello Stato il premio di assicurazione. Come accade sovente, questa soglia di reddito è stabilita in maniera indipendente dal numero dei componenti del nucleo familiare. Ora, quando interviene alle iniziative del *Forum* delle associazioni familiari, il ministro delle finanze Visco assicura che non è giusto considerare con il medesimo livello di reddito chi ha uno, due o cinque figli a carico, eppure, nel testo al nostro esame si continua a ripresentare la medesima logica, cioè a non comprendere che i 18 milioni di lire di reddito annui di un nucleo familiare con un figlio a carico sono diversi dai 18 milioni annui di reddito di un nucleo familiare con cinque figli a carico.

Credo che questa distorsione possa essere corretta, e faccio appello alla relatrice perché consideri un pò più attentamente il problema.

Quindi, le soluzioni da me proposte con gli emendamenti 8.5 e 8.6 sono due. La prima è quella di coprire i maggiori oneri diminuendo sia, il reddito personale sia in minor misura, il reddito familiare, in modo da consentire di graduare la soglia di reddito in relazione al numero dei figli a carico. Quindi, propongo 3 milioni di lire per ogni persona fiscalmente a carico di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare. Ricordo che normalmente il reddito minimo, affinchè una persona sia considerata a carico, ammonta per il fisco a 5,5 milioni di lire. Tra qualche giorno saremo chiamati a compilare la dichiarazione dei redditi, e quindi i figli che possiedono un reddito annuo inferiore a 5,5 milioni di lire sono considerati fiscalmente a carico.

Qui si propone che l'onere in più di reddito considerato per essere fiscalmente a carico sia di 3 milioni di lire; quindi, poco più della metà del maggior onere che comporta avere dei figli a carico. Questa è la prima soluzione che propongo con l'emendamento 8.5.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'emendamento 8.6 da me presentato – in pratica, ho sostituito l'ultima parte del testo originario con una copertura integrativa più adeguata, qualora non fosse sufficiente quella da me precedentemente proposta – non altera il limite personale di reddito di 9 milioni, ma semplicemente quello familiare, che sostanzialmente viene diminuito se un soggetto non ha nessuna persona a carico, mentre invece viene aumentato di 3 milioni di lire per ogni persona fiscalmente a carico. Ciò vuol dire che una famiglia con due figli a carico tornerebbe ai 18 milioni di lire annui inizialmente previsti.

Se la relatrice non intendesse modificare le cifre originarie stabilite nel testo al nostro esame e fosse disponibile ad incrementare soltanto la soglia di reddito di 3 milioni di lire in relazione alle persone a carico, si potrebbe usare semplicemente la copertura integrativa, e quindi mantenere dell'emendamento soltanto la dizione «aumentato di lire 3 milioni per ogni persona fiscalmente a carico». Spero che su questo punto si rifletta attentamente.

Gli altri emendamenti da me presentati all'articolo 8 tendono a rendere meno permissivo il disposto legislativo per chi non paga il premio di assicurazione. Essi prevedono che le sanzioni contenute nel testo possano lievitare con l'aumentare del ritardo e che un ritardo superiore ai sei mesi comporti la decadenza della copertura assicurativa, come accade per qualsiasi assicurazione privata ove, se non si paga in tempo, non si è coperti, pur permanendo l'obbligo dell'assicurazione. Da questo punto di vista, quindi, non comprendo il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione sull'emendamento 8.8, in quanto con tale proposta non si voleva far venir meno l'obbligo, bensì la copertura del rischio. Caso mai, dunque, si avrebbe un vantaggio per il bilancio dell'ente assicurativo, non uno svantaggio. Comunque, pazienza, ormai la 5ª Commissione ha espresso il suo parere.

L'emendamento 8.9, infine, riguarda la transitorietà con cui si procede alla corresponsione delle sanzioni. È possibile che si attendano cinque anni per erogare la sanzione in caso di mancato pagamento del premio? Penso che sia più serio prevedere due anni: mi sembrano

un periodo sufficiente per far conoscere le opportunità contenute nel presente provvedimento.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PILONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1, tendente a sopprimere l'articolo. L'emendamento 8.3, presentato dal senatore Gubert, pone un problema vero, se si intenda per anno quello solare. Tuttavia, è utile che questa definizione sia prevista nel regolamento di attuazione e non nella norma legislativa. Gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.2 e 8.6 intervengono a modifica dei livelli di reddito per l'assunzione del premio a carico dello Stato. Su di essi esprimo parere contrario, per le ragioni già esposte durante la discussione generale e nella mia replica. Non posso neanche accettare, senatore Gubert, il nuovo testo dell'emendamento 8.6 perché esso fa riferimento, per una eventuale copertura dei maggiori oneri finanziari, a un aumento delle 25.000 lire del premio assicurativo che invece, a mio parere, è utile non modificare in questa fase.

Gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9 intervengono sulla norma relativa al mancato pagamento della polizza, che prevede un importo aggiuntivo non superiore all'importo del premio stesso. Nel provvedimento si prevedono cinque anni di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per l'applicazione concreta di tale norma e ritengo che vada mantenuto questo periodo. Come dicevo prima, agiamo su una platea molto ampia di circa 7.300.000 persone; ci sarà sicuramente un problema di informazione, quindi, non necessariamente il mancato pagamento della polizza nella prima fase di applicazione della legge sarà determinato dalla cattiva volontà di non voler adempiere a tale impegno. Esprimo, pertanto, parere contrario su di essi.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.5 e 8.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6 (Nuovo testo).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. L'emendamento 8.6 era stato dichiarato improcedibile dalla 5ª Commissione e pertanto ho presentato un nuovo testo che invece è procedibile. Resto sconcertato dal fatto che la maggioranza, nei convegni pubblici, si impegni con le associazioni a sostegno della famiglia, ma quando poi si tratta di procedere a piccoli interventi, come quelli da noi prospettati, si arrocchi sul reddito e non sul numero dei figli per calibrare il livello effettivo di benessere quindi considera la soglia di reddito come se questo dato non contasse. Ciò rappresenta una grave ingiustizia per le famiglie che hanno più figli e non credo che sia ragionevole una politica antinatalista come quella che stanno portando avanti adesso il Governo e la maggioranza.

Vorrei far notare poi come quella integrazione suggerita per la copertura dei maggiori oneri è puramente ipotetica. Infatti, essendo l'assicurazione obbligatoria e essendo il numero dei figli ormai dell'1,2-1,3 per donna, se riduco i milioni da 18 a 12 e distribuisco i 6 milioni di reddito in base ai figli a carico, in realtà ho una copertura più abbondante rispetto a quella necessaria; non ci sono fenomeni selettivi per cui si assicurano soltanto le famiglie con più figli. Effettuando questa operazione non si pone un carico maggiore sulle spalle dell'ente assicurativo e dello Stato, bensì minore, in quanto bisogna considerare che la copertura di 6 milioni verrebbe a garantire l'equivalenza se però tutte le famiglie avessero due figli, ma in realtà la media è più bassa. Pertanto, quella integrazione è soltanto cautelativa di fronte ad un eventuale parere contrario della 5ª Commissione, ma se si dovesse accertare in maniera più seria di quanto non sia stato fatto, l'onere che il mio emendamento comporta, credo che si riscontrerebbe non un onere, ma un beneficio e quindi, la cifra di 25.000 mila lire annue non subirebbe alcun mutamento.

Spero dunque che l'Assemblea corregga l'insensibilità manifestata dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo nell'espressione del loro parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.6 (Nuovo testo), presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.8 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

MULAS. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signora Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 10.1 perché mi sembra che non serva a niente.

PILONI, *relatrice*. Signora Presidente, desidero innanzitutto dire al senatore Gubert che ho riformulato l'emendamento 10.100 proprio accogliendo le questioni poste dal suo emendamento. In tal senso, pertanto, invito il senatore Gubert a ritirare il suo emendamento 10.1 e a votare quello da me presentato.

Desidero, però, fare due precisazioni in merito all'emendamento in esame nel quale intenderei sopprimere, alla quarta e alla nona riga, il riferimento al «comitato amministratore» per ragioni di conformità con il resto del testo di legge. L'emendamento 10.100 è quello che destina, in modo finalizzato e preciso, le eventuali eccedenze.

MULAS. Così avete fatto tutto voi!

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 10.1 e favorevole al 10.100.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Gubert se intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 10.1 (Nuovo testo) avanzato dalla relatrice.

GUBERT. Sì, signora Presidente, mi pare che sia ragionevole, visto che il contenuto del mio emendamento è stato riassunto nella sostanza da quello presentato dalla relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.1 (Nuovo testo) è dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dalla relatrice, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

GUBERT. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.1. L'emendamento 11.2 pone invece una cautela per quanto riguarda le competenze previdenziali. Infatti, come ho già detto, la regione Trentino-Alto Adige ha competenze integrative in materia previdenziale e da questo punto di vista, chiedo venia alla relatrice dal momento che precedentemente ho svolto un intervento che riguardava questa materia e non quella della prevenzione degli infortuni in casa. La cautela sta nel fatto di ribadire che questo provvedimento non modifica le competenze assegnate alle regioni e alle province autonome a statuto speciale in materia previdenziale e in tal senso, quindi, continuano a sussistere le autonomie già attualmente esistenti. In proposito ricordo che il Trentino-Alto Adige è stata la prima regione in Italia a prevedere un'assicurazione facoltativa relativamente al lavoro domestico.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PILONI, *relatrice*. Riguardo al contenuto dell'emendamento 11.1, senatore Gubert, francamente mi sembra un appesantimento eccessivo l'inserimento ivi previsto con le parole «competenti Commissioni parlamentari». Per questo motivo il parere è contrario.

Invito al ritiro, invece, per quanto riguarda l'emendamento 11.2, altrimenti il parere è contrario, in quanto in questo caso prevediamo delle norme in materia assicurativa; la materia previdenziale, già disciplinata sulla base di altre leggi, non è in alcun modo intaccata. Si ribadisce quindi una cosa che non è comunque in discussione. Pertanto, se il senatore Gubert non ritira l'emendamento 11.2, esprimo su di esso parere contrario.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Senatore Gubert, accoglie l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 11.2.?

GUBERT. Se resta confermato a verbale che l'interpretazione del Governo è tale per cui le attuali forme integrative di assicurazione per infortuni domestici non sono in alcun modo modificate da questa disposizione, credo non ci sia alcuna ragione per non ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, a me sembra di aver capito un'altra cosa. La relatrice ha affermato che la materia previdenziale non è intaccata da questa disposizione, non quella assicurativa. La relatrice le ha dato assicurazioni sul contenuto dell'emendamento da lei presentato. Non so se lei intendeva altro, ma qui è scritto così.

GUBERT. Forse mi sono espresso male ed ho detto «assicurativa» anziché «previdenziale».

PRESIDENTE. Nell'emendamento 11.2 lei parla di materia previdenziale.

GUBERT. Comunque, la regione Trentino-Alto Adige ha competenze integrative in materia previdenziale. Sulla base di questa competenza, ha già una propria assicurazione per gli infortuni domestici delle casalinghe. La cautela era che questa nuova normativa statale non facesse venire meno le competenze proprie della regione Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Allora, lei mantiene il suo emendamento?

GUBERT. No, accetto l'invito al ritiro, perché mi sembra di aver capito che restano integre le competenze regionali.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a precisare questo aspetto.

PILONI, *relatrice.* Signora Presidente, qui stiamo normando la materia assicurativa; la materia previdenziale è altra, non stiamo parlando di pensioni. Quelle parti della materia previdenziale, cioè quella pensionistica e così via, che attualmente sono in capo alle regioni resteranno tali. Questa è la mia risposta all'emendamento presentato.

Lei, senatore Gubert, ha posto un altro problema; lei ha detto che ci sono regioni e province autonome che hanno già forme assicurative – non previdenziali – di copertura rispetto agli infortuni domestici e ha chiesto che fine faranno. Ebbene, noi stiamo introducendo una forma di assicurazione obbligatoria che varrà per tutta la popolazione italiana; le forme assicurative regionali potranno permanere in quanto aggiuntive, se le regioni lo riterranno opportuno. Non so se è questo il senso delle sue affermazioni. Quelle forme assicurative potrebbero però essere superate e le regioni stesse potrebbero modificarle o considerarle aggiuntive nei contenuti.

PRESIDENTE. Allora, senatore Gubert, ritira il suo emendamento?

GUBERT. Presidente, credo che l'assicurazione contro gli infortuni sia una forma di previdenza. Non ho mai sentito ... *(Il senatore Bedin chiede di intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Bedin, non possiamo continuare a lungo questa discussione. Senatore Gubert, mi dica se intende ritirare o meno l'emendamento 11.2.

GUBERT. Intendo ritirarlo, però voglio anche precisare che non ho mai sentito che la materia previdenziale comprenda soltanto le pensioni di vecchiaia o di anzianità. Credo che invece si applichi a qualsiasi rischio che corre il cittadino.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, su che cosa voleva intervenire?

BEDIN. Volevo intervenire su questo emendamento.

PRESIDENTE. Mi spiace, è stato ritirato.

BEDIN. Però, io ho chiesto di intervenire già prima. Vorrei proporre un subemendamento...

PRESIDENTE. Ormai è stato ritirato.

BEDIN. Allora lo faccio mio e presento una proposta di subemendamento.

PRESIDENTE. No, non può modificarlo. Se fa suo l'emendamento, dobbiamo porlo ai voti così come è stato presentato. Altrimenti dovrebbe presentarne un altro, però ormai i termini per la presentazione degli emendamenti sono scaduti.

BEDIN. Allora rinuncio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signora Presidente, colleghe e colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa al disegno di legge in esame, recante «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici».

Dopo un *iter* alquanto travagliato, il provvedimento, che mira a tutelare la salute attraverso la prevenzione degli infortuni negli ambienti domestici e ad istituire una forma assicurativa nuova in materia, è finalmente giunto al nostro esame. Si tratta di un doveroso ed atteso riconoscimento del lavoro svolto in ambito domestico e della conseguente tutela di un'attività indispensabile ed utile alla collettività.

Giudichiamo positivamente le modifiche apportate in Commissione; particolarmente interessante è l'emendamento con il quale è stato soppresso il riferimento al lavoro domestico come attività «svolta prevalentemente dalle donne», del tutto irrilevante con riguardo ai destinatari della nuova normativa, ma che avrebbe potuto contribuire al mantenimento di una cultura discriminatoria e sorpassata.

Mi auguro che il testo al nostro esame ottenga il voto favorevole dell'Assemblea e possa al più presto diventare legge.

WILDE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signora Presidente, nel corso della discussione generale ho indicato le motivazioni del voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano e le confermo ora; desidero solo aggiungere due osservazioni. La prima, che era già contenuta nel mio intervento precedente, fa riferimento in particolare all'ultimo emendamento che è stato ritirato e che ho cercato di fare mio: avendo già alcune regioni della Repubblica (non solo fra quelle a statuto speciale) normato la tematica in esame, le loro competenze in materia (che non coinvolge la previdenza) devono essere considerate conservate.

La seconda osservazione è un pò polemica nei confronti di alcuni emendamenti che ho ritenuto contraddittori: escludere, per esempio, prestazioni di tipo volontaristico da questo tipo di protezione, in particolare da parte di un collega che si rifà alla mia stessa dottrina sociale, mi è sembrata una posizione non condivisibile.

Per le ragioni enunciate in precedenza, confermo comunque il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

RIPAMONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signora Presidente, desidero confermare l'astensione del Gruppo Verdi-L'Ulivo, con le motivazioni già espresse nel corso della discussione generale, e richiamare soltanto un'osservazione della relatrice che io giudico importante.

Nella sua replica la senatrice Piloni ha ricordato la presa di posizione della Comunità europea relativamente alle possibilità di esclusione dal regime di monopolio degli interventi in questo settore.

Credo che la relatrice abbia fatto bene a ribadire quest'aspetto, però desidero sottolineare che la presa di posizione della Comunità prevede la libertà per i singoli Stati di decidere come intervenire in questo settore e non l'obbligo di operare in regime di monopolio. Credo che, da questo punto di vista, la riflessione dovrebbe essere maggiormente approfondita, proprio in considerazione dell'obiettivo che si intende raggiungere.

Ritengo che l'INAIL operi in modo molto corretto e trasparente, in particolare nel settore degli infortuni, ma, per quanto riguarda questo aspetto, il nostro obiettivo non è tanto o solo quello di avere maggiori garanzie, quanto quello di offrire agli utenti un servizio efficace ed efficiente. Per raggiungere tale obiettivo, credo che sarebbe stato opportuno prevedere in questo settore il superamento del regime di monopolio.

È questo uno dei motivi che inducono il Gruppo dei Verdi a confermare la propria astensione nella votazione finale del provvedimento.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signora Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo per approvare poteva diventare uno strumento legislativo definitivo e completo, invece, si ferma solo ad un punto di partenza, diventando solo un primo passo verso la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di civile abitazione.

È vero che l'istituzione di una copertura assicurativa contro il rischio infortunistico che può verificarsi nelle abitazioni, considerate come luogo di vita e di lavoro, riconosce l'alto valore sociale del lavoro domestico, che attualmente viene svolto in modo preponderante dalle donne; lavoro domestico non sempre tutelato e finora possiamo dire ignorato dal punto di vista assicurativo. Tuttavia, l'assicurazione prevista dal disegno di legge resta incompleta, anzi potrei dire che era nata per tutelare e finisce forse per arricchire chi la gestisce a scapito dei soggetti tutelati. Essa premia comunque, in qualche misura, le iniziative e l'impegno portati avanti dalle casalinghe e dalle varie associazioni che le rappresentano e risponde a molte delle loro aspirazioni di sicurezza, dando anche una prima risposta alle sollecitazioni che l'Unione europea aveva rivolto agli Stati membri per fornire risposte concrete in materia di infortuni domestici.

Anche se l'*iter* di questo provvedimento è stato notevolmente allungato – il testo base è stato approvato dalla Camera dei deputati nel giugno dello scorso anno – esso è frutto del lavoro portato avanti dalla Camera dei deputati prima ed ora dal Senato; lavoro intenso, che ha visto confluire in un testo unico varie iniziative legislative, tutte tendenti a riconoscere la dovuta dignità al lavoro domestico.

Dobbiamo riconoscere che, per la prima volta, viene affrontato il problema degli infortuni domestici e ciò rafforza la convinzione che il lavoro dovunque si svolga, e quindi a maggior ragione tra le mura domestiche, è meritevole di tutela assicurativa. Si esprime, inoltre, appieno la volontà di considerare la casalinga come persona che lavora e produce e solo in tale ottica approviamo il ruolo di gestore assegnato all'INAIL, scelta che deriva dal considerare l'assicurazione contro gli infortuni domestici come assicurazione sociale.

E proprio sulla base di tale considerazione, non riusciamo a capire perché siano stati respinti i nostri emendamenti, l'uno tendente a coprire anche il rischio di morte che purtroppo può verificarsi anche quando si svolge un lavoro tra le pareti domestiche (si voleva quindi rendere l'assicurazione effettiva sotto tutti gli aspetti), l'altro, che poi è stato ritirato, tendente ad abbassare la percentuale di invalidità risarcibile attraverso l'elevazione della copertura del rischio infortuni. La legge che stiamo per approvare inopportunamente, infatti, si riferisce solo ad eventi gravissimi e dimentica, in caso di morte, di assegnare un risarcimento a favore degli eredi.

Siamo comunque convinti che essa rappresenti un primo e valido passo per il riconoscimento completo del lavoro domestico, oltre a costituire un sistema di monitoraggio degli infortuni che nell'ambiente domestico si verificano. I dati serviranno da fonte di aggiornamento per la legge mano a mano che le esigenze lo richiederanno.

Rilevanti perplessità restano sui gravosi compiti affidati al Servizio sanitario nazionale. Compiti onerosi quale quello di promuovere, a livello territoriale, la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e di sviluppare un'adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Si attribuiscono al Servizio sanitario nazionale dei compiti, senza però garantire allo stesso i mezzi finanziari necessari, anzi, come già detto, sembra che il Ministro intenda tagliare i finanziamenti a favore del Servizio stesso.

Con tali premesse, ci auguriamo che questa non sia una delle tante leggi che il Parlamento approva e che restano lettera morta o per mancanza di finanziamenti, o per mancanza di personale, o per mancanza di professionisti validi in grado di svolgere in questo campo così difficile e delicato un lavoro serio e qualificato. Questa mia osservazione non vuole porre in dubbio la necessità di questo provvedimento, ma si basa sull'esperienza acquisita come membro della 11ª Commissione che ha svolto un'indagine sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, nel corso della quale abbiamo riscontrato numerose carenze in questo settore, anche per mancanza del personale necessario.

Pur con queste perplessità, riteniamo comunque questo disegno di legge necessario ed annunciamo quindi il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e dei senatori Piloni e Smuraglia).*

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, come ricordato, mi sono fatto promotore già da molto tempo nella regione Trentino-Alto Adige del disposto qui contenuto nell'articolo 6, primo comma, in base al quale il lavoro domestico è riconosciuto come tale e quindi è meritevole di tutela previdenziale od assicurativa, a seconda di come si voglia definirla.

Da questo punto di vista, quindi, merita sicuramente approvazione l'avanzamento compiuto anche a livello nazionale con questo disegno di legge. Peraltro, su alcune questioni si ripropone una cultura antifamiliare, evidenziatasi nel respingere ogni emendamento che induceva a tener conto dei carichi di famiglia nelle agevolazioni per il premio.

Rivolgendomi al senatore Bedin, mi meraviglio del fatto che nessun esponente dei Popolari abbia votato a favore di emendamenti di questo tipo, nonostante le prediche che pronunciano per le strade e nelle piazze.

Inoltre, non mi convince il fatto che, mentre per l'accesso all'agevolazione si fa riferimento al reddito di chi presta l'opera all'interno della famiglia, invece, non si faccia alcun riferimento alla famiglia stessa quando si parla di soggetti destinatari dell'attività di cura. In questo modo può accadere che, di fatto, si premiano le convivenze e non la famiglia. La famiglia non è tutelata dallo Stato perché il suo reddito, considerato complessivamente, può superare il limite stabilito nella normativa per ottenere l'agevolazione; viceversa, una convivenza di qualsiasi tipo viene agevolata in quanto il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare e non certo quello del *ménage*, dell'insieme di persone che abitano in un appartamento, in un ambito domestico.

Questo mi meraviglia; il senatore Bedin, indirettamente, mi rivolgeva una critica sostenendo che io non avrei agevolato il lavoro volontario, posso però rispondere che in questo modo si agevola l'attività di cura di coppie o di *ménage* che non hanno nulla a che fare con la famiglia, mentre per la famiglia si prevede una particolare penalizzazione. Se questa è coerenza, io non riesco a capirla.

Pertanto, signora Presidente, considerati i vantaggi che la legge può apportare, ma anche le gravi carenze in essa contenute, dichiaro il mio voto di astensione.

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signora Presidente, colleghe, colleghi, l'importanza di questo disegno di legge è stata qui sottolineata da diversi interventi.

Rispetto al passato ci troviamo ad un punto nuovo, di novità, quello cioè di riconoscere che tutti i lavori hanno pari dignità.

Si tratta di un processo iniziato molto tempo fa, con la prima legge del 1963 relativa alle pensioni per le casalinghe, e proseguito poi con una serie di provvedimenti, tra cui quello che ha riconosciuto l'imprenditoria femminile, e, a partire dalla Conferenza di Pechino, anche il valore di tutti i lavori. Avvertiamo, pertanto, l'esigenza che anche lo Stato, con le sue leggi, sancisca tali riconoscimenti.

Con il disegno di legge in esame vogliamo far uscire dalla clandestinità il lavoro domestico. Di questo si tratta; il lavoro esisteva ed era clandestino, non era riconosciuto. Per molto tempo, si è considerato il lavoro domestico come lavoro delle donne perché alle donne era riconosciuto solo il ruolo domestico e, con grande fatica, con lotte, con presenze, nel corso di questi cinquant'anni, le donne hanno posto il problema di una propria collocazione in tutti i lavori ed in tutti i momenti della società, ma anche quello del riconoscimento del lavoro domestico quale valore di un lavoro sociale.

Il disegno di legge in esame è, quindi, innovativo ed offre un contributo all'avanzamento di questo concetto.

Certamente, siamo di fronte ad una situazione in cui tutti i lavori non sono sicuri. Spesso la Commissione lavoro del Senato ha portato all'esame dell'Aula provvedimenti che ribadivano la mancanza di sicurezza nel lavoro, perchè si muore ancora troppo sul posto di lavoro, si muore fuori di casa, si muore in casa, si resta menomati, con percentuali di invalidità spesso molto alte, sia lavorando in casa, sia fuori.

Pertanto, il problema è quello di fornire una risposta seria alla questione della prevenzione, che deve essere effettuata in tutti gli ambienti di lavoro.

Sono molto compiaciuta del fatto che in questo provvedimento si dia importanza all'attività di prevenzione e di educazione che noi dobbiamo svolgere e che si presti attenzione anche alla ricerca di nuove tecnologie che aiutino a fare in modo che il lavoro non sia più pericoloso.

Voglio ricordare che in Commissione sanità, in queste settimane, si è esaminato un disegno di legge che può anche far sorridere perché affronta il problema della pericolosità delle lattine di birra, di coca cola, o altro ancora, fornite di linguetta a strappo, che possono quindi risultare nocive perché vengono a contatto con qualsiasi tipo di materiale, nei depositi o durante il trasporto; pertanto, la gente beve ma con grandi rischi. Ebbene, che cosa prevede quel disegno di legge? Di apporre all'etichetta la dizione: «Attenzione: pulire prima di bere, perché è pericoloso». D'accordo, mettiamo pure l'avviso di fare attenzione perché è pericoloso bere in questa maniera, ma almeno facciamo uno studio, una ricerca per produrre delle lattine su cui non si debba scrivere che è pericoloso bere. Cioè, si deve fare tutto un discorso di prevenzione, a partire dal fatto di offrire dei prodotti meno pericolosi.

Gli incidenti domestici. Quasi sempre sono dovuti al fatto che si scivola perché si usano dei prodotti che fanno scivolare; si usano poi dei prodotti taglienti, che non hanno sicurezze; non c'è ancora una produzione di strumenti di lavoro non pericolosi o – perlomeno – pericolosi meno degli attuali.

Questo provvedimento, quindi, chiama in causa tutta questa partita e mi piace molto che ci sia la raccolta dati presso l'INAIL: che l'INAIL diventi pure la struttura dove viene evidenziato il fenomeno degli incidenti sul lavoro; c'è bisogno di evidenziarli per combatterli; è necessario sapere cosa sia successo, quale sia stato il tipo maggiore di disagio o di danno che si è procurato per combatterli in materia adeguata.

È dunque un provvedimento molto buono, che certamente dà la risposta dell'obbligatorietà di questa assicurazione per fare sì che chi sia poi colpito in modo pesante venga risarcito (e quindi abbia anche un riconoscimento concreto), ma è buono anche perché pone all'attenzione tutto questo insieme di tematiche. Quindi, il nostro voto è veramente convinto.

Certo, c'è la questione delle morti, ma nel provvedimento diciamo che dopo il periodo di verifica dobbiamo trovare le modalità per risarcire anche per la morte avvenuta a causa di incidente domestico. Quindi – ripeto – è un provvedimento buono.

Ho sentito molti degli interventi dei colleghi che ponevano la richiesta di un qualche cosa in più. Io dico che questo è un punto di partenza molto importante. In futuro, forse, si potrà fare anche di più, ma partiamo con il riconoscere questa cosa, sapendo anche che le nostre finanze sono quelle che sono. È uno sforzo che noi facciamo. Noi veniamo incontro ai nuclei familiari più poveri, perché sarà lo Stato a pagare questa quota e quindi è lo Stato che si fa carico del riconoscimento del valore sociale del lavoro domestico.

Il nostro, dunque, è un voto veramente convinto e a favore dell'approvazione del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare italiano).*

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signora Presidente, nel mio intervento in sede di discussione generale avevo già preannunciato il voto favorevole di Forza Italia a questo provvedimento.

Diciamocelo con franchezza: si tratta di un provvedimento che presenta non poche contraddizioni ed elementi che indurrebbero ad un'astensione da parte nostra sia per quanto riguarda il ruolo dell'INAIL che per la questione dell'assicurazione: un'astensione da parte nostra potrebbe però essere letta come una nostra disattenzione verso il valore sociale del lavoro domestico, e questo senza dubbio non può essere.

Suscita in noi qualche perplessità il comma 3 dell'articolo 8, che dispone che «nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiunti-

va», però il successivo comma 4 prevede che questa disposizione non si applica, in via transitoria, per un periodo di cinque anni.

So che le risorse sono quelle che sono, però non riusciamo a capire perché di fronte alla riscoperta del valore sociale del lavoro domestico ci sia poi questo vuoto delle prestazioni che rientra in 5 anni.

Nello stesso tempo noi temiamo che ci sia un'ulteriore forma di tassazione surrettizia per quanto riguarda il sistema assicurativo di questa provvedimento ma, come hanno detto anche il collega Mulas di Alleanza Nazionale ed il collega Gubert, questo è un primo passo: noi non possiamo mostrare una nostra ostilità e disattenzione anche perché, dal punto di vista di approccio agli assetti della società, il Centro-Destra ha posto sempre come questione centrale quella della famiglia e del valore sociale del lavoro domestico, e quindi, in questa occasione, non saremo certamente noi, come d'altronde abbiamo dimostrato in un'Aula semivuota, a creare problemi e ostacoli o a votare contro il disegno di legge al nostro esame.

Si tratta di una legge che meriterebbe da parte nostra un voto di astensione; però, in Senato quest'ultimo è inteso come voto contrario. E poiché non vorremmo che la nostra astensione fosse interpretata in tal senso, pur tra mille perplessità che permangono esprimiamo il nostro voto favorevole sul disegno di legge n. 3362. Dalla discussione generale e dallo stesso progredire dei lavori in quest'Aula, le nostre perplessità rimangono tuttora, anzi sono uscite rafforzate.

DE LUCA Athos. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE LUCA Athos. Signora Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge n. 3362.

PRESIDENTE. Pongo ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3362, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 79, 125, 207, 924 e 2565.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2849) ***MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati***

(3052) ***PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile***

(3406) ***FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile***

(3693) ***DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2849, 3052, 3406 e 3693.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signora Presidente, colleghi, mi auguro che questi disegni di legge al nostro esame contro lo sfruttamento del lavoro minorile possano avere un percorso rapido nelle Aule parlamentari. Perché questo? Ritengo che, rispetto ad una problematica che riscuote il consenso di tutte le forze sociali e di tutti i Gruppi politici e rispetto alla quale spesso si rischia di avere un consenso verbale, avere una consacrazione generale, ma si fa fatica a creare nuove norme e regole per impedire lo sfruttamento del lavoro minorile, questa normativa che stiamo esaminando abbia un pregio: onorevoli colleghi, essa costituisce una proposta concreta che non ha la presunzione di stroncare il fenomeno nel nostro paese o in tutto il mondo, soprattutto alla luce dell'esperienza che noi abbiamo già fatto in altri campi. Mi riferisco, ad esempio, alla materia ambientale, dove l'autopromozione di marchi e di parametri di qualità nella produzione ha creato un ciclo virtuoso, in base al quale si sono promosse quelle aziende e quei prodotti che hanno rispettato e rispettano l'ambiente.

È questa un pò l'idea-chiave dei provvedimenti legislativi al nostro esame, che da qualcuno è stata sottovalutata e da altri osteggiata anche in modo clamoroso; ma questo per la verità è ingiustificato. Mi riferisco ad un'audizione che abbiamo avuto con il presidente della Confindustria che ha fatto una levata di scudi. Quell'audizione mi ha fatto riflettere – per la verità, ha fatto riflettere anche altri colleghi – sul fatto che in realtà noi stavamo ponendo un piccolo tassello, ma concreto per un'inversione di tendenza.

Onorevoli colleghi, l'approvazione rapida della normativa al nostro esame è importante perché io credo nel processo di globalizzazione che ormai va avanti a livello internazionale; noi dobbiamo far procedere lo sviluppo, gli interventi per l'occupazione e la produzione di pari passo con i diritti umani. Quello dei diritti umani deve diventare un parametro integrante, così come nei primi anni di questo secolo l'avvento dei diritti sindacali e l'aver impedito una certa produzione ottenuta con lo sfruttamento della forza-lavoro degli operai sono state delle grandi battaglie di civiltà che hanno modificato la produzione; così come, successivamente, la battaglia delle associazioni ambientaliste per impedire che la produzione si realizzasse con lo sfruttamento ed il saccheggio dei beni indivisibili, dell'aria che respiriamo, del mare, cioè dei beni naturali.

Credo che oggi sia fortissima l'esigenza che il rispetto dei diritti umani e dei diritti sociali sia un parametro di qualità della produzione, che corregga e dia anche un indirizzo ai processi di globalizzazione, caratterizzati dal rischio che il mondo sia guidato dai processi mercantili ignorando che spesso questi schiacciano invece i diritti umani delle persone. E, badate, questo vale soprattutto per i paesi in via di sviluppo. Una tesi che ci dà il senso del paradosso che stiamo vivendo è quella che proprio i paesi in via di sviluppo sostengono che lo sfruttamento del lavoro minorile gli serve oggi per uscire dal loro sottosviluppo, per poter competere in modo concorrenziale con la produzione dei paesi avanzati. Capite che questa affermazione è di una gravità incredibile, quella cioè di un paese sottosviluppato che pensa a sfruttare e a distruggere la vita – come poi è in realtà – delle sue risorse future, cioè dei giovani delle nuove generazioni: anziché costringere e creare le condizioni per mandare i giovani a scuola e quindi creare la nuova classe dirigente e le prospettive future, si pensa erroneamente, compiendo un errore storico gravissimo ed autolesionistico, di sacrificare le nuove generazioni mandandole al lavoro nero per produrre con dei costi un pò più bassi e fare concorrenza ai paesi emancipati. Capite che noi dobbiamo intervenire per impedire questo atto di autolesionismo storico, cioè che in questo modo paesi come il Pakistan, il Cile o quelli dell'America del Sud distruggano la loro possibilità di emanciparsi e liberarsi da questa schiavitù.

Un'altra questione importante. Credo, tra l'altro, che queste resistenze che abbiamo visto anche nella Confindustria siano effettivamente mal riposte; vi sia cioè anche lì una mancanza di lungimiranza. Ma la grande industria occidentale, per intenderci, può pensare di avere un futuro inseguendo la concorrenza sleale che gli può fare un paese del Terzo Mondo in via di sviluppo sfruttando il lavoro dei bambini? Anziché imporre delle regole certe e battersi perché questo non avvenga, può pensare un'industria occidentale, una multinazionale, di avere un futuro rincorrendo quelle aberrazioni e magari delocalizzando le proprie aziende in quei luoghi per sfruttare essa stessa il lavoro minorile e per competere con quella produzione? Questo mi pare che sarebbe un atto che ci porterebbe indietro. Noi vogliamo alleata la grande industria occidentale in questa lotta e si devono creare delle regole certe.

D'altra parte, proprio il sottosegretario Cabras nelle audizioni che abbiamo avuto ci diceva che l'Organizzazione mondiale del commercio ha all'ordine del giorno questa problematica e cioè dare regole certe per impedire questa concorrenza sleale, quello che viene chiamato il *dumping* sociale. Quindi, in qualche modo è anche conveniente per la nostra industria sostenere queste nuove normative che faticosamente e gradualmente cercano di mettere dei tasselli per scoraggiare e per rendere non positivo lo sfruttamento del lavoro minorile.

Noi inoltre riteniamo che la chiave di volta, l'aspetto positivo di questa legge sia il fatto che chiama in causa i consumatori, la grande opinione pubblica, perché con questo marchio di qualità volontario che si può applicare ai prodotti realizzati senza lo sfruttamento del lavoro minorile automaticamente mettiamo in causa i consumatori; cioè con-

sentiamo al cittadino di dire no a quel prodotto che non ha questa garanzia. Così come oggi il consumatore sceglie un prodotto realizzato senza inquinare l'ambiente o un prodotto fatto con materiali di qualità, affidabile e sicuro (in tal senso è stato approvato poc'anzi un disegno di legge in materia di sicurezza del lavoro domestico), il consumatore stesso deve diventare un parametro che corregge il mercato e quindi una parte in causa importante, un protagonista della produzione. Con l'istituzione del marchio di qualità sociale noi facciamo sì che il consumatore rifiuti di comprare un *jeans*, un pallone o quant'altro non abbia questa garanzia.

Ben venga quindi, questo marchio volontario che è anche di autopromozione e ben venga, anche, quell'azienda che autopromuove i propri prodotti perché tra i parametri di qualità oltre alla sicurezza e all'affidabilità pone anche quello del rispetto dei diritti umani elementari.

Ritengo quindi che da un'analisi serena e lungimirante del disegno di legge debba discendere un consenso rapido e ampio del Parlamento, perché il nostro paese può anche essere protagonista rispetto agli altri paesi; siamo in Europa e in questo ambito quante volte l'iniziativa di un paese ha funzionato da traino rispetto agli altri? Qualcuno deve pur cominciare! Ebbene, come parlamentare italiano sarei gratificato dal fatto che fossero proprio il nostro paese e il nostro Parlamento ad innescare nuove norme, concrete, non demagogiche e che possano fornire una risposta a problematiche così importanti.

Si tratta quindi di una funzione e di un ruolo importanti ed è in considerazione di ciò che il nostro Gruppo ha presentato numerosi disegni di legge, proprio perché abbiamo avvertito l'urgenza di questo problema. In Commissione si è provveduto ad elaborare un unico testo che ci pare soddisfacente, in quanto leggero ed anche perché non pone lacci e lacciuoli salvo il fatto – e questo mi pare legittimo da parte di uno Stato – che per quanto riguarda quegli incentivi volontari e facoltativi, lo Stato stesso naturalmente provvederà a premiare quelle aziende che aderiscono a questo marchio dando così un segnale sul piano del rispetto dei diritti umani al problema del lavoro minorile. Ritengo che il provvedimento sia congegnato in modo accettabile e semplice, ma efficace e quindi il nostro Gruppo oltre ad averlo sostenuto e in qualche modo anche ispirato, ne auspica un *iter* parlamentare rapido ed efficace al fine di giungere alla sua conclusione nel più breve tempo possibile, fornendo come paese e come Parlamento un contributo concreto.

Concludo affermando che dal momento che tutti siamo contro il lavoro minorile – non c'è nessun parlamentare, né alcuna organizzazione che si sia espressa a favore di questo fenomeno – dobbiamo passare dalle parole ai fatti e lo strumento che attraverso questo disegno di legge abbiamo oggi all'esame del Senato rappresenta una cartina di tornasole proprio per verificare se queste idee e questi valori, come dicono gli inglesi, «valgono uno scellino» e cioè valgono un impegno concreto. Il provvedimento in esame può ovviamente essere migliorato anche attraverso contributi originali, in ogni caso ritengo che chi si sottrarrà a questo impegno certamente dimostrerà che non vi è coerenza tra le parole e i fatti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Wilde. Ne ha facoltà.

WILDE. Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame segue una risoluzione approvata in Commissione industria nell'aprile del 1998 con la quale si impegnava il Governo a studiare e promuovere azioni atte a favorire l'importazione e la commercializzazione di tutti quei prodotti la cui fabbricazione e trasformazione non implichi l'impiego di manodopera infantile e quindi a favorire l'istituzione di un marchio di qualità sociale che rispetti tali regole.

L'Organizzazione internazionale del lavoro e l'UNICEF confermano che sono circa 250 milioni i bambini e le bambine che lavorano nei cinque continenti.

Il lavoro minorile, quindi, secondo noi, non è un fenomeno residuale destinato ad essere velocemente superato grazie al miglioramento delle condizioni di vita, ma costituisce un elemento permanente di un modello di organizzazione del lavoro fondato sulla ricerca esasperata della flessibilità. Per cui, chi è più flessibile e meno tutelato di un bambino?

È interessante quindi rilevare come nella civilissima Inghilterra stime attendibili indichino che a lavorare nella fascia compresa tra gli 11 ed i 15 anni siano circa 300.000. Ma i dati potrebbero essere verificati anche in Italia e nel resto d'Europa, sicuramente senza discostarsi di molto. Quindi, il problema esiste, è concreto ed i principi sui quali si vuole intervenire sono seri.

Se il disegno di legge in esame parte da principi seri e giusti, non deve comunque ed in alcun modo ostacolare i rapporti intercorrenti tra imprenditori; in tal caso, irrigidirebbe il mercato. Noi riteniamo che lo Stato non può normare in modo rigido tale rapporto.

È inoltre importante rilevare che a monte della legislazione nazionale si collocano i trattati internazionali, cui l'Italia ha aderito sia in sede di Organizzazione mondiale del commercio sia nell'ambito dell'Unione europea. Pertanto, un provvedimento come quello in discussione andrebbe preventivamente notificato a tali organi, come tra l'altro confermato nella replica alla discussione generale in 10ª Commissione dal sottosegretario Cabras.

Noi riteniamo comunque che si possa intervenire tenendo ben presente il principio liberista secondo il quale non si possono porre limitazioni di qualsiasi tipo alla libera circolazione delle merci. Il testo unificato in 10ª Commissione avrebbe accolto tale importante principio, per cui si cerca di perseguire il risultato attraverso una promozione che però deve essere rigorosamente fondata sulla volontarietà e l'autocertificazione da parte dell'azienda, permettendo quindi all'imprenditore la libertà di scelta.

L'istituzione di un marchio volontario, che nel contesto della globalizzazione dei mercati darebbe al prodotto elementi che favoriscono una concorrenza leale, basata su messaggi diretti e certificati indirizzati ai consumatori, è quindi un passo avanti verso un mercato più trasparen-

te. Questo ci trova d'accordo, anche in relazione alla globalizzazione dei mercati, che per certi prodotti (come quello tessile e calzaturiero) ha procurato, grazie all'utilizzo di minori, concorrenza sleale, recando danno alle nostre imprese.

Auspichiamo quindi un *iter* veloce del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Travaglia. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare è stato oggetto di una lunga e abbastanza tormentata gestazione in sede di Commissione, e ciò malgrado il fatto che sulla carta il suo contenuto sia tale da ispirare, prima di un'analisi critica, un'adesione immediata e senza riserve.

In effetti, il disegno di legge si propone di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali non viene utilizzata manodopera minorile durante la fase di lavorazione. A tal fine, viene istituito un albo che accoglie le imprese legittimate e conseguentemente autorizzate ad apporre un marchio di conformità sociale ai loro prodotti. L'iscrizione all'albo, apparentemente volontaria, viene resa sostanzialmente obbligatoria dalla perdita di determinati benefici per le imprese non iscritte.

Il disegno di legge appare quindi ispirato ad intenti nobilissimi ed assolutamente sottoscrivibili, se non fosse per il disegno utopistico ed irrazionale che affiora ad un'analisi più approfondita, anche se nella versione ultima, dato l'intenso ed apprezzabile lavoro svolto in Commissione, l'irrazionalità appare tuttavia abbastanza attenuata, soprattutto in confronto con altri disegni di legge presentati contestualmente, che rivelavano l'intento chiaramente punitivo nei confronti degli imprenditori, ai quali veniva semplicemente imposto di non importare da nessuna parte del mondo alcun prodotto che incorporasse manodopera minorile, condannandoli a controllare le situazioni produttive di tutto il pianeta e destinandoli ad anni di reclusione in caso di negligenza.

La mancata coincidenza fra nobiltà e razionalità dell'intento è da attribuire all'influenza del modello pseudoculturale del *politically correct*, alla luce del quale vengono promosse cause impeccabili ed assolutamente condivisibili, trascurando tuttavia le concrete possibilità di realizzazione. Si verifica così una positiva ricaduta di immagine per i promotori, mentre i danni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo si riversano sulle singole categorie coinvolte o sulla collettività in generale.

Esempi significativi di provvedimenti *politically correct* del passato potrebbero essere identificati nella nobilissima legge Merlin, che si è limitata a trasferire la prostituzione dal chiuso all'aperto e nella legge Basaglia che ha sottratto con successo i malati di mente al ghetto dei manicomi trasferendoli a carico delle famiglie.

Pur non possedendo caratteri distintivi così spiccati, il provvedimento in discussione presenta parecchi elementi di ambiguità. Si basa infatti sulla reazione emotiva suscitata in tutti noi dall'idea dello sfruttamento del lavoro minorile e dal confronto che istintivamente e superficialmente viene fatto fra la condizione dei bambini nel mondo occidentale e quella degli stessi nel Terzo mondo. Si pensa infatti che i bambini del Terzo mondo dediti al lavoro minorile siano probabilmente sottratti ai campi gioco, alle palestre o agli asili, senza riflettere sul fatto che in paesi in cui il reddito *pro capite* è nell'ordine di qualche centinaio di dollari all'anno la più probabile alternativa è rappresentata da un degrado che può assumere anche le forme della delinquenza minorile o della prostituzione.

Per affrontare un problema di portata così gigantesca, come quello del miglioramento del reddito *pro capite* a livello mondiale, non è certo sufficiente né indicata una legge di bandiera varata in un solo paese e quindi incapace di esercitare una qualsiasi influenza a livello mondiale. Tenendo conto, fra l'altro, che tutte le istituzioni internazionali si stanno coerentemente e costantemente muovendo, in modo realistico, per ridurre la gravità del problema del lavoro minorile in modo non velleitario.

Un paese che pretenda di risolvere da solo un problema enorme di portata internazionale può dare soltanto l'impressione di voler conquistare un fiore all'occhiello con un provvedimento virtuale.

In effetti, il provvedimento in esame appare dissonante e oltranzista rispetto ad una serie di orientamenti, disposizioni e normative internazionali.

La legge n. 157 del 10 aprile 1981 che ratifica una serie di convenzioni dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL), fra cui quella sull'età minima per l'assunzione all'impiego, appare molto più cauta, possibilista ed ispirata al buon senso di quanto non sia il provvedimento in esame. Stabilisce, ad esempio, che l'autorità competente potrà non applicare la convenzione a limitate categorie di impiego e di lavoro qualora l'applicazione a dette categorie dovesse sollevare particolari ed importanti difficoltà di esecuzione. Stabilisce inoltre che ciascun membro dovrà indicare le categorie di impiego che saranno state escluse dall'applicazione della convenzione. All'articolo 5 della convenzione si stabilisce che in ciascun paese membro «la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà (...) limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della convenzione». Si stabilisce inoltre che dalla normativa «sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impegnano regolarmente lavoratori salariati».

Sempre con riferimento all'OIL va ricordato che a livello internazionale nel 1992, l'OIL ha, d'altro canto, avviato il programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC), operativo in oltre 25 paesi, diretto a favorire – attraverso il contributo finanziario dei Governi economicamente più disponibili – la revisione e modernizzazione delle legislazioni nazionali sul lavoro minorile. Il programma, inoltre, aiuta i paesi interessati a formulare ed a mettere

in atto politiche globali, programmi e progetti rivolti ad abolire il lavoro minorile.

Anche la legge n. 176 del 27 maggio 1991, a ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dà prova di notevole realismo allorché stabilisce, all'articolo 4: «Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali i paesi aderenti adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale».

Nella convenzione lo spazio dedicato al lavoro minorile, all'articolo 32, è relativamente modesto, limitandosi la convenzione ad auspicare la fissazione di un'età minima per l'assunzione e la regolamentazione degli orari di lavoro. Spazio ben maggiore viene dedicato alla tutela del fanciullo contro l'uso illecito degli stupefacenti, lo sfruttamento sessuale o la violenza sessuale, il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli, la sottoposizione a tortura o a pene inumane o degradanti.

Anche dalla Conferenza internazionale sul lavoro minorile tenutasi a Oslo dal 27 al 30 ottobre del 1997, in collaborazione con l'OIL e l'Unicef, si possono trarre considerazioni interessanti. La Conferenza ha cercato tra l'altro di stabilire un collegamento tra il concetto di educazione e quello di forme intollerabili o estreme di lavoro minorile. La proposta che venissero giudicate intollerabili forme di lavoro capaci di interferire con l'educazione del bambino non è prevalsa ed in alternativa sono stati proposti altri metri per identificare situazioni «intollerabili», come ad esempio: tutte le forme di schiavitù o pratiche affini alla schiavitù, come la vendita ed il traffico di bambini, il lavoro forzato, la servitù e la consegna in pegno a fronte di debiti; l'uso, l'impegno od offerta di bambini per attività illegali, per la prostituzione, per la pornografia o prestazioni pornografiche; qualsiasi altro tipo di lavoro od attività idoneo a compromettere, per sua natura o per le circostanze in cui viene realizzato, la salute, la sicurezza o la moralità del bambino.

Per quanto riguarda l'Unione europea va citata una risoluzione abbastanza recente, del 15 maggio 1997, del Parlamento europeo sull'etichettatura sociale, ove si fornisce l'indicazione che, stante l'enorme complessità del problema, il tema vada affrontato in modo razionale e coordinato a livello mondiale, senza fughe in avanti.

In tale contesto, che evidenzia la gradualità dell'approccio e l'esigenza di affrontare i singoli problemi caso per caso, il Parlamento europeo esprime «il proprio sostegno agli sforzi condotti in India e Nepal dalla Fondazione Rugmark che, attraverso il suo sistema di certificazione basato su standard lavorativi controllati, cerca di dare un contributo all'eliminazione dello sfruttamento minorile nell'industria dei tappeti» ed «accoglie con favore l'iniziativa della campagna »Abiti puliti« e di Rugmark nonché di altre azioni volte a favorire marche commerciali eque».

In sede di misure già adottate si può ricordare l'adozione da parte dell'Unione europea nel 1971 di un sistema generalizzato di preferenze

che comporta una riduzione dei diritti doganali su molti prodotti esportati dai paesi in via di sviluppo, esigendo il rispetto di determinate norme sociali ed ambientali.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue* TRAVAGLIA). Sotto forma di preferenze aggiuntive, nel 1994 e nel 1996, sono stati poi individuati dall'Unione europea regimi speciali di incentivazione messi a disposizione dei paesi che dimostrano di aver adottato ed applicato effettivamente le Convenzioni OIL n. 87 (sulla libertà sindacale), n. 98 (sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva) e n. 138 (sull'età minima di ammissione al lavoro). I paesi che avranno dato prova di rispettare tali disposizioni beneficeranno di un accesso privilegiato ai mercati dell'Unione europea.

Per quanto riguarda un aspetto più specificamente tecnico che si collega con la proposta presentata dal disegno di legge in esame, di adottare un «marchio di conformità» per i prodotti aventi determinate caratteristiche, va ricordato un capitolo del rapporto intitolato «L'azione normativa dell'OIL nell'epoca della mondializzazione», presentato nel giugno 1997. In tale rapporto si sostiene che «il proliferare di Carte, Codici di condotta e "marchi" mirati a garantire il rispetto di vari criteri, sociali o di altro genere, nella fabbricazione di tale o talaltro prodotto (...) comporta rischi di arbitrio, di selezione e di manipolazione, come pure effetti perversi in quanto, se non accompagnati da misure compensative, potrebbero causare la perdita del posto di lavoro per i lavoratori del settore sottoposto a boicottaggio internazionale».

«Il difetto principale dei marchi», afferma l'OIL, «dipende tuttavia dal fatto che essi s'interessano esclusivamente, tramite prodotti mirati, ai lavoratori che producono per il mercato internazionale e a certi aspetti dei diritti fondamentali. Essi non permettono di migliorare la situazione alla fonte. Al fine di contribuire in modo più razionale e coerente agli obiettivi dell'OIL, si potrebbe predisporre un marchio sociale globale rilasciato ai paesi che si adeguano ad un insieme di princìpi e di diritti fondamentali e che accettano di sottoporre le loro attività ad ispezioni internazionali affidabili e giuridicamente autonome».

In linea con il costante intento di frenare valutazioni emotive e di concedere il massimo spazio alla gradualità e al realismo, vogliamo qui ricordare che, per quanto riguarda la situazione italiana, la Carta di impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile, sottoscritta il 16 aprile 1998 dalle autorità di Governo, dalla Confindustria e dalle principali organizzazioni imprenditoriali e sindacali italiane, ha individuato nel tavolo di concertazione nazionale la sede per l'individuazione delle cause del disagio sociale e del lavoro minorile

e per lo sviluppo delle azioni che vedono innanzitutto protagonista la scuola.

Ci siamo dilungati nell'illustrazione di una serie di normative internazionali per sottolineare il concetto che, a fronte di un atteggiamento molto cauto, realistico, graduale ed anche possibilistico delle istituzioni internazionali, in linea con la complessità del problema, il disegno di legge in esame rappresenta un contrasto stridente privilegiando la mancanza di realismo ed ignorando i danni emergenti a beneficio di una visione piuttosto velleitaria.

Nella valutazione del disegno di legge, dal punto di vista della sua fondatezza giuridica, può essere utile ricordare una pronuncia della Corte costituzionale il cui contenuto mette seriamente in dubbio la struttura del provvedimento. La Corte, sia pure con riferimento al diritto comunitario – ma i principi appaiono trasferibili anche alla dimensione internazionale del problema – ha statuito che «in assenza di regolamenti comunitari o di direttive di armonizzazione delle diverse discipline vigenti negli Stati membri, il principio operante in ambito europeo è quello della libera circolazione delle merci. In forza di tale principio, quale esso si è concretizzato nella giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità, non è consentito ad uno Stato membro applicare una normativa nazionale che limiti l'importazione di merci prodotte e messe in commercio secondo le leggi dello Stato membro di provenienza».

«Se questo è il contesto nel quale le imprese nazionali sono chiamate ad operare, è di tutta evidenza che ogni limitazione imposta dalla legislazione alla fabbricazione ed alla commercializzazione di un prodotto si risolve in uno svantaggio competitivo e, in ultima analisi, in una vera e propria discriminazione in danno delle imprese nazionali».

«In definitiva» – conclude la Corte – «in assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione fra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza opera nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria».

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un provvedimento probabilmente sfornito di legittimazione giuridica ma di grandi ambizioni che, mentre da un lato risulta privo di qualsiasi effetto pratico sulle patologie che vorrebbe curare, dall'altro è destinato a produrre non pochi effetti negativi per il nostro sistema produttivo, introducendo una serie di vincoli e contraddizioni.

Sembra lecito chiedersi se valga la pena di ricorrere allo strumento legislativo per lanciare un semplice messaggio moralistico dal costo molto elevato.

Procediamo rapidamente all'analisi di alcuni punti significativi del disegno di legge in esame. All'articolo 1, comma 2, viene prevista l'istituzione dell'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo del lavoro minorile come preannuncio di una proliferazione burocratica ricca di appesantimenti.

Al comma 4 viene prevista l'istituzione di un apposito marchio di conformità sociale per identificare i prodotti in regola con il disegno di legge in esame.

A questo punto affiorano concretamente i primi rischi per le imprese. L'articolo 517 del codice penale recita infatti come segue: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni». In caso di forzature interpretative della fattispecie, l'imprenditore potrebbe quindi incappare in qualche sanzione penale.

All'articolo 2, comma 1, si afferma che «l'adesione all'Albo è volontaria» affermazione tuttavia contraddetta dal fatto che le imprese non iscritte vengono escluse, a norma dell'articolo 5, comma 1, dagli «incentivi finanziari (...) concessi (...) per favorire investimenti (...) all'estero»: si tratta evidentemente, di un'impostazione contraddittoria, che richiede una conciliazione logica.

Sempre all'articolo 2, comma 1, si incontra la formulazione che contiene il cuore del problema, vale a dire il fatto che l'impresa è responsabile (e non potrebbe essere diversamente, pena la distruzione di qualsiasi certezza giuridica) soltanto per la natura dei prodotti da essa lavorati, restando inteso che non può assumere la responsabilità per beni o servizi acquistati da terzi.

L'articolo 3, che prevede l'istituzione del comitato di sorveglianza per la gestione dell'Albo e rappresenta un vero e proprio inno alla suntuosità burocratica. Prevede, infatti, che del comitato facciano parte «un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero»; «un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»; «un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale»; «quattro rappresentanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente: 1) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (...); 2) delle associazioni degli industriali e degli artigiani; 3) delle associazioni dei commercianti; 4) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.» Un apparato burocratico di tal fatta appare del tutto sproporzionato alle reali esigenze del progetto legislativo ed è per questo che, più modestamente ed economicamente, abbiamo proposto un emendamento che affidi il tutto alle camere di commercio.

L'articolo 5, che subordina la concessione di determinati incentivi all'iscrizione delle imprese all'Albo (quello che genera la contraddizione con l'articolo 2, comma 1, il quale stabilisce la volontarietà dell'adesione), andrebbe soppresso o in qualche modo conciliato, come proposto dal nostro emendamento 5.1.

In conclusione, con il provvedimento in esame, nobilissimo negli intendimenti, ma del tutto evanescente nei risultati prevedibili, si perseguono dei risultati simbolici con costi elevati per il sistema

produttivo, in quanto esso è generatore di burocratizzazione, di incertezze ed arbitri.

Vorrei chiudere con una considerazione di carattere quasi filosofico e quindi non direttamente collegata al meccanismo del provvedimento, ma ispirata ad un auspicio di miglioramento a lunga scadenza della condizione umana e di quella minorile in particolare.

Il problema dello sfruttamento del lavoro minorile verrà progressivamente risolto soltanto con l'azione coordinata e tenace delle istituzioni internazionali e locali, ma soprattutto con il progressivo aumento del tenore di vita dei paesi del terzo mondo, dove veramente si annida questa patologia degradante. Finché al mondo esisteranno divari nei livelli del reddito *pro capite* annuo, che vanno dai 26.600 dollari dei paesi del G7 ai 63 dollari del Sudan, ai 74 dollari della Somalia, agli 80 dollari del Mozambico o anche ai 610 dollari della Cina sarà impossibile omogeneizzare per legge i comportamenti di paesi immersi in realtà completamente diverse e preda di esigenze diametralmente opposte.

L'unica medicina, sia pure a lunga scadenza, è quella della diffusione nei paesi in sviluppo di una cultura produttivistica, che consenta loro di decollare, sia pure lentamente e faticosamente, a livello locale. Gli esempi anche recenti non mancano: da Taiwan alla Corea del Sud, da Singapore alla Malesia e, per restare a casa nostra, al prorompente sviluppo del Nord-Est italiano.

Si tratta, in sostanza, di favorire l'esportazione nei paesi del terzo mondo del modello borghese. E al riguardo, a titolo di pura curiosità, vorrei citare le raccomandazioni espresse da personaggi autorevoli che avallano con grande convinzione i meriti della borghesia. Essi dicono, infatti: «La borghesia ha messo in essere delle forze produttive il cui numero e la cui portata colossale superano quanto avessero mai fatto le passate generazioni tutte insieme. Aggregamento delle forze naturali, le macchine, l'applicazione della chimica all'industria e all'agricoltura, la navigazione a vapore, le ferrovie, il telegrafo elettrico, la messa a coltura di interi continenti, i fiumi resi navigabili, delle popolazioni intere sorte quasi miracolosamente dal suolo: ma quale dei secoli antecedenti avrebbe mai presentito che tali forze produttive giacessero latenti in seno al lavoro sociale?».

Ritengo che la raccomandazione potrebbe essere accolta dalla nostra Assemblea come criterio ispiratore: per i suoi contenuti, da parte della opposizione liberal-democratica, e per la sua provenienza, da parte delle Sinistre. Il punto di vista sopra riportato è stato infatti espresso da Marx e da Engels nel «Manifesto dei comunisti» del 1848 e potrebbe rappresentare un eccellente strumento di indirizzo per affrontare efficacemente i problemi del terzo mondo, dando così un avvio concreto alla soluzione anche degli aspetti riguardanti il lavoro minorile. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zilio. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, non entrerò nell'esame dettagliato dell'articolato dei provvedimenti oggi al nostro esame anche perché, sia nella relazione introduttiva del senatore Caponi sia negli interventi che sono stati svolti oggi in quest'Aula e specialmente nell'ultimo del senatore Travaglia, mi pare che l'articolato sia stato esaminato puntigliosamente; pertanto, lo ripeto, non intendo soffermarmi su di esso.

Farò invece alcune considerazioni di carattere generale, preannunciando già fin d'ora il sostegno del Gruppo del Partito Popolare Italiano a questo disegno di legge.

Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile – che credo ormai sia sotto gli occhi di tutti – ha assunto dimensioni drammatiche tali da costituire una vera e propria piaga del nostro tempo. Le cifre fornite dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'UNICEF e ricordate in alcune occasioni – ad esempio, anche oggi in quest'Aula – ci avvertono che sono circa 250 milioni i bambini e le bambine sottoposti al lavoro in tutto il mondo, i quali vedono così la loro infanzia derubata della freschezza dell'età e delle speranze di crescita culturale e di maturazione sociale cui hanno diritto; invece vengono frustrate.

Si pensi anche al devastante impatto psicologico che può produrre il fatto che il primo vero incontro di tanti fanciulli con il mondo adulto avviene in condizione di subordinazione, spesso brutale, che si configura come vero e proprio sfruttamento.

A ciò si aggiunga che il fenomeno è sì diffuso in misura preponderante nei paesi poveri, normalmente individuati nel Sud del mondo, ma è presente in modo preoccupante anche nei paesi ricchi e investe anche il nostro paese, nel quale si stima che siano almeno 300.000 i bambini sottoposti ad attività lavorative.

Inoltre, il mondo economicamente sviluppato è il vero beneficiario finale dello sfruttamento del lavoro minorile, anche quando questo avviene in altri paesi. Credo che nessuno possa pensare che un paese civile e un Parlamento democratico possano assistere inerti al protrarsi ed anzi all'intensificarsi di questa forma di oppressione verso i più deboli e indifesi, cioè i bambini e le bambine, che dovrebbero essere la speranza e il futuro dell'umanità mentre vengono compressi nella loro potenzialità fisica, intellettuale e sociale.

Sono perciò convinto che nell'affrontare questo problema non si possa misurarlo con parametri meramente economici o economicistici, è necessario e degno di una società civile, che deve porre l'uomo al centro della sua attenzione (tanto più quando esso è ancora in formazione come nel caso dei bambini), porsi da un punto di vista più alto che non quello economico. Questo non vuol dire isolarsi in un irenismo astratto dalla realtà, bensì porre prima e al di sopra di ogni considerazione pragmatica i princìpi di umanità e di rispetto della persona.

Il disegno di legge al nostro esame si muove secondo questa linea e costituisce un tentativo serio e concreto di dare una risposta efficace all'esigenza di combattere un fenomeno che è un vera e propria vergogna dell'umanità.

Si è detto durante la discussione in Commissione e anche in quest'Aula che questa legge risulterà inapplicabile. Non mi nascondo certamente le difficoltà che possono insorgere durante la sua pratica attuazione, in particolare per i controlli e per la possibilità di accertamento da parte delle imprese sulla produzione a monte, specie all'estero, cioè prima del prodotto finale. Ma l'alternativa a questo provvedimento sarebbe l'inerzia, una colpevole inerzia alla quale non sarebbe dignitoso abbandonarsi da parte di un Parlamento democratico espressione di una società civile.

Siamo convinti che nel corso dell'*iter* in 10ª Commissione permanente che ha impegnato dieci intense sedute e successivamente in quest'Aula il disegno di legge è stato e sarà ancora approfondito in ogni suo aspetto, fino a giungere alla formulazione definitiva che viene sottoposta al nostro voto e alla quale il Gruppo del Partito Popolare Italiano assicura il proprio convinto sostegno augurandosi che l'*iter* che ancora deve essere compiuto si concluda al più presto. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano, del senatore Caponi e della senatrice Daniele Galdi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maconi. Ne ha facoltà.

MACONI. Signor Presidente, considerato che c'è già un clima di «smobilitazione» forse sarebbe opportuno rimandare il mio intervento alla ripresa della discussione. *(Commenti).*

Considerato però che sono l'ultimo iscritto a parlare posso intervenire ora in modo da chiudere la discussione generale.

Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve, anche perchè credo che il tema cui si riferisce questo disegno di legge trovi un riconoscimento unanime; non credo vi sia nessuno, tanto meno dentro quest'Aula, che ritenga che lo sfruttamento del lavoro minorile non sia una piaga sociale che va combattuta e smantellata.

Nella discussione che abbiamo fatto in Commissione e questa mattina in Aula abbiamo tutti manifestato la consapevolezza di trovarci di fronte ad un fenomeno sicuramente drammatico ma anche complesso. Lo sfruttamento del lavoro minorile presenta certamente delle caratteristiche molto diversificate. Di fronte a una realtà mondiale che vede circa 250 milioni di minori impiegati nel lavoro minorile, occorre distinguere situazioni diverse, dallo sfruttamento brutale del lavoro, e dalla riduzione in condizioni di vera e propria schiavitù di bambine e bambini, a situazioni in cui invece il minore è impiegato in attività di collaborazione e di lavoro domestico, a realtà in cui il lavoro minorile e il suo sfruttamento costituisce l'esclusiva occupazione che il minore si trova ad avere, a situazioni in cui c'è invece una compatibilità e una compresenza tra attività lavorativa e frequenza all'attività scolastica.

D'altra parte, il lavoro minorile non è una condizione residuale di una situazione arretrata del mondo, perché, come veniva ricordato, anche in paesi sviluppati vi sono preoccupanti fenomeni di lavoro minorile. Non vorrei citare altri paesi, mi limiterò a parlare del nostro; secon-

do dati non di parte, ma basati su riconoscimenti reciproci delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali, risulta che anche nel nostro paese ci sarebbero circa 300 mila minori avviati al lavoro. Siamo altrettanto consapevoli che oltre ad essere complesso, quello del lavoro minorile è un problema molto delicato che va affrontato con doverosa cautela perché sicuramente interventi improvvisati e avventati rischierebbero di produrre conseguenze dannose per lo stesso problema che invece si vorrebbe risolvere.

Il disegno di legge che la Commissione ha approvato, dopo una lunga e approfondita discussione, interviene proprio in questo contesto. Un provvedimento – vorrei far osservare – che sta determinando una reazione spropositata al di fuori di quest'Aula da parte di alcune associazioni rappresentanti delle imprese, ma che emerge anche da alcuni interventi svolti all'interno di questo Parlamento. Si tratta di una reazione che mi è francamente incomprensibile in quanto sproporzionata rispetto al testo della legge e all'obiettivo che la stessa intende perseguire. Essa ovviamente non ha il fine di sradicare da sola dal mondo la piaga del lavoro minorile, né quello di limitare la libertà d'impresa, di circolazione delle merci o di stabilimento a livello internazionale.

Si tratta più modestamente – io credo – di un disegno di legge molto realistico che si propone di stimolare all'interno del mondo dell'impresa un comportamento virtuoso, su base assolutamente volontaria per contribuire a dare un segnale della volontà complessiva di affrontare e risolvere questo problema. D'altra parte, una strategia di questo genere è stata adottata in altri campi: ricordo ad esempio il marchio di compatibilità ambientale che ha stimolato all'interno delle imprese, in particolare di quelle chimiche, un comportamento virtuoso, portandole a competere non solo rispetto all'elemento dell'abbattimento dei costi e della competizione e alla qualità dei prodotti impiegati, ma proprio su un terreno più nobile, quello dell'innovazione e dell'utilizzo di materiali migliori e dell'aumento della qualità e del rispetto della compatibilità ambientale.

Sembra curioso che un comportamento di questo genere non sia ritenuto utile e non si ritenga di stimolarlo anche nel campo del rispetto di fondamentali diritti umani, dei diritti sociali e civili, soprattutto di quelli che riguardano la parte più debole della popolazione, i bambini e i minori che non hanno alcuno strumento di difesa.

Credo che ci troviamo in presenza di un disegno di legge realistico che non pone assolutamente nessun obbligo, vincolo o limite alla libertà d'impresa, di concorrenza e di circolazione delle merci. Un disegno di legge che si propone semplicemente di essere uno stimolo positivo.

Siamo certamente consapevoli che questo disegno di legge e il nostro paese, adottando una legislazione particolare, non possano risolvere da soli i problemi complessivi dell'arretratezza e dello sfruttamento del lavoro a livello internazionale. Saranno necessari accordi di livello internazionale e un quadro giuridico-normativo riconosciuto dalle organizzazioni internazionali che tenga conto più complessivamente dell'esigenza di regolare questi problemi; tuttavia, stupisce che il comportamento autonomo del nostro paese dal punto di vista legislativo (ripeto, non rap-

presenta un obbligo, un vincolo) non venga ritenuto uno stimolo utile, nel senso che il nostro paese in questo caso assume un ruolo da protagonista, non svincolato dall'obbligo di rispettare i trattati internazionali ovviamente, ma anzi assumendosi il compito, da una posizione più avanzata, di stimolare l'avanzamento delle discussioni presso le organizzazioni internazionali e quindi di fungere da stimolo nei confronti dei comportamenti di altri paesi.

In conclusione, auspico che la discussione di questo provvedimento in Aula possa avere un *iter* rapido e che il disegno di legge sia rapidamente approvato. Su di esso in Commissione è stata svolta una positiva discussione, partendo da posizioni e impostazioni estremamente diverse. Si è però arrivati a proporre all'Aula un testo che ha caratteristiche di snellezza e semplicità, che non impone vincoli obbligatori alle imprese, ma semplicemente stimola un comportamento virtuoso; con un obiettivo certamente ambizioso, quello di far svolgere un ruolo pilota al nostro paese e di contribuire a fare in modo che della famosa globalizzazione, di cui tutti parliamo, della mondializzazione dell'economia possiamo esportare non solamente quella che spesso appare la faccia feroce, fatta di duri conti, di rispetto dei criteri di efficienza, di concorrenza e di competizione sui costi, ma anche quella che ritengo debba essere la faccia migliore dell'internazionalizzazione dell'economia, cioè il contributo che possiamo dare affinché si esporti sì la ricchezza e lo sviluppo, ma anche l'elevamento della qualità dei diritti, del rispetto dei diritti umani e sindacali.

Credo che in questo modo possiamo dare un contributo allo sviluppo sia della ricchezza sia della qualità sociale e della civiltà del mondo più in generale. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo e del senatore Caponi).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PASSIGLI, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 28 maggio 1999

PRESIDENTE. Avverto che la seduta pomeridiana non avrà luogo per l'indisponibilità del Governo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 28 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 12,30)*.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 623ª seduta, del 26 maggio 1999, alla pagina 13, al secondo capoverso, seconda riga, la frase del senatore Servello: «Lei ha detto che la guerra è finita», deve leggersi come segue: «Lei ha detto che la pace è vicina».

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,10

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. **Approvato**

(Finalità)

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

EMENDAMENTO

Al comma 1, dopo le parole: «forma assicurativa» *aggiungere la seguente:* «facoltativa». **Improcedibile**

1.1 LAGO, WILDE, ROSSI

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2. **Approvato**

(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

Art. 3. **Approvato con emendamenti**

(Funzioni del Servizio sanitario nazionale)

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifi-

cazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presìdi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presìdi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Nell'ambito del Piano sanitario nazionale è inserito il progetto-obiettivo «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione», che costituisce il piano pluriennale di attuazione delle disposizioni del presente capo.

6. Il progetto-obiettivo di cui al comma 5 fissa gli obiettivi generali e specifici, le risorse e le modalità operative di rilevanza generale e determina le priorità e gli impegni operativi a carico degli organi dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali.

7. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto-obiettivo di cui al comma 5.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare il progetto-obiettivo e di determinare l'entità delle risorse ad esso destinate.

EMENDAMENTI

Al comma 2 sopprimere la lettera c). **Respinto**

3.1 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «individuate ai sensi del comma 6» *con le seguenti:* «già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale». **Approvato**

3.100 LA RELATRICE

Al comma 4, dopo le parole: «dell'agenzia regionale» *inserire le seguenti:* «o provinciale». **Approvato (*)**

3.101 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bedin.

Sopprimere i commi 5 e 6. **Approvato**

3.102 LA RELATRICE

Al comma 7, sostituire le parole: «previsti dal progetto-obiettivo di cui al comma 5» *con le seguenti:* «di cui al presente articolo». **Approvato**

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: «il progetto-obiettivo» *con le seguenti:* «gli interventi di cui al presente articolo».

3.103 (testo corretto) LA RELATRICE

Al comma 8, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «due anni» **Respinto**

3.2 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 8, dopo le parole: «con le regioni» *inserire le seguenti:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano». **Approvato (*)**

3.104 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Gubert.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

esaminato l'articolo 3 del disegno di legge n. 3362-A,

considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui al capo I dello stesso disegno di legge n. 3362-A attraverso un programma pluriennale,

impegna il Governo:

a inserire, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un progetto-obiettivo relativo alla prevenzione e alla sicurezza negli ambienti di civi-

le abitazione, indicando in esso gli obiettivi generali specifici, le risorse e le modalità operative di rilevanza generale e determinando altresì le priorità e gli impegni relativi a carico degli organi dello Stato, delle Regioni e delle Unità sanitarie locali.

9.3362.1. LA RELATRICE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Sistema informativo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 2 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

EMENDAMENTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di lire 2 miliardi per il 1998 e». **Approvato**

4.100 LA RELATRICE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo. **Approvato**

4.101 LA RELATRICE

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5. **Approvato con emendamenti**

(Attività di informazione e di educazione)

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza, ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, predispone inoltre campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6. A tal fine, può essere promossa la realizzazione e la diffusione di programmi e di idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale. Le registrazioni e i filmati relativi ai programmi e alle iniziative di cui al presente comma sono a disposizione gratuita delle emittenti radiotelevisive che ne facciano richiesta.

3. Le regioni possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

4. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione

dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «l'educazione alla sicurezza», *aggiungere le seguenti:* «e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione». **Approvato**

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.100 LA RELATRICE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale». **Precluso**

5.1 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le organizzazioni...» *fino a:* «base nazionale» *con le altre:* «con i rappresentanti di INPS e di INAIL». **Precluso**

5.2 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «Le regioni» *inserire le seguenti:* «e le province autonome». **Approvato (*)**

5.101 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Bedin.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

esaminato l'articolo 5 del disegno di legge n. 3362-A,

rilevata la necessità di assicurare un adeguato livello di informazione per la prevenzione degli infortuni domestici,

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2000-2002, le risorse finanziarie necessarie a sostenere la predispo-

sizione di campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, prevedendo a tal fine anche la realizzazione e la diffusione di programmi e di idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale.

9.3362.2. LA RELATRICE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

Art. 6. **Approvato**

(Finalità e definizioni)

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per «lavoro svolto in ambito domestico» si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per «ambito domestico» si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «invalidità permanente» *aggiungere le seguenti:* «e morte». **Improcedibile**

6.1 MULAS

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* «persone»*, inserire le seguenti:* «legate al prestatore da vincoli di parentela o di affinità o di affiliazione o di affido». **Respinto**

6.2 GUBERT

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:* **Respinto**

«*b*-bis) per nucleo familiare si intende una comunità di persone stabilmente conviventi legate da relazioni di parentela o di affinità o di affiliazione o di affido».

6.3 GUBERT

Al comma 2, lettera c)*, dopo la parola:* «svolga» *inserire le seguenti:* «nel medesimo periodo». **Respinto**

6.4 GUBERT

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ovvero goda di trattamento pensionistico derivante da forme obbligatorie di previdenza sociale». **Respinto**

A copertura di eventuali maggiori oneri, aumentare fino a concorrenza degli stessi l'importo del premio di cui al comma 1 dell'articolo 8.

6.5 GUBERT

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ovvero risulti studente previdenzialmente a carico di soggetto iscritto a forme obbligatorie di previdenza sociale». **Respinto**

A copertura di eventuali maggiori oneri, aumentare fino a concorrenza degli stessi l'importo del premio di cui al comma 1 dell'articolo 8.

6.6 GUBERT

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7. **Respinto**

(Assicurazione obbligatoria)

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata «assicurazione».

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.

EMENDAMENTI

Sostituire gli articoli 7, 8 e 10 con il seguente: **Approvato**

«Art. 7. – L'assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico può essere stipulata con l'INAIL o con altri istituti e società assicurativi. Il costo delle polizze è fiscalmente deducibile nei limiti di lire 300.000 annui. Le polizze sono esenti da oneri fiscali».

7.100 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, LAURO

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria». **Improcedibile**

7.1 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'» *con le altre:* «Possono sottoscrivere l'». **Improcedibile**

7.2 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «esclusi gli studenti previdenzialmente a carico di soggetto iscritto a forme obbligatorie di previdenza sociale, i percettori di pensioni derivanti da forme obbligatorie di previdenza sociale». **Respinto**

A copertura di eventuali maggiori oneri, aumentare fino a concorrenza degli stessi l'importo del premio di cui al comma 1 dell'articolo 8.

7.4 GUBERT

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione è facoltativa se nel corso dell'anno solare il periodo di esclusiva attività di lavoro in ambito domestico è inferiore a giorni 30». **Respinto**

Ad integrazione della copertura di eventuali maggiori oneri sopprimere il comma 4 dell'articolo 8.

7.5 GUBERT

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «L'obbligo assicurativo decorre dal trentesimo giorno da quello nel quale la persona svolge esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, ferma restando la facoltà di assicurarsi anche in precedenza». **Improcedibile**

A copertura di eventuali maggiori oneri sopprimere il comma 4 dell'articolo 8.

7.6 GUBERT

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione è facoltativa se nel corso dell'anno solare il periodo di esclusiva attività di lavoro in ambito domestico è inferiore a centottanta giorni». **Respinto**

Qualora necessario, a copertura di eventuali maggiori oneri, aumentare fino a loro concorrenza l'importo di lire 25.000 previsto al comma 1 dell'articolo 8.

7.7 GUBERT

Al comma 4, sostituire le parole: «33 per cento» *con le altre:* «25 per cento». **Ritirato**

7.3 MULAS

Al comma 5, dopo le parole: «infortunio mortale», *inserire le parole seguenti:* «eventualmente anche in modo parziale». **Respinto**

7.8 GUBERT

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8. **Approvato**

(Premi assicurativi)

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali.

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.

3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Improcedibile**

8.1 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, dopo la parola: «annue» *inserire le seguenti parole:* «per anno solare». **Respinto**

8.3 GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il premio è ridotto alla metà se il periodo assicurato è inferiore a centottanta giorni». **Respinto**

Alla copertura di eventuali maggiori oneri, aumentare fino a loro concorrenza l'importo di lire 25.000 di cui al medesimo comma.

8.4 GUBERT

Al comma 2, lettera a), *sostituire la cifra:* «9» *con l'altra:* «5»*; alla lettera* b), *sostituire la cifra:* «18» *con l'altra:* «14» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «aumentato di lire 3 milioni per ogni persona fiscalmente a carico di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare». **Improcedibile**

Ad integrazione della copertura di eventuali maggiori oneri, sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 8.

8.5 GUBERT

Al comma 2, sopprimere la lettera b). **Improcedibile**

8.2 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 2, lettera b), *sostituire la cifra:* «18» *con l'altra:* «12» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «aumentato di lire 3 milioni per ogni persona fiscalmente a carico di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare». **V. nuovo testo**

Ad integrazione della copertura di eventuali maggiori oneri, sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 8.

8.6 GUBERT

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «18 milioni» *con le altre:* «12 milioni» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «aumentato di lire 3 milioni per ogni persona fiscalmente a carico di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare». **Respinto**

Ad integrazione della copertura dei maggiori oneri, aumentare fino a loro concorrenza l'importo di lire 25.000 di cui al comma 1.

8.6 (Nuovo testo) GUBERT

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e comunque crescente all'aumentare del ritardo del pagamento». **Respinto**

8.7 GUBERT

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un ritardo superiore a centottanta giorni nel pagamento del premio comporta l'interruzione della copertura assicurativa del rischio dalla data della scadenza per il pagamento alla data dell'effettiva corresponsione del premio». **Improcedibile**

8.8 GUBERT

Al comma 4, sostituire le parole: «cinque anni» *con le seguenti:* «due anni». **Respinto**

8.9 GUBERT

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9. **Approvato**

(Prestazioni)

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.

3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

EMENDAMENTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di morte, verrà corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari, alla condizione che risultino conviventi con l'assicurato al verificarsi dell'evento, un importo pari al triplo della retribuzione annua minima come individuata al periodo precedente». **Ritirato**

9.1 MULAS

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Fondo autonomo speciale)

Approvato con un emendamento

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato «Fondo».

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, sono trasferite al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 2.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

V. nuovo testo

«4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, sono destinate ad un apposito Fondo destina-

to ai provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 7 da assumersi anche successivamente al termine ivi previsto, a futuri miglioramenti delle prestazioni di cui all'articolo 9. Il Comitato amministratore del fondo può altresì trasferire dette eccedenze al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 2 ovvero a riduzione dell'onere dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2».

10.1 GUBERT

Sostituire il comma 4 con il seguente: **Ritirato**

«4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, sono destinate ad un apposito Fondo destinato ai provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 7 da assumersi anche successivamente al termine ivi previsto, a futuri miglioramenti delle prestazioni di cui all'articolo 9. Il Comitato amministratore del fondo può altresì trasferire dette eccedenze al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1 ovvero a riduzione dell'onere dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2».

10.1 (Nuovo testo) GUBERT

Sostituire il comma 4 con il seguente: **V. nuovo testo**

«4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate dal comitato amministratore, di cui al comma 2, al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite dal comitato amministratore al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione».

10.100 LA RELATRICE

Sostituire il comma 4 con il seguente: **Approvato**

«4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione».

10.100 (Nuovo testo) LA RELATRICE

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11. **Approvato**

(Disposizioni finali)

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

EMENDAMENTI

Al comma 3, dopo le parole: «comitato amministratore del Fondo» *inserire le seguenti:* «e delle competenti Commissioni parlamentari». **Respinto**

11.1 GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Ritirato**

«5-*bis.* Sono fatte salve le competenze in materia previdenziale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ».

11.2 (Testo corretto) GUBERT

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12. **Approvato**

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Allegato B

Giunta per gli affari delle Comunità europee, presentazione di relazioni

In data 20 maggio 1999, a nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, il senatore Tapparo ha presentato una relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, su: «Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea» (*Doc*. XVI, n. 9).

Detto documento è stampato e distribuito.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 19 maggio 1999, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 17 marzo 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Adolfo Battaglia, Guido Bodrato e Vito Gnutti nella loro qualità di Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato *pro tempore*, di Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, di Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro della programmazione economica e del bilancio *pro tempore* e di altri.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 26 maggio 1999, il senatore Siliquini ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Pontone (*Doc*. IV-*quater*, n. 43).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755. – Deputati SCOCA ed altri; PALUMBO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; BUT-

TIGLIONE ed altri; POLI BORTONE ed altri; MUSSOLINI; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; GAMBALE ed altri; GRIMALDI; SAIA ed altri; MELANDRI ed altri; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ed altri; CONTI ed altri; GIORGETTI Giancarlo; PROCACCI e Galletti; MAZZOCCHI ed altri. – «Disciplina della procreazione medicalmente assistita» (4048) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 4324-4632. – Deputati GIANNATTASIO ed altri; LAVAGNINI. – «Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra» (4049) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 26 maggio 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BRUNO GANERI, PAGANO, MELE, BISCARDI, LOMBARDI SATRIANI, MANIERI, MONTICONE, BERGONZI, RESCAGLIO, NAVA, MURINEDDU, DONISE, TONIOLLI e VALLETTA. – «Istituzione della cattedra di "docente di repertorio vocale" nei Conservatori musicali» (4047).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO. – «Disposizioni urgenti contro il cosiddetto "incendio grigio"», (4050).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CURTO. – «Deducibilità fiscale delle spese sostenute per la sicurezza» (4018), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4022), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SCOPELLITI ed altri. – «Realizzazione della "Ferrovia dei due mari"» (3993), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BRIGNONE ed altri. – «Preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi» (4009), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GAMBINI ed altri. – «Nuova disciplina della panificazione e introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale"» (4004), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

TONIOLLI ed altri. – «Nuove norme in materia di sacchetti di plastica nel settore del commercio al dettaglio» (4017), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

SPECCHIA ed altri. – «Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale» (4026), previo parere della 1ª Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente autonomo la Triennale di Milano» (n. 467).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 giugno 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, la richiesta di parere parlamentare su un nuovo schema di regolamento concernente il credito della cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 468).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione

permanente (Industria, commercio, turismo) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 giugno 1999.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 25 maggio 1999, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria, riapprovata dal Consiglio regionale il 21 ottobre 1997, recante «Modifica della declaratoria delle funzioni della VI, VII e VIII qualifica del personale regionale e disposizioni in materia di indennità per compiti particolari». Sentenza n. 185 del 13 maggio 1999.

Detta sentenza sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 maggio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 120

BOSI: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12356) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

CAMERINI, VOLCIC: sulla pista ciclo-pedonale Campo Marzio-Draga Sant'Elia (4-10798) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)*

CARUSO Luigi: sull'area monumentale di piazza della Vittoria a Bolzano (4-14255) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)*

DANIELI: sulla necessità di completare alcuni lavori importanti nella città di Verona (4-14314) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)*

DOLAZZA: sull'Ufficio per l'informazione al contribuente del Ministero delle finanze (4-12315) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

FAUSTI: sull'ufficio postale di Fondi (Latina) (4-10248) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

FUMAGALLI CARULLI: sull'accorpamento delle due sezioni doganali di Vercelli in un'unica dogana provinciale (4-12517) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

LAURO: sull'indennità corrisposta agli impiegati delle Poste italiane spa che svolgono le proprie mansioni nell'isola del Giglio (4-07589) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

MANFROI: sull'uso di pannelli di amianto negli uffici postali della provincia di Belluno (4-07185) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

MARINI: sul generale di brigata Mario Iannelli (4-13958) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

PACE: sulla decisione di assegnare alla città di Napoli la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (4-09087) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

PIANETTA: su Timor orientale (4-14511) *(risp.* MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)*

PIERONI: sulla polizza fidejussoria prevista dal decreto 20 febbraio 1998 (4-09953) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

sui disservizi riscontrati nell'ufficio postale di Giarre (Catania) (4-11741) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

PONTONE ed altri: sulla programmazione del film «Il pentito» di Pasquale Squitieri (4-08185) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

PROVERA: sulla realizzazione a Tirana di uno stabilimento per la produzione di omogeneizzati per l'infanzia (4-14237) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)*

RIPAMONTI: sulla carenza di organico denunciata dai Cobas delle Poste di Peschiera Borromeo (4-09121) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

SALVATO: sull'isola di Cipro (4-14070) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)*

SELLA DI MONTELUCE: sulla trasmissione radiotelevisiva in collegamento diretto da Biella, mandata in onda da «Unomattina» (4-08014) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

sulle società private che svolgono attività di distribuzione, a Biella e a Vercelli, per conto delle Poste italiane spa (4-12091) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

SEMENZATO: sulla scuola cinofila della Guardia di finanza di Castiglione del Lago (Perugia) (4-13158) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

SERENA: sulla Telecom (4-10871) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

SERVELLO: sulla corretta informazione radiotelevisiva in merito alla mafia (4-12300) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

SPECCHIA: sulle manifestazioni di protesta organizzate dalle scuole medie superiori della città di Fasano (Brindisi) (4-12727) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)*

TABLADINI: sulla vicenda del dottor Michelangelo Cardellicchio (4-13219) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

TAPPARO ed altri: sullo studio «Besostri e Robiolo» sito a Chivasso (Torino) (4-13394) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

THALER AUSSERHOFER: sulla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (4-14436) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

WILDE, TIRELLI: sulla *troupe* televisiva della RAI diretta dal regista Egidio Luna (4-07833) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

Mozioni

GIARETTA, FUMAGALLI CARULLI, MONTICONE, ANDREOTTI, ELIA, RIPAMONTI, DE GUIDI, NAPOLI Roberto, LO CURZIO, GIORGIANNI, RESCAGLIO, CIRAMI, DANIELE GALDI, PEDRIZZI, CRESCENZIO, MIGNONE, MANIS, COVIELLO, GUBERT, PREDA, D'URSO, MUNDI, LOMBARDI SATRIANI, DI BENEDETTO, ANDREOLLI, NAVA, BEDIN, POLIDORO, AGOSTINI, ZILIO, VERALDI, ERROI, LAURIA Baldassare, MEDURI, CALLEGARO, DE ANNA, DENTAMARO, MONTAGNINO, VENTUCCI, ASCIUTTI, MAGGIORE, BUCCI, MUNGARI, PASTORE, PIANETTA, DONDEYNAZ, OCCHIPINTI, FOLLIERI, BERTONI, RIGO, NIEDDU, BRUNO GANERI, DI ORIO, PALUMBO, BESOSTRI, CAMO, PINTO. – Il Senato,

rilevato che:

secondo i dati più recenti il debito estero dei paesi in via di sviluppo assomma a circa 2.200 miliardi di dollari, di cui circa 36 miliardi di dollari sono debiti vantati dall'Italia, in ragione di crediti concessi nell'ambito di azioni di cooperazione, di crediti commerciali e di crediti di banche;

la maggior parte dell'ammontare del debito dei paesi in via di sviluppo si è generato, secondo analisi largamente condivise, per le scelte del sistema bancario internazionale susseguenti allo shock petrolifero degli anni '70, con una larga disponibilità a impiegare il surplus di disponibilità finanziarie nel finanziamento dei crescenti deficit della bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo, a condizioni particolarmente onerose in ragione delle condizioni monetarie e finanziarie dell'epoca;

questa situazione ha originato un peso insostenibile per molti paesi in via di sviluppo, che si trovano a dover finanziare un servizio del debito che richiede una quota crescente del PIL, tra l'altro con un valore delle proprie esportazioni, indispensabile fonte di approvvigionamento di valuta pregiata, che tende drasticamente a declinare (nell'ultimo anno il prezzo delle materie prime esclusi i prodotti petroliferi è diminuito del 16 per cento): ciò a portato a drammatiche conseguenze per le politiche di sviluppo di questi paesi, se si tiene conto che in media i paesi dell'America Latina devono impiegare il 50 per cento dei proventi delle esportazioni per il servizio del debito e che i paesi dell'Africa subsahariana destinano al servizio del debito il 20 per cento del PIL, quattro volte di più delle spese che possono sostenere per la sanità o l'istruzione di base;

in questo quadro si accrescono le diseguaglianze a livello planetario, tanto che oggi il 20 per cento più ricco della popolazione del pia-

neta detiene 1’85 per cento del reddito mondiale a fronte dell’1,45 per cento disponibile per il 20 per cento più povero e nonostante questo le politiche di aiuto dei paesi sviluppati sono sempre più deboli se si tiene conto che negli ultimi cinque anni gli aiuti dei paesi OCSE sono calati dallo 0,33 per cento allo 0,22 per cento del PIL, restando lontanissimo dall’obiettivo dello 0,7 per cento del PIL posto dall’Assemblea generale dell’ONU e che in termini reali il flusso di aiuti si è ridotto di un terzo rispetto al 1990;

le iniziative più recentemente assunte dalla comunità internazionale (azione HIPC) hanno dimostrato rilevanti limiti, sia per il limitato numero dei paesi che vi possono accedere e l’insufficiente attenuazione del debito, sia per le politiche restrittive che sono imposte, che generano drammatici tagli alla spesa di promozione umana, compromettendo il futuro di questi paesi: lo stesso Fondo monetario internazionale ha dovuto riconoscere che l’intervento di riduzione ha riguardato solo l’1 per cento del servizio del debito pagato ogni anno dai 93 paesi più poveri e che nel 1997 i paesi HIPC a fronte di nuovi prestiti per 8 miliardi di dollari hanno dovuto spendere 8,2 miliardi di dollari per il servizio del debito, aggravando la propria esposizione;

in questa prospettiva emerge nettamente la necessità di una profonda riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, che non si sono dimostrate in grado di impedire devastanti ondate speculative con gravi conseguenze sulle economie più deboli, né di sostenere equilibrate politiche di sviluppo, basate sulla sostenibilità umana ed ambientale;

appare chiaramente inadeguata la base giuridica della regolazione del debito internazionale, caratterizzata dal predominio del creditore e dalla mancanza di relazioni eque tra paese debitore e paese creditore;

preso atto favorevolmente degli impegni assunti dal Governo italiano in occasione del recente incontro del G7 a Washington per l’eliminazione dei debiti di aiuto e commerciali dei paesi poveri con un reddito pro capite annuo inferiore a 300 dollari, per un ammontare pari a 2.800 miliardi di lire, nonché degli impegni evidenziati di addivenire a importanti miglioramenti degli interventi in occasione del vertice di Colonia del prossimo giugno;

richiamati i ripetuti appelli per un intervento di cancellazione del debito dei paesi poveri rivolti da Papa Giovanni Paolo II, da personalità della cultura e dell’economia e le campagne di sensibilizzazione a livello mondiale promosse da numerosissime ONG,

impegna il Governo:

a prendere ogni opportuna iniziativa a livello internazionale e segnatamente in occasione del prossimo vertice G7 di Colonia per un decisivo miglioramento dell’iniziativa HIPC, in direzione di un allargamento dei paesi che vi possono accedere, di una modifica delle condizioni dell’intervento, di una più comprensiva valutazione del concetto di sostenibilità del debito che non comprometta le politiche di promozione umana;

a cooperare con i governi e le ONG perché i proventi derivanti dalla cancellazione del debito siano effettivamente destinati ad interventi

contro la povertà e l'esclusione sociale e per positivi progetti di sviluppo, umanamente ed ambientalmente sostenibili;

a dare attuazione agli impegni assunti a Washington, nel quadro di una politica di abbattimento del debito da svilupparsi con continuità e con l'utilizzo di idonei strumenti (destinazione di adeguate risorse, più incisive posizioni negli organismi finanziari internazionali, politiche della SACE, eccetera);

a promuovere nella comunità internazionale opportuni orientamenti per una ridefinizione dei profili giuridici del debito internazionale nel senso di una maggiore equità tra paese debitore e paese creditore;

a informare periodicamente il Parlamento sull'esito delle iniziative, sulle posizioni assunte dai rappresentanti del Governo italiano negli organismi finanziari internazionali e sulle linee strategiche che ne hanno informato gli orientamenti.

(1-00405)

Interpellanze

FILOGRANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che a seguito di legge delega del 30 novembre 1998, n. 419, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale; modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», il Ministro della sanità, onorevole Rosaria Bindi, ha formulato uno schema di decreto legislativo recante «norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale»;

che all'interpellante risulta che malgrado le assicurazioni del Ministro in persona (le decisioni sarebbero state frutto di una concertazione tra le parti) i medici non hanno contribuito alla stesura del testo;

che in particolare, lo SNAMI (Sindacato nazionale autonomo medici italiani), grossa rappresentativa del settore, non è stato consultato;

che la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri di tutte le province italiane, dopo aver esaminato il decreto di riforma Bindi, hanno unanimemente espresso, il 16 aprile 1999, una vibrata protesta, per l'emarginazione che la categoria dei medici subisce da tale riforma sanitaria;

constatato:

che in generale, il documento non presenta la chiarezza espressiva e quindi la comprensibilità che dovrebbe avere una legge vigente, essendo al contrario connotata dall'ambiguità tipica della burocrazia della prima Repubblica; il testo presentato dal Governo si caratterizza come l'ennesima conferma di una politica sistematicamente volta ad estromettere la classe medica dalle strategie decisionali in materia di governo della sanità;

che nel merito, i contenuti dello schema di decreto stravolgono i principi basilari della professione di autonomia, libertà, indipendenza perchè:

da un lato sanciscono, in pratica, l'incompatibilità totale tra il ruolo del medico di famiglia e quello del medico libero professionista;

dall'altro creano un'equivoca ed inaccettabile confusione fra il rapporto di lavoro esclusivo e quello relativo all'opzione intramoenia e stabiliscono penalizzazioni economiche e di carriera, del tutto incostituzionali, per i medici ospedalieri che optano per il rapporto *extramoenia*. In tal modo si finge di ignorare l'inefficenza qualitativa e quantitativa delle attuali strutture ospedaliere. Tanto vero che, per tale ultimo motivo, attualmente i medici ospedalieri sono, spesso, costretti a mettere gratuitamente a disposizione dello Stato, con notevoli passivi, i propri studi privati. In linea di principio, non è ammissibile che alcuni diritti acquisti della categoria in oggetto – medici ospedalieri e di famiglia –, quale quello alla libertà di professione, siano, ora, così palesemente calpestati. Senza considerare che così viene negato al cittadino il suo diritto di scegliere il medico ed il luogo di cura che preferisce; che, per di più, si estingue il rapporto di fiducia medico/paziente, imprescindibile ad un'efficace terapia curativa;

che lo schema del decreto delegato configura un accentuato controllo da parte dello Stato sulla gestione del sistema sanitario nazionale, senza che alle regioni sia consentita la possibilità di svolgere, in maniera sufficientemente autonoma, le funzioni che spetterebbero loro in un sistema improntato al federalismo. Ne è prova diretta l'azzeramento dei contratti integrativi regionali;

che la rivoluzione previdenziale voluta dal decreto Bindi, in controtendenza con i programmi europei, implica l'anticipazione del pensionamento di almeno tre anni e la concentrazione in un solo giorno di più classi di pensionabili; il che determinerebbe un eccessivo incremento della spesa previdenziale, che costituirebbe un serio rischio per la sopravvivenza della stessa ENPAM. In proposito viene spontanea una breve considerazione: il Governo non avrebbe, certamente, seguito lo stesso comportamento nei riguardi di un ente previdenziale dello Stato. Inoltre, la scelta di fissare a 65 anni il limite per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale si pone come potenziale discriminante rispetto, ad esempio, al personale universitario;

che il decreto governativo predispone la stipulazione di rigidi protocolli che stabiliscano, in modo vincolante per tutti i medici, dei «percorsi diagnostico-terapeutici» di Stato, i quali porteranno al consolidarsi di una medicina di Stato in sostituzione di quella pubblica e sociale; in altri termini, lo Stato impone di curare la malattia e non l'individuo malato e riduce la figura del medico a quella di un mero impiegato, con il risultato di una burocratizzazione della professione;

che un simile progetto, diretto a centralizzare e statilizzare l'odierno servizio sanitario, che, invece, di fatto si basa principalmente su strutture private, adeguatamente attrezzate ed efficienti, richiede un enorme esborso finanziario al quale non si è voluto dare la giusta considerazione. Nelle condizioni attuali, le presenti strutture pubbliche non sono in grado di far fronte all'esigenza della categoria utenti; sarebbero a tal fine indispensabili spese elevatissime che il Ministro competente ha forse del tutto trascurato. Per questo motivo non è improprio concludere che detta proposta legislativa governativa manca del requisito della copertura finanziaria, indispensabile per la sua stessa legittimità costituzionale;

che a seguito di un incontro ufficialmente tenutosi in data 25 maggio 1999, tra il Ministro della sanità onorevole Rosaria Bindi e numerose rappresentanze sindacali intervenute in nome di quasi tutto il personale medico, paramedico, infermieristico ed altro, svolgente attività comunque connesse alla sanità, il Ministro ha personalmente ribadito con fermezza che i principi ispiratori della sua riforma non saranno ritoccati. In questa occasione lo stesso Ministro ha lasciato intravedere solo alcuni spiragli, peraltro inaccettabili, attinenti la possibilità per i medici di famiglia di svolgere la libera professione. Le soluzioni alternative governative non hanno certamente soddisfatto le giuste pretese avanzate dai rappresentanti degli «addetti ai lavori», di sicuro più competenti di chi si spaccia per tale senza esserlo. Pertanto, alcuni dei sindacati presenti – tra gli altri SNAMI, CIMO/ASMD, ANAAO/ASSOMED Monza, Niguarda e San Carlo, COAS, ASS.MED. Niguarda, «MEDICINA E LIBERTÀ», ASS.MED. San Raffaele Milano, FESMED eccetera – hanno dato conferma del loro proposito di continuare con decisione la battaglia diretta ad emendare tale decreto o altrimenti ad evitarne anche la promulgazione.

L'interpellante chiede di sapere:

quali siano stati i criteri che hanno suggerito al Ministro competente la formulazione di detto schema di decreto legislativo, in ordine soprattutto ai punti sopra menzionati dall'interpellante, atteso che allo stesso risulta la mancata consultazione delle parti sociali, direttamente interessate, nella stesura del medesimo documento;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere al fine di sedare tale situazione conflittuale di categoria che sortisce, come unico effetto certo, un'involuzione qualitativa, sotto i profili terapeutico e strutturale, del servizio sanitario;

se il Ministro competente non ritenga di rimettere, in senso lato, il testo dello schema di decreto, ai fini di un'utile collaborazione, alle categorie coinvolte in prima persona, finora poco ascoltate.

(2-00842)

Interrogazioni

MACONI, PIZZINATO, PILONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel luglio del 1998 si è raggiunto un accordo presso il Ministero dell'industria che ha permesso di scongiurare il rischio di chiusura

dello stabilimento Ansaldo di Legnano e di costruire le prospettive per un suo rilancio;

che tale accordo prevede misure rilevanti di ristrutturazione, con riduzione del personale, ma, soprattutto prevede un impegno di reindustrializzazione, con il contributo della provincia, della regione e del Governo;

che l'obiettivo di tale accordo è quello di garantire una stabilizzazione della situazione produttiva di Legnano e di creare le condizioni per il rilancio delle attività industriali di Legnano. A pochi mesi di distanza dalla firma dell'accordo citato, ritornano a circolare, partendo da fonti ufficiali di Finmeccanica e dell'Ansaldo, notizie preoccupanti circa le condizioni e le prospettive di Ansaldo Energia;

che secondo tali fonti le difficoltà di Ansaldo sarebbero riconducibili sostanzialmente allo stabilimento di Legnano;

che tale lettura della situazione è ingiustificata e non tiene conto dell'impegno e anche dei sacrifici sostenuti dai lavoratori di Legnano,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo e il Ministro dell'industria intenda assumere per garantire in tutte le sue parti l'applicazione dell'accordo del luglio 1998;

quali iniziative intenda assumere per garantire gli interventi di reindustrializzazione dell'area di Legnano.

(3-02878)

PELELLA, DONISE, DIANA Lorenzo, LORETO, GRUOSSO, DE MARTINO Guido, PAPPALARDO, BRUNO GANERI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che nel maggio del 1996 un comitato promotore espressione delle aziende interessate inoltrò al Ministero per le politiche agricole domanda per ottenere il riconoscimento DOP per il formaggio «Fior di Latte» ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92, corredata di disciplinare di produzione, nota tecnica a sostegno della richiesta stessa e relazione storica relativa agli usi leali e costanti;

che nel giugno dello stesso anno le organizzazioni Federagroalimentare, Confcooperative e Assolatte-Confindustria sottoscrissero un accordo nel quale si evidenziava il valore della iniziativa in questione ai fini della difesa della produzione tipica e tradizionale del formaggio «Fior di Latte» nelle regioni del Sud Italia;

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25, del 31 gennaio 1998 fu pubblicato il parere del Comitato Nazionale Tutela Formaggi DOC e tipici istituito presso il Ministero per le politiche agricole, parere favorevole alla richiesta in questione;

che le regioni interessate alla DOP sono: Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, nonché le intere province di Latina e Frosinone;

che al suddetto parere favorevole fecero seguito, soprattutto da parte delle regioni del Nord Italia, opposizioni al riconoscimento DOP per il «Fior di Latte»;

che tali opposizioni furono rigettate, nella riunione del 3 novembre 1998, dal Comitato Nazionale Formaggi che confermò il parere favorevole alla iniziativa già, del resto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998;

che a norma dell'articolo 5, comma 5, del regolamento CEE n. 2081 del 1992, lo Stato membro deve trasmettere alla Commissione agricoltura della Unione Europea la domanda di registrazione corredata del disciplinare di produzione e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione;

che successivamente, forse sulla base della esigenza di acquisire ulteriori informazioni in materia, il Ministero per le politiche agricole decise di consultare le regioni interessate al riconoscimento DOP nonché quelle che avevano prodotto opposizione alla concessione di tale riconoscimento;

che nonostante che tale ulteriore lavoro sia stato concluso da qualche mese non sembra intravedersi possibilità che la documentazione relativa alla materia in questione possa essere inoltrata ai competenti uffici comunitari;

che sette mesi sono trascorsi, vale la pena ribadirlo, dalla conclusione dell'*iter* tecnico-amministrativo di competenza nazionale. I produttori del sud di «Fior di Latte» si sentono danneggiati da questo comportamento, certamente non chiaro, del Ministero per le politiche agricole;

che le aziende zootecniche interessate potenzialmente a tale iniziativa sono circa 24.000 con 300.000 capi vaccini allevati e con una produzione (annua) di latte vaccino di circa 10 milioni di quintali per un valore di mercato pari a 700 miliardi;

che la trasformazione di questo latte in formaggio «Fior di Latte» DOP produrrebbe un valore aggiunto di oltre 300 miliardi con positivi riflessi sul piano occupazionale;

che da tale attività di trasformazione del latte vaccino prodotto nelle regioni innanzi richiamate deriverebbero positive ricadute sullo stesso prezzo del latte ivi prodotto dovendo le aziende trasformatrici obbligatoriamente approvvigionarsi di materia prima da aziende zootecniche ivi ubicate qualora vogliano fregiarsi della DOP e del relativo logo identificativo;

che il riconoscimento DOP per il formaggio «Fior di Latte» è condizione essenziale, per le ragioni innanzi esposte, per la stessa sopravvivenza della gran parte delle aziende zootecniche del sud produttrici di latte vaccino tenuto conto che, allo stato, i margini di profitto di tali aziende appaiono insufficienti a garantirne la permanenza sul mercato in quanto le stesse appaiono fortemente svantaggiate rispetto alle loro analoghe del nord Italia o del nord Europa, per la esistenza di significativi costi aggiuntivi quali, ad esempio, quello per la irrigazione dei campi destinati alla produzione dello stesso foraggio che incide per il 13 per cento circa sul prezzo, del latte vaccino che, mediamente, ammonta, nel sud, a lire 650 al chilogrammi;

che tale aspetto renderebbe, nei fatti, molto più conveniente il latte prodotto in altri paesi della Comunità europea;

che secondo fonti UNALAT 1'81 per cento della produzione nazionale di latte è concentrato nelle otto regioni del nord Italia e solo il 19 per cento della stessa nella restante parte del territorio nazionale;

che il 65 per cento della produzione delle regioni del nord viene trasformato in formaggi DOP conferendo, così, al latte vaccino ivi prodotto un significativo valore aggiunto;

che nel Sud d'Italia, con la sola eccezione del caciocavallo silano la cui produzione è estremamente limitata e di scarsissimo rilievo economico ed occupazionale, assolutamente assente sono i formaggi DOP prodotti con latte vaccino;

che il riconoscimento DOP per il formaggio «Fior di Latte» rappresenta una opportunità da non perdere per salvaguardare le aziende zootecniche del Sud la cui crisi segnerebbe la cessazione di attività che esercitano positivi riflessi sul più generale mondo rurale e sulla stessa difesa di importanti parti di territorio,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siamo le ragioni per le quali, ad istruttoria conclusa, non sia stata ancora trasmessa alla Commissione agricoltura della Unione europea la domanda di registrazione di cui innanzi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare che la iniziativa per il riconoscimento della DOP per il formaggio «Fior di Latte» possa costituire opportunità per avere sviluppo ed occupazione nei settori zootecnico e caseario delle regioni meridionali del nostro paese.

(3-02879)

MACERATINI, CURTO, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la collisione tra una motovedetta della guardia di finanza e un gommone, a bordo del quale pare si trovassero ben 34 persone, ha provocato, al momento, la morte di ben 5 persone e il ferimento di altre 18 di cui quattro in gravi condizioni;

che tutto ciò pare sia accaduto in acque internazionali, a circa trenta miglia dalla costa salentina;

che questa ennesima tragedia ripropone la grave tematica della immigrazione clandestina, dell'analisi del fenomeno, delle soluzioni legislative, degli strumenti di controllo e soprattutto delle azioni di contrasto a quello che pare sia divenuto un vero e proprio *business* criminale che la criminalità organizzata non solo non intenda abbandonare ma addirittura incrementare;

che è pacifico che una adeguata azione di contrasto a tale traffico, illegale e disumano, possa essere realizzata soprattutto intervenendo alla fonte e cioè individuando le aziende costruttrici degli scafi e impedendo anche normativamente l'esercizio illecito di tale attività, anche attraverso una decisa azione politica nei confronti delle autorità albanesi e montenegrine;

che nelle passate settimane gli organi d'informazione diedero la notizia della scoperta di una azienda costruttrice di scafi venduti prevalentemente a soggetti contigui al mondo della criminalità organizzata;

che sempre nelle passate settimane fu agitato, giustamente, il pericolo derivante dal fatto che gli scafi sequestrati potessero tornare in possesso della criminalità attraverso un sistema di aste pubbliche prive dei necessari controlli,

gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio di conoscere:

se non ritenga di dover riferire tempestivamente in Parlamento sulla tragedia avvenuta nel canale d'Otranto e sulle relative modalità;

se non ritenga, nella medesima occasione, aggiornare il Parlamento sugli episodi e sui fatti richiamati col presente atto ispettivo, episodi e fatti sui quali, dopo il clamore iniziale, pare sia caduto il silenzio;

se non ritenga infine di dover esercitare una idonea azione politica mirante al coinvolgimento dell'Unione europea sul problema dell'immigrazione clandestina, sicchè anche le adesioni che da più parti sono venute riguardo all'eventuale assegnazione alle popolazioni salentine del premio Nobel non possono costituire il fragile alibi per liberarsi di oneri e responsabilità che debbono essere complessivamente riferiti all'intera Unione europea.

(3-02880)

DE GUIDI, MICELE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le informazioni finora disponibili parlano di tragica fatalità che ha provocato la collisione tra un mezzo navale della Guardia di finanza e un gommone che trasportava profughi dalla costa albanese, con un bilancio ancora non definitivo di morti e feriti,

gli interroganti chiedono di conoscere la precisa dinamica dell'incidente e le misure che il Governo intenda adottare per scoraggiare gli sbarchi clandestini e l'attività criminale degli scafisti.

(3-02881)

MARCHETTI, MARINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso che le agenzie di stampa riferiscono di un nuovo tragico naufragio avvenuto nel canale d'Otranto a seguito di una collisione tra un gommone di «scafisti», carico di clandestini, donne e bambini, ed un natante della guardia di finanza, si interrogano i Ministri per sapere in quali circostanze il fatto si sia verificato e quale sia la provenienza delle persone trasportate dagli scafisti.

(3-02882)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che all'alba del 27 maggio 1999, cinque persone che tentavano di raggiungere le coste italiane a bordo di un gommone sono morte e 18 sono rimaste ferite in una collisione con la motovedetta «Carreca 107» della Guardia di finanza;

che le modalità della collisione si configurano, dalle notizie apparse, come un vero e proprio speronamento del gommone da parte della motovedetta;

che già il 28 marzo del 1997, la motovedetta albanese «Kater 1 Rades» entrava in collisione con la corvetta «Sibilla» della Marina militare italiana ed affondava a 35 miglia a largo di Brindisi. L'incidente ha causato la morte di 86 persone;

che circa 15.000 rifugiati provenienti dal Kosovo sono entrati in Italia negli ultimi tempi, trasportati in maniera illegale dagli «scafisti», subendo ulteriori violenze o peggio, perdendo la vita durante il tragitto e che per questi traffici i profughi hanno speso più di 20 miliardi che sono finiti nelle mani delle mafie che li organizzano;

considerato:

che l'Italia è impegnata in un intervento umanitario di ampia portata per portare soccorso ai profughi del Kosovo;

che a questo proposito il Governo ha previsto, la possibilità per i profughi di ottenere dei permessi di soggiorno umanitario e di essere ospitati in Italia;

che il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dai Verdi al Senato, impegnandosi a far sì che i profughi possano richiedere il permesso di soggiorno umanitario presso strutture italiane in Albania e in Macedonia;

che il Ministro dell'interno ha di recente espresso l'intenzione di inviare navi italiane in Albania per poter portare i profughi in Italia, impedendo loro di ricorrere agli «scafisti»,

si chiede di sapere:

quale sia stata la dinamica della collisione del 27 maggio 1999 quali siano le responsabilità e in quale modo il Governo intenda adoperarsi al fine di fare luce su quanto è accaduto;

se il Governo non intenda dare avvio ad una diversa politica nei confronti dei profughi provenienti dall'Albania, prevedendo un sistema di quote, di visti e permessi illegali;

se e come, per i profughi provenienti dal Kosovo, si intenda dare seguito all'impegno assunto in Senato prevedendo che «ai fini dell'ammissione sul territorio nazionale di profughi del Kosovo, le rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi interessati, nonchè le strutture ministeriali dislocate negli stessi paesi e gli uffici della polizia di frontiera, rilascino un nulla osta all'ingresso, finalizzato all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovabile, valido per ricongiungimento familiare, lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio»;

se conseguentemente agli impegni assunti si intenda mettere mezzi di trasporto a disposizione dei profughi che desiderassero venire in Italia.

(3-02883)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è moralmente e politicamente molto grave che lo Stato italiano, mentre partecipa attivamente ad una guerra ipocritamente giustifi-

cata da «ragioni umanitarie», uccidendo persone e devastando strutture civili per salvare gli albanesi del Kosovo al contempo continui ad adottare forme di «respingimento» che producono collisioni e morti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire per mutare le disposizioni date alle Forze armate, soprattutto in un periodo, come quello attuale, in cui le popolazioni fuggono da una guerra in corso;

se il Governo non pensi che, invece di adottare forme pericolose di «respingimenti» in mare, non sia necessario rafforzare e riorganizzare le strutture di accoglienza.

(3-02884)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANTOLINI, AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Si interrogano i Ministri in indirizzo per conoscere se corrisponda al vero la notizia che, nonostante il servizio di sorveglianza effettuato per 24 ore al giorno dagli uomini della Guardia di finanza, la scorsa settimana la casa del ministro Visco sia stata svaligiata dai ladri.

(4-15375)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il termine previsto per il versamento del saldo 1998 e del 1° acconto per il 1999 delle somme risultanti dalla dichiarazione (Unico 1999) è fissato al 21 giugno 1999;

che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Unico 1999 risultano, alla data attuale, ancora incomplete per la parte relativa al calcolo dell'Irap;

che nelle province autonome di Trento e Bolzano è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 547, la redazione in doppia lingua degli atti della pubblica amministrazione, ivi compresa la modulistica fiscale;

considerato:

che l'Unico 1999 contiene numerose novità fiscali;

che le ditte produttrici dei *software* di gestione delle dichiarazioni dei redditi, a causa dei ritardi dipendenti dall'amministrazione finanziaria per la messa a punto delle dichiarazioni, non sono in grado di fornire in tempo utile i nuovi programmi di calcolo e di stampa;

che a causa di tali ritardi i contribuenti si trovano in seria difficoltà ad adempiere gli obblighi fiscali;

che gli uffici finanziari di Bolzano non hanno ancora ricevuto dal Ministero delle finanze tutta la modulistica da tradurre in lingua tedesca e che la traduzione richiede comunque del tempo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinchè venga prorogato il termine di versamento delle imposte almeno

fino alla data prevista per la presentazione della dichiarazione (31 luglio) e senza l'applicazione degli interessi.

(4-15376)

MARINO, MANZI, MARCHETTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che è in corso da tempo un duro negoziato tra i lavoratori e i rappresentanti dell'Ansaldo Breda che ha visto in più occasioni interessato il Ministero del lavoro;

che per i lavoratori della Sofer di Pozzuoli è già stata preannunciata la messa in cassa integrazione di un consistente numero di lavoratori e che l'esito negativo registrato sino ad oggi nella trattativa suscita preoccupazioni e induce a una ferma presa di posizione;

che la crisi occupazionale che investe la Campania non può essere ulteriormente aggravata da iniziative che rispondono unicamente a logiche aziendali;

che la Sofer è parte significativa del patrimonio industriale storico della regione Campania e non può essere oggetto di un disegno di progressivo smantellamento nel momento in cui gli organi regionali campani e le altre realtà locali sono impegnati a favorire lo sviluppo economico per creare nuove occasioni di lavoro facendo leva sulla difesa e sul potenziamento delle preesistenze industriali,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per impedire i paventati e prevedibili atti unilaterali che l'azienda si appresta ad adottare e quali risposte si intenda offrire alle richieste avanzate dai lavoratori interessati e dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm,

se si intenda convocare un'apposita riunione già richiesta dalla regione Campaniaa al fine di definire e chiarire le reali intenzioni dell'azienda, definendo innanzitutto i livelli occupazionali.

(4-15377)

MANFREDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in base all'ultima diminuzione operata con decreto ministeriale del tesoro del 16 febbraio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 28 febbraio 1999), sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, i tassi di interesse sono fissati:

a) al 4 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

b) al 4,35 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a quindici anni;

c) al 4,60 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con la durata fino a vent'anni;

che gli enti locali, già da vario tempo, stanno chiedendo la riapertura della rinegoziazione dei mutui precedentemente contratti con la Cassa depositi e prestiti a tassi di gran lunga superiori al 5 per cento (anche 9 e 10 per cento);

che la rinegoziazione consentirebbe agli Enti locali di disporre di nuove risorse che potrebbero determinare nuovi investimenti o consentire la riduzione delle tasse e delle imposte locali,

l'interrogante chiede di sapere:

se la direzione della Cassa depositi e prestiti abbia intrapreso una qualche procedura per rivendere la misura dei tassi dei mutui ancora da concedere (in una misura naturalmente inferiore al 5 per cento);

se la medesima direzione della Cassa depositi e prestiti abbia intenzione di rinegoziare i tassi di mutui già concessi, segnatamente di quelli gravi da interessi pari o quasi al doppio di quelli correnti.

(4-15378)

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 26 maggio 1999 il quotidiano «Il Giornale» ha pubblicato la seguente lettera al direttore:

«Ho avuto modo di vedere su «Uno mattina» di sabato 22 maggio la rassegna stampa curata da Luca Giurato. Oltre all'ordine di esposizione dei quotidiani per i quali sarebbe interessante comprenderne i criteri, col *Giornale* relegato all'ultimo posto, mi sono incomprensibili alcuni commenti: la foto di prima pagina pubblicata dal *Manifesto* è esaltata ed è la stessa pubblicata dal *Giornale,* ma questo a Luca Giurato sfugge; quanto scrive il *Manifesto* è giusto per il conduttore televisivo, quanto pubblica nel fondo in prima pagina il *Giornale* diviene «se è vero».

La Stampa riceve poi un trattamento veramente particolare nell'illustrazione dei quotidiani e nel metterlo in primo piano nelle riprese televisive. Per finire, Giurato ricorda ai telespettatori (non si sa bene a chi interessi) che lui stesso ha scritto su quel quotidiano e lo fa quando, con il vice direttore dell'*Espresso,* commenta l'uccisione di D'Antona. È legittimo sulla Tv di Stato questo modo di operare? Non è ravvisabile una pubblicità occulta per la quale personaggi noti sono stati processati o condannati?

Ercole *Gino Gelso* - Udine»,

si chiede di sapere:

se quanto affermato in tale lettera corrisponda al vero;

quale valutazione si dia della vicenda.

(4-15379)

BALDINI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che sulla ben nota vicenda del comandante dei vigili del fuoco di Massa Carrara che ha cercato di impedire la libertà di stampa e di pensiero in occasione dello sciopero nazionale dei vigili del fuoco promosso da CISL e UIL il 17 maggio 1999 sono state presentate interrogazioni presso i due rami del Parlamento, presso consigli regionali ed in numerosi Enti locali anche relativamente alla stabilità della caserma dei vigili del fuoco di Massa;

che le condizioni dello stabile che ospita i vigili del fuoco di Massa sono inaccettabili;

che l'amministrazione provinciale non si è ancora pronunciata sulla vicenda,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intenda intraprendere affinchè le autorità competenti provvedano a verificare le reali condizioni strutturali della caserma sita in via Marina Vecchia a Massa;

se nella caserma è rispettato il dettato della legge n. 626 e, in caso negativo, quali urgenti iniziative si intenda intraprendere per far rispettare tale normativa.

(4-15380)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che attraverso la *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 9 gennaio 1996 è stato bandito il concorso pubblico per il conferimento di 1.085 posti di coadiutore, quarta qualifica funzionale, quarto livello, per il Ministero delle finanze;

che secondo indicazioni non ufficiali, sono state circa novecentomila le domande pervenute per la partecipazione al predetto concorso;

che lo svolgimento delle prove d'esame di tale concorso, negli ultimi tre anni, è stato però continuamente rinviato, costringendo tra l'altro i concorsisti a far fronte – oltre alle spese iniziali necessarie a predisporre la documentazione di accesso – alla periodica lettura delle *Gazzette Ufficiali* onde apprendere le date stabilite per il concorso;

che infine con la *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 7 maggio 1999, il citato concorso è stato definitivamente annullato;

che la comunicazione di annullamento riportata sulla citata *Gazzetta Ufficiale*, è realizzata peraltro in maniera del tutto insolita, facendo ricorso ad una terminologia ai più incomprensibile, con continui ed oscuri rimandi a commi, decreti-legge e norme che qui di seguito si riporta integralmente:

«A seguito dell'abrogazione della lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, intervenuta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a milleottantacinque posti di coadiutore, quarta qualifica funzionale, quarto livello, del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 3 del 9 gennaio 1996, non avrà più luogo»;

considerato:

che tutto ciò, oltre al danno arrecato a coloro che ritenevano di poter partecipare al concorso e – relativamente ai circa 1.000 posti disponibili – accedere ad un lavoro, appare un affronto alla decantata trasparenza di linguaggio che la pubblica amministrazione dovrebbe adottare nei confronti del cittadino,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni reali che hanno indotto ad annullare il concorso in oggetto;

se il concorso per 1.085 posti di coadiutore per il Ministero delle finanze sia stato revocato in maniera assoluta o se, invece, si intenda bandirlo nuovamente nell'immediato futuro;

se non si intendano perlomeno attivare forme di comunicazione che consentano di dare ai diretti interessati notizie immediate e più chiare sull'avvenuto annullamento.

(4-15381)

TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in questi ultimi anni si è sviluppata in modo esponenziale una moderna chirurgia per la correzione dei difetti di refrazione quali miopia, ipermetropia ed astigmatismo;

che tale chirurgia utilizza un «bisturi di luce «cioè un laser ad eccimeri che modifica la curvatura della cornea in modo da eliminare quasi totalmente i più comuni difetti della vista. Scopo di questa chirurgia è il miglioramento funzionale dell'apparato visivo: l'acuità visiva dopo il trattamento raggiunge risultati sorprendenti;

che alla luce dei risultati la chirurgia refrattiva non può essere definita come estetica perchè risolve l'handicap visivo di pazienti portatori di elevate miopie, ipermetropie ed astigmatismi;

che in Italia questa chirurgia viene effettuata prevalentemente presso strutture sanitarie private ove i costi di un intervento su entrambi gli occhi varia da 6 a 10 milioni. Il costo elevato viene giustificato per «ammortizzare» le spese sostenute per acquisire la tecnologia. Infatti un laser ad eccimeri ha dei costi di acquisto di circa 1 miliardo e 300 milioni e costi di gestione annuali di circa 80 milioni;

che le rare strutture pubbliche sono svantaggiate perchè le liste di attesa sono lunghissime; non tutte le aziende sanitarie possono acquisire la tecnologia per i costi elevati dato il mercato ristretto esistente in Italia. Il Ministero della sanità, a tale proposito, con decreto 22 luglio 1996 ha emanato delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito del servizio sanitario nazionale che comprendono i trattamenti con laser ad eccimeri: la tariffa prevista è di sole lire 154.000;

che una tariffa così bassa impedisce che l'Azienda sanitaria pubblica possa recuperare le spese. Molte Aziende ovviano al problema utilizzando il regime Day-Surgery poichè si eseguono degli accertamenti pre-operatori molto complessi in preparazione all'intervento stesso e si garantiscono le maggiori garanzie di sicurezza e di qualità al paziente che deve sottoporsi ad un intervento che è comunque un atto chirurgico elettivo sul bulbo oculare,

chiede di sapere:

se si intenda regolamentare la chirurgia refrattiva in Italia;

come si intenda raggiungere questi obiettivi:

tutelare la salute e la qualità dei trattamenti di chirurgia refrattiva, evitando che tale strumento venga monopolizzato dai soli privati;

consentire alle strutture pubbliche di effettuare tale chirurgia introducendo un DRG specifico;

definire un ticket sanitario adeguato, comprensivo sia dell'atto medico che della tecnologia utilizzata, qualora l'intervento avvenisse ambulatorialmente;

verificare i requisiti di qualità e di idoneità delle strutture sanitarie private sprovviste di sala operatoria per il laser ad eccimeri;

aumentare la diffusione della tecnologia in Italia in modo da abbassare i costi e permettere anche alle strutture pubbliche di acquistare tali strumenti.

(4-15382)

TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* – Premesso:

che dopo quasi cinque anni è stata emessa la prima sentenza per la causa civile promossa da 385 pazienti politrasfusi e loro familiari superstiti contro il Ministero della sanità;

che la sentenza del 27 novembre 1998 della Prima sezione del tribunale di Roma riconosce la responsabilità civile del Ministero della sanità nei confronti dei ricorrenti, infettati negli anni '80 dai virus dell'AIDS e dell'epatite. Le conclusioni della sentenza condannano il Ministero della sanità al risarcimento dei danni, materiali, morali, della vita di relazione e biologici oltre a quanto spettante ai singoli attori con l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 e poi modificato dalla legge n. 238 del 1997;

che successivamente al deposito della sentenza sono avvenuti i primi contratti tra le parti legali, quali l'Avvocatura dello Stato e Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo, e le parti «sociali», il sottosegretario senatore Bettoni, delegata dal Ministro, il Capo di gabinetto e la Federazione delle associazioni emofilici;

che il Ministro Bindi, in una trasmissione televisiva, ha dichiarato di voler trovare un accordo per chiudere la controversia e per perseguire i responsabili di quanto accaduto. Sulla disponibilità dimostrata dal Ministero della sanità, la Federazione e gli avvocati dell'Unione forense hanno avanzato alcune proposte: trovare un accordo che dia una soluzione transattiva alla questione legale in modo da poter progettare una nuova legge che superi la legge n. 210 del 1992; testimoniare la volontà effettiva del Ministero di fare piena luce assicurando la presenza del Ministero della sanità nel procedimento penale, che è in corso presso la Procura della Repubblica di Trento;

che alla luce di quanto sopra il Ministero contro ogni aspettativa sta predisponendo il testo per l'appello. Il problema è stato posto direttamente all'attenzione del Ministro mentre il Sottosegretario senatore Bettoni è stata sollevata dall'incarico,

si chiede di sapere:

le cause del ritiro della delega al Sottosegretario senatore Bettoni;

i motivi per cui gli incontri siano bloccati da oltre due mesi dalla data dell'ultima riunione;

quando si intenda riprendere i colloqui con i pazienti politrasfusi ed i loro rappresentanti;

quali siano le linee-guida che il Ministero della sanità intenda adottare sia per il risarcimento che per la revisione della legge n. 210 del 1992.

(4-15383)

MIGNONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che parlare di turismo in un momento tragico per l'Europa ferita dalla guerra dei Balcani può apparire superficiale cinismo. Al contrario, è occasione di incoraggiamento per il Governo già costantemente impegnato a perseguire tutte le vie che portano rapidamente alla pace, essenziale per il progresso dei popoli;

che la guerra in atto ha suscitato le preoccupazioni degli albergatori della costa jonica e tirrenica della Basilicata che già hanno ricevuto disdette di prenotazioni registrate. Viene segnalata la sospensione del servizio di linea con autobus da Milano e Vicenza per Policoro. A Maratea, la NATO – per la prima volta dopo molti anni – non terrà il suo «stage» presso un prestigioso albergo di Acquafredda. Questi sono soltanto pochi esempi di un più vasto fenomeno negativo che sta interessando le località turistiche della Basilicata dall'inizio della guerra nella ex Jugoslavia,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per sostenere l'attività turistica che sta accusando i primi segnali di crisi e che in alcune località è la sola di cui può disporre la popolazione per la propria sopravvivenza.

(4-15384)

BONATESTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nella mattinata del 26 maggio 1999 i pendolari che quotidianamente compiono il tragitto da Viterbo a Roma sui mezzi di trasporto del COTRAL sono stati costretti a subire un gravissimo ritardo impiegando circa quattro ore per raggiungere la capitale;

che a causa di un guasto ad uno dei pullman in servizio dalla prima mattinata i passeggeri, rimasti bloccati sulla via Cassia, all'altezza del Comune di Sutri (Viterbo) sono stati costretti a scendere dal mezzo di trasporto non potendo continuare il viaggio;

che soltanto tre ore dopo, in seguito alle vibrate proteste dei passeggeri, rifiutatisi di viaggiare in piedi su di un pullman già al completo, e grazie all'intervento dei carabineri è stato inviato un mezzo di riserva;

che i passeggeri hanno denunciato altri episodi analoghi verificatisi nel mese di maggio, sottolineando, inoltre, che è divenuta ormai prassi costante quella di viaggiare in piedi, nonostante ciò sia proibito perchè contrario alle norme di sicurezza;

che soltanto grazie all'intervento sul posto dei carabinieri della stazione di Sutri si è potuta evitare l'occupazione del suolo stradale da

parte di alcuni viaggiatori esasperati, scongiurando così gravi problemi allo scorrimento del traffico automobilistico sulla via Cassia,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia vero che già da tempo sono state assegnate alla provincia di Viterbo, per i collegamenti pubblici sul territorio, cinquanta nuove vetture e per quali motivi il Cotral non le abbia ancora utilizzate;

se non si ravvisi in questi costanti disservizi una grave negligenza da parte del Cotral e una responsabiltà per l'interruzione di un servizio pubblico;

in che modo si intenda garantire l'erogazione di un regolare servizio di trasporto a tutti coloro che quotidianamente, per motivi di lavoro, di studio e per la cura dei propri interessi devono raggiungere la capitale dalla provincia viterbese;

come potranno essere risarciti tutti coloro che a causa di questi incidenti non costretti a giungere in ritardo sul luogo di lavoro, a mancare importanti appuntamenti o a perdere lezioni scolastiche e universitarie;

se non si ritenga necessario, considerata l'alta affluenza dei viaggiatori aumentare il numero di vetture affinchè, nel rispetto delle norme di sicurezza, i passeggeri non siano costretti a viaggiare in piedi.

(4-15385)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che è stata richiesta la disponibilità dell'area del parco storico di Monza per la realizzazione di un concerto di musica rock in data 10 e 11 luglio 1999;

che il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici ha espresso parere negativo circa l'utilizzazione del parco di Monza per manifestazioni che prevedono la concentrazione di migliaia di persone;

considerato:

che dopo il suddetto parere negativo è stata inoltrata richiesta d'utilizzazione dell'area destinata al parcheggio dell'autodromo all'interno del parco di Monza per il concerto del 10 e 11 luglio;

che il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici ha espresso parere favorevole condizionato dalle indicazioni della Conferenza di servizi, in considerazione della compatibilità dell'iniziativa con il programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del parco previsto dalla legge regionale 31 luglio 1995, n. 40;

che il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici ha rilevato la necessità, per il suddetto parco, di recuperare l'immagine di parco monumentale attraverso una progressiva e programmata riduzione degli usi non compatibili, ed anche di elaborare il piano di recupero e di utilizzazione in linea con il programma regionale, fissandone le scadenze attuative,

si chiede di sapere:

come sia possibile il recupero dell'immagine del Parco monumentale di Monza e la progressiva e programmata riduzione degli usi non compatibili, fin quando continui a funzionare al suo interno l'autodromo;

quali usi si ritengano necessari ridurre per la salvaguardia del parco e con quale tipo di programmazione;

quale sia lo stato del piano di recupero del parco;

se non sia il caso di istituire una commissione preposta al censimento, con il supporto degli enti locali, degli spazi per l'esecuzione di concerti.

(4-15386)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso che è moralmente e politicamente molto grave che lo Stato italiano, mentre partecipa attivamente ad una guerra ipocritamente giustificata da «ragioni umanitarie», uccidendo persone e devastando strutture civili per salvare gli albanesi del Kosovo, al contempo continui ad adottare forme di «respingimento» che producono collisioni e morti,

si chiede di sapere:

se il Governo voglia intervenire per mutare le disposizioni date alle Forze armate, soprattutto in un periodo, come quello attuale, in cui le popolazioni fuggono da una guerra in corso;

se il Governo non pensi che, invece di adottare forme pericolose di «respingimenti» in mare, non sia necessario rafforzare e riorganizzare le strutture di accoglienza.

(4-15387)

TOMASSINI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso:

che presso il Centro di ricerche delle Comunità europee localizzato nel territorio italiano, e precisamente nel comune d'Ispra (Varese), sembra si stia verificando una situazione difficile, il personale italiano che ha portato alla luce fatti abbastanza gravi nella gestione finanziaria e del personale, sembra sia oggetto di pesanti provvedimenti, che vanno dall'estromissione di qualsiasi incarico, alla mancanza di promozioni, alla propalazione di voci totalmente infondate sull'onestà;

che sembra anche che si sia giunti a sottrarre documenti comprovanti la professionalità delle persone scomode, e la formazione di fascicoli illegali contenenti affermazioni di cui i diretti interessati non sono mai stati messi in condizione di conoscere e pertanto di difendersi, e sono portati a conoscenza agli interessati solo quando non possono più controbattere;

che giunge anche notizia del fatto che attualmente gli stessi alti dirigenti nominati dalla famosa Cresson, e di cui hanno coperto quanto è di dominio pubblico, non solo non sono stati rimossi, ma sono coloro che stanno con particolare accanimento cercando di accusare di irregolarità formali altri funzionari (di basso livello) italiani, con il dichiarato

intento di applicare la massima severità, anche al di là di ogni logica;

che anche per colpa degli individui citati, i due Commissari italiani sono stati costretti a dimettersi,

si chiede di conoscere:

se questi sospetti comportamenti, che danneggiano il personale italiano, stiano realmente avvenendo;

quali urgenti provvedimenti intenda prendere per verificare la gravità di questa forma di persecuzione e per impedire che il personale italiano sia così fortemente penalizzato.

(4-15388)

UCCHIELLI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e delle finanze*. – Premesso:

che la convenzione disciplinante i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino risale al 1939;

che il Governo della Repubblica di San Marino, nell'ambito di intervenuti mutamenti del quadro normativo; economico e sociale, di pari passo con la crescita del numero dei frontalieri, ha determinato situazioni nuove ed inedite che hanno indebolito le condizioni dei lavoratori frontalieri;

che, più in particolare, il Governo sanmarinese ha attuato norme che hanno prodotto trattamenti diseguali tra lavoratori sanmarinesi e lavoratori italiani frontalieri,

l'interrogante chiede al Governo italiano se non ritenga di accelerare i tempi per la stipulazione della nuova convenzione con lo Stato di San Marino rivedendo l'anacronistica convenzione del 1939, definendo soluzioni urgenti che rispondano al reciproco interesse dei due Stati e al pieno rispetto dei diritti di uguaglianza tra lavoratori locali e stranieri così come previsto, tra l'altro, dalle direttive dell'Unione Europea in merito alla libera circolazione dei lavoratori, particolarmente per quanto riguarda la parità di trattamento e di *status* giuridico-normativo.

(4-15389)

WILDE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la liberalizzazione del settore assicurazioni (1999) che doveva sviluppare la concorrenza tra le compagnie, migliorare i servizi, velocizzare i pagamenti non ha portato ad alcun risultato, anzi ora si prevede un aumento dei costi della RC auto del 20 per cento;

che a seguito di una indagine condotta dall'Autority di settore risulta che la variazione di costo del 1998 è stata pari al 9,6 per cento e che è compresa fra il 9 e il 9,5 per cento anche la media degli aumenti negli ultimi 5 anni;

che altre approfondite indagini dimostrano che dalla fine 1997 alla fine 1998 l'aumento ha superato il 13 per cento in tutte le maggiori città italiane con punte del 19 per cento a Palermo e il 18 per cento a Napoli. Ciò dimostra che il fenomeno è molto più ampio di quello segnalato dall'ANIA;

che è inoltre interessante notare che i primi dati dei bilanci chiusi al 30 aprile 1999 dicono che la riserva sinistri è cresciuta dell'11,1 per cento e che il debito verso i danneggiati non ancora pagati si è attestato a quota 34.700 miliardi con un incremento pari a 3.300 miliardi, mentre la perdita complessiva del settore RC auto sarebbe pari a 2.700 miliardi;

che l'ISVAP sostiene che le compagnie lamentano molto il peso delle frodi, ma è anche vero che le compagnie posero in essere accordi di cartello producendo ingenti multe poi annullate dal TAR e dal Consiglio di Stato, così da evidenziare ulteriormente la necessità di porre mano al problema,

l'interrogante chiede:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare l'ISVAP e l'Antitrust per verificare in modo approfondito se le richieste delle compagnie sono giustificate in modo che gli aumenti non vanno a compensare le perdite, facendo pagare gli automobilisti onesti contro altri comportamenti disonesti;

se non sia opportuno individuare meccanismi atti a porre il mercato in concorrenza e nel medesimo tempo accentuare e dare più poteri, nonché forme di controllo più severe sull'ISVAP e all'Antitrust;

se il Ministro non ravvisi la necessità di frenare il fenomeno delle frodi, e se non sia consigliabile rendere più tempestiva la valutazione dei sinistri e razionalizzare la struttura delle liquidazioni danni;

se non si ritenga opportuno calmierare il settore anche attraverso una riduzione di tasse e oneri che pesano complessivamente per il 27 per cento circa;

se non sia necessario introdurre norme in attuazione della direttiva 98/71/CE che deve attuarsi entro il 1º ottobre 2001, atte a calmierare nel costo dei sinistri le parti di ricambio visto che risulterebbero troppo elevate e non esistendo un mercato concorrenziale ma monopolistico. (4-15390)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che ha destato forte sconcerto, in Calabria, la sostituzione di sette direttori generali di ASL e di Aziende ospedaliere;

che la giunta regionale della Calabria, convocata per le ore 15,00 del 25 maggio 1999, si è insediata alle ore 21,00, dopo lunghe ed estenuanti trattative tra gli assessori e i capigruppo di maggioranza, per procedere a tali commissariamenti;

che gli accordi raggiunti erano talmente deboli, compromissori e spartitori che gli assessori Freno (RI), Pappaterra (SDI) e Chiappetta (Democratici) si sono allontanati per protesta mentre già risultavano assenti, non a caso, gli assessori Ranieli (CDU) e De Santis (DS);

che da articoli pubblicati su alcuni quotidiani locali calabresi del 26 maggio si è appreso che il numero dei direttori sostituiti sarebbe sceso da otto a sei;

che in tal modo si evidenziava che la responsabilità dello sforamento di bilancio apparteneva soltanto a sei direttori generali, i quali da soli avrebbero determinato il dissesto della sanità calabrese e forse anche italiana;

che nel corso della seduta sono stati sollevati dubbi di legittimità del procedimento di sostituzione da parte dell'assessore al personale Aurelio Chizzoniti;

che quest'ultimo ha, infatti, evidenziato che le delibere con le quali sono state avviate le verifiche nelle aziende sanitarie e ospedaliere sono state condotte e firmate non da un dirigente, bensì da un funzionario, contravvenendo alle disposizioni contenute nella normativa vigente e in base alle quali è necessaria la firma di un dirigente del secondo livello;

che, nonostante i dubbi sollevati e il disappunto manifestato, il predetto assessore Chizzoniti ha votato tutte le delibere di nomina dei commissari, ciò perché il numero di questi ultimi è improvvisamente passato da sei a sette, essendo il settimo commissario, tal Neri – nominato alla guida dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria Bianchi-Melacrino-Morelli – a quanto risulta all'interrogante uomo di fiducia dello stesso avvocato Chizzoniti;

che la nomina dei nuovi commissari è stata affidata a criteri di comprovata competenza sì che sono risultati validi un ispettore della motorizzazione, un preside di istituto alberghiero, un piccolo burocrate contabile, un ex direttore dalla conclamata incapacità, tutti, però molto vicini a padroni arroganti;

che, pertanto, ognuno dei nominati risulterebbe essere al servizio di qualche padrino e che qualcuno dei sostituiti ha subito la cacciata, a quel che si sussurra, per non aver fatto grazie professionali immeritate alla moglie di qualche «potente» della regione;

che nella fattispecie del dottor Giuseppe Costantino è stato sostituito quello che, a detta dell'assessore regionale alla Sanità Torchia e dell'interrogante era ed è «il migliore in assoluto tra tutti i manager che la Sanità abbia in Calabria»;

che il dottor Giuseppe Costantino, comunque, in quattro anni ha rivoluzionato in senso positivo la sanità pubblica a Reggio Calabria, arricchendo qualitativamente l'ospedale che oggi è, senza tema di smentite, tra i migliori dell'Italia centromeridionale;

che per ottenere risultati tanto tangibili ed evidenti il dottor Costantino ha dovuto scontrarsi con vecchi dinosauri e nuove lobbies che operano sotto l'usbergo di potenti uomini politici regionali di centro-sinistra e ... itineranti;

che tutto quanto accaduto, determinato dalla giunta regionale calabrese, oltre ai danni economici che apporta all'erario, appare come un'operazione da basso impero condotta sulla pelle dei calabresi in prossimità, ormai, delle elezioni non solo europee e provinciali (Vibo-Catanzaro-Cosenza) ma anche delle stesse elezioni regionali;

che nell'operato della giunta regionale, anche per quel che era stato dichiarato da Chizzoniti e per le modalità dello svolgimento

della revoca» dei manager sostituiti potrebbero evidenziarsi non solo irregolarità o reati amministrativi, ma financo reati penali;

che anche la sostituzione dei direttori generali si muove nell'ottica perversa e mistificante dei ribaltoni e della guerra per bande che ormai imperversa all'interno della giunta regionale della Calabria e della composita ed innaturale maggioranza che la sostiene;

che tale operazione riporta, quanto a costume politico e gestione della cosa pubblica, indietro di oltre vent'anni la Calabria;

che a tale operazione potrebbero non essere estranei interessi mafiosi e logistici per i tentati e falliti assalti ad appalti miliardari in modo particolare a Reggio Calabria dove, si dice, opera un comitato d'affari sul quale la magistratura sta tentando di far luce,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire con la massima urgenza, utilizzando tutte le prerogative loro concesse dalla normativa vigente, per scongiurare gli evidenti danni derivanti alla comunità calabrese e nazionale da un'operazione squallida, compiuta di notte similmente a quelle che venivano fatte a Pisa alcuni secoli or sono, ed anche per avviare un'inchiesta che valga a individuare e denunciare eventuali responsabilità politiche, morali e penali da denunciare all'opinione pubblica ed alle competenti sedi giudiziarie ed amministrative.

(4-15391)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che in occasione della pubblicazione del bando di concorso COM/LA/2/99 un'aspirante candidata italiana, pur essendo in possesso di tutti i requisiti di idoneità e competenza richiesti dal bando, è stata costretta a desistere dal tentativo di porre la propria candidatura a causa dell'obiettiva impossibilità di reperire la Gazzetta comunitaria n. C21 del 26 gennaio 1999 su cui è pubblicato il bando di concorso corredato dell'allegato modulo di domanda;

che la medesima ha ripetutamente ed invano tentato di entrare in possesso della Gazzetta di cui sopra, conducendo una ricerca sia presso gli uffici della regione Marche, che in Provincia, sia presso la biblioteca dell'Università di Macerata, senza però sortire alcun risultato utile;

che è stata contattata fra gli altri anche la Commissione europea a Roma, la quale per mezzo di un proprio funzionario ha risposto che a causa dell'esiguità numerica delle copie disponibili la Gazzetta di cui al primo punto in premessa, era stata diffusa unicamente sul territorio laziale e in numero limitato di copie;

considerato:

che il bando di concorso prevedeva esplicitamente ed inderogabilmente che per porre la propria candidatura l'aspirante candidato dovesse far pervenire, entro il 13 marzo 1999, alla Commissione europea – ufficio selezione del personale – il modulo di domanda originale inserito nella Gazzetta ufficiale n. C21 del 19 gennaio 1999,

l'interrogante chiede di sapere se non si ravvisi in tale fattispecie evidente e grave pregiudizio alle regole di equità poste a tutela

degli interessi legittimi dei candidati che nei procedimenti concorsuali dovrebbero veder garantito il principio della parità di trattamento;

se non si ritenga opportuno in tale fattispecie chiedere alla Commissione europea che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione venga rinviato, in tal modo permettendo agli interessati di adeguarsi a quanto disposto dal bando di concorso;

se non si ritenga necessario in linea generale predisporre tutte le iniziative utili ad istituire anche in Italia uffici in cui gli aspiranti candidati – al pari di quelli residenti negli altri paesi europei – siano posti nella condizione di reperire agevolmente le Gazzette e la documentazione necessarie per accedere ai concorsi banditi dalla Comunità stessa. (4-15392)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni di seguito indicate, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 4ª Commissione permanente (Difesa), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti:

3-02851 del senatore Sarto;
3-02863 del senatore Cazzaro;
3-02865 dei senatori Azzollini ed altri;
3-02866 dei senatori Azzollini ed altri;
3-02867 dei senatori Pastore ed altri;
3-02868 del senatore Di Benedetto;
3-02870 dei senatori Pieroni ed altri.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02878, dei senatori Maconi ed altri, sul rischio di chiusura dello stabilimento Ansaldo di Legnano.